

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 290

31° anno

14 novembre 1988

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero
d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento Europeo

Sessione 1988/1989

88/C 290/01

Processo verbale della seduta di lunedì 10 ottobre 1988

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Commemorazione	1
3. Approvazione del processo verbale	1
4. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato	1
5. Verifica dei poteri	2
6. Composizione del Parlamento	2
7. Petizioni	2
8. Autorizzazione a elaborare relazioni	3
9. Competenza delle commissioni	3
10. Presentazione di documenti	3
11. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	9
12. Ordine dei lavori	9
13. Termine per la presentazione di emendamenti	10
14. Tempo di parola	10
15. Composizione delle commissioni	11

Significato dei simboli utilizzati:

- * : consultazione semplice (una lettura),
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura),
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura),
- *** : parere conforme

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(segue)

Prezzo: 21,— ECU

Sommario (*segue*)

Pagina

16. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato (discussione e votazione)	11
17. Nuova legislazione commerciale degli Stati Uniti (discussione)	11
18. Politica comune dei trasporti e Bacino Mediterraneo (discussione)	11
19. Ordine del giorno della prossima seduta	12

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

Decisione sulla terza richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella (doc. A 2-191/88)	13
--	----

88/C 290/02

Processo verbale della seduta di martedì 11 ottobre 1988

Svolgimento della Seduta

1. Approvazione del processo verbale	15
2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	15
3. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza	18
4. Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici o altri (discussione) ** II	18
5. Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al benzene (discussione) ** II	18
6. Specialità medicinali (discussione) ** I	18
7. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (discussione)	19
8. Nuova legislazione commerciale degli Stati Uniti	19
9. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti iscritti)	20
10. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)	21
11. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (seguito della discussione) *	22
12. Prodotti di cacao e di cioccolato (discussione) ** I	22
13. Importazioni di carni macinate e di carni in pezzi (discussione)*	22
14. Qualità dell'aria in ambienti chiusi (discussione)	22
15. Protezione del pedone	22
16. Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (discussione) ..	23
17. Conservazione degli uccelli selvatici (discussione)	23
18. Commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (discussione)	23
19. Ordine del giorno della prossima seduta	24

88/C 290/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 12 ottobre 1988

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	27
2. Deferimento in commissione	27
3. Presentazione di documenti	27
4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)	28
5. Decisione su una richiesta di votazione sollecita	28
6. Azione comunitaria AIM (discussione) ** II	29
7. Pubblicità dei documenti contabili di enti creditizi e istituti finanziari (discussione) ** II	29
8. Esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1988 (discussione)	29

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
9. Lacuna giuridica nel settore della multiproprietà (discussione)	29
10. Nuova legge commerciale degli Stati Uniti (votazione)	30
11. Politica comune dei trasporti e bacino mediterraneo (votazione)	30
12. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (votazione) *	30
13. Importazione di carni macinate e di carni in pezzi (votazione) *	30
14. Qualità dell'aria in ambienti chiusi (votazione)	31
15. Tutela del pedone (votazione)	31
16. Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (votazione) . . .	32
17. Azione comunitaria nel settore delle costruzioni (discussione)	34
18. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo (discussione) *	34
19. Costituzione di una commissione d'inchiesta	35
20. Protocolli all'accordo CEE-Israele (votazione) ***	35
21. Protocolli all'accordo di cooperazione CEE-Siria ***	36
22. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione ad agenti chimici o altri (votazione) ** II	36
23. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione al benzene (votazione) ** II	36
24. Azione comunitaria AIM (votazione) ** II	37
25. Pubblicità dei documenti contabili di enti creditizi e istituti finanziari (votazione) ** II	37
26. Benvenuto	38
27. Tempo delle interrogazioni	38
28. Seguito dato dalla Commissione ai pareri del Parlamento	38
29. Ordine del giorno della prossima seduta	39

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Nuova legge commerciale degli Stati Uniti	
Risoluzione sulla legislazione commerciale americana (Risoluzione comune sui doc. B 2-834, 835, 836, 837, 838 e 839/88)	41
2. Politica comune dei trasporti e Bacino Mediterraneo	
Risoluzione sulle priorità della politica comune dei trasporti con particolare riferimento allo sviluppo del bacino del Mediterraneo (doc. A 2-167/88)	42
3. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali *	
Proposta di direttiva (COM(88) 124 def. e def. 2)	46
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica per la seconda volta la direttiva 85/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (doc. A 2-164/88)	46
4. Importazione di carni macinate e di carni in pezzi *	
Proposta di direttiva (COM(88) 658 def.)	47
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nella Comunità e all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g (doc. A 2-182/88)	49
5. Qualità dell'aria in ambienti chiusi	
Risoluzione sulla qualità dell'aria negli ambienti chiusi (doc. A 2-156/88)	49
6. Tutela del pedone	
Risoluzione sulla tutela del pedone e la carta europea dei diritti del pedone (doc. A 2-154/88)	51

(*segue*)

7. Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale	
Risoluzione in merito all'applicazione della Convenzione di Berna (sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa) e della Convenzione di Bonn (sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica) nella Comunità europea (doc. A 2-179/88)	54
8. Protocolli all'accordo CEE-Israele ***	
a) Parere conforme sulla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (doc. A 2-144/88)	59
b) Parere conforme sulla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (doc. A 2-145/88)	59
c) Parere conforme sulla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (doc. A 2-146/88)	59
9. Protocolli all'accordo di cooperazione CEE-Siria ***	
a) Parere conforme sul protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità (doc. A 2-97/88)	60
b) Parere conforme sulla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (doc. A 2-98/88)	60
10. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione ad agenti chimici o altri ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (doc. A 2-186/88)	61
11. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione al benzene ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione al benzene durante il lavoro (Quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE (doc. A 2-189/88)	640
12. Azione comunitaria AIM ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria — informatica avanzata in medicina in Europa (AIM) — Azione esplorativa — (doc. A 2-173/88)	65
13. Pubblicità dei documenti contabili di enti creditizi e istituti finanziari ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) sulla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta della Commissione relativa a una direttiva concernente gli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali stabilite in uno membro, di enti creditizi e di istituti finanziari aventi sede sociale fuori di tale Stato membro (doc. A 2-184/88)	66

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	95
2. Cile (discussione e votazione)	96
3. Calamità naturali (discussione e votazione)	96
4. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)	97
5. Afghanistan (discussione e votazione)	99
6. Birmania (discussione e votazione)	99

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
7. Relazioni CEE-COMECON (discussione e votazione)	100
8. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo (seguito della discussione) *	100
9. Esposizione universale «Siviglia 1992» (discussione)	100
10. Denominazione della galleria sotto la Manica (discussione)	100
11. Approvazione del processo verbale e dell'addendum che vi si riferisce	101
12. Specialità farmaceutiche (votazione) ** I	101
13. Prodotti di cacao e di cioccolato (votazione) ** I	102
14. Conservazione degli uccelli selvatici (votazione) ** I	102
15. Commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate da estinzione (votazione)	104
16. Lacuna giuridica nel settore della multiproprietà (votazione)	104
17. Azione comunitaria nel settore delle costruzioni (votazione)	104
18. Relazioni CEE-COMECON (votazione)	104
19. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo (votazione) *	105
20. Ordine del giorno della prossima seduta	107

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Cile	
Risoluzione sui risultati del Plebiscito costituzionale svoltosi in Cile (Risoluzione comune sui doc. B 2-851, 856, 862, 874, 876, 878/88)	108
2. Calamità naturali	
a) Risoluzione sull'attuazione e il coordinamento di un'azione comunitaria diretta allo scopo di lottare contro gli incendi nelle regioni mediterranee (doc. B 2-800/88)	109
b) Risoluzione sulle recenti inondazioni nel Sud della Francia (doc. B 2-810/88) ..	110
c) Risoluzione sui danni provocati dalle gravissime inondazioni verificatesi nella zona di Alcazar de San Juan (Ciudad Real) (doc. B 2-827/88)	110
d) Risoluzione sull'aiuto alla Giamaica colpita dall'uragano Gilbert (doc. B 2-850/88)	111
3. Diritti dell'uomo	
a) Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Siria (Risoluzione comune sui doc. B 2-850/88 e B 2-860/88)	112
b) Risoluzione sulla violazione dei diritti umani dei rimpatriati in Salvador (doc. B 2-808/88)	113
c) Risoluzione sui prigionieri politici in Corea del Sud (doc. B 2-809/88)	115
d) Risoluzione sulla situazione dei protestanti in Romania (doc. B 2-818/88)	115
e) Risoluzione sui diritti del singolo in Unione Sovietica (doc. B 2-820/88)	116
f) Risoluzione sugli assassinii rimasti impuniti in Brasile (doc. B 2-825/88)	117
g) Risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Iran (doc. B 2-826/88)	118
h) Risoluzione sui diritti dell'uomo nella Guinea equatoriale (doc. B 2-848/88) ...	119
i) Risoluzione sull'assassinio di 7 persone in Nicaragua (doc. B 2-858/88)	120
j) Risoluzione sull'arresto del sindacalista Machmoud Masawri in Israele (doc. B 2-859/88)	121

(*segue*)

4	Afghanistan	
	Risoluzione sui recenti avvenimenti in Afghanistan e Pakistan (Risoluzione comune sui doc B 2-819/88 e B 2-847/88)	122
5	Birmania	
	Risoluzione sull'oppressione in Birmania (Risoluzione comune sui doc B 2-802/88 e B 2-831/88)	123
6	Specialità medicinali ** I	
	Proposta di direttiva I (COM(87) 697 def)	123
	Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al consiglio relativa a una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e relative alle specialità medicinali (doc A 2-175/88)	128
	Proposta di direttiva II	129
	Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e relative alle specialità medicinali e che prevedono norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni (doc A 2-175/88)	131
	Proposta di direttiva III	131
	Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali derivati da sangue umano (doc A 2-175/88)	134
	Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione prima lettura) recante un parere del parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio al Consiglio relativa a una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (doc A 2-175/88)	136
7	Prodotti di cacao e di cioccolato ** I	
	Proposta di direttiva (COM(87) 581 def) approvata	137
	Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio in merito a una direttiva recante nona modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (doc A 2-182/88)	137
8	Conservazione degli uccelli selvatici	
	Risoluzione sull'applicazione nella Comunità europea della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (doc A 2-181/88)	137
9	Commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione	
	Risoluzione sull'applicazione nella Comunità europea del regolamento comunitario relativo alla CITES (regolamento (CEE) n 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, la cosiddetta Convenzione di Washington) (A 2-180/88)	142
10	Lacuna giuridica nel settore della multiproprietà	
	Risoluzione sulla necessità di colmare la lacuna giuridica nel settore della multiproprietà (doc A 2-199/88)	148
11	Azione comunitaria nel settore delle costruzioni	
	Risoluzione sulla necessità di un'azione comunitaria nel settore delle costruzioni (doc A 2-188/88)	150

12. Relazione CEE-COMECON	
Risoluzione sulle relazioni della CE con gli Stati extraeuropei membri del CMAE (doc. A 2-204/88)	152
13. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo	
Proposta modificata di regolamento (COM(88) 272 def.)	156
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (doc. A 2-206/88)	161

88/C 290/05

Processo verbale della seduta di venerdì 14 ottobre 1988

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	171
2. Petizioni	171
3. Presentazione di documenti	172
4. Procedura senza relazione	172
5. Trasporti combinati internazionali ferrovia/strada (votazione) *	173
6. Accordo di concertazione Comunità-COST (votazione) *	173
7. Ora legale (votazione) ** I	173
8. Esposizione universale «Siviglia 1992» (votazione)	173
9. Denominazione della galleria sotto la Manica (votazione)	174
10. Aiuto ai produttori nel settore del luppolo (votazione) *	174
11. Evoluzione tecnologica in Asia orientale e sudorientale (votazione)	174
12. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	175
13. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	175
14. Calendario delle prossime sedute	175
15. Interruzione della sessione	175

Parte seconda: testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione	
a) Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comune intesa alla ricostituzione degli uliveti danneggiati dal gelo in alcune regioni elleniche nel 1987: approvata	176
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore di agrumi comunitari: approvata	
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comune d'urgenza a favore delle zone agricole delle regioni di Valenza e Murcia (Spagna): approvata	
(COM(88) 284 def. — doc. C 2-88/88)	176
b) Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (COM(88) 313 def. — doc. C 2-98/88): approvata	176
c) Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo a un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo: approvata	
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3838/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo: approvata	
(COM(88) 327 def. — doc. C 2-103/88)	176
d) Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un'aiuto al consumo di burro (COM(88) 379 def. — doc. C 2-105/88): approvata	176

(*segue*)

2	Trasporti combinati internazionali di merci strada-ferrovia *	
	Proposta di decisione (COM(88) 247 def) approvata	176
	Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea, la Finlandia, la Jugoslavia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, relativo ai trasporti combinati internazionali di merci strada-ferrovia (doc A 2-208/88)	176
3	Accordo di concertazione Comunità-COST *	
	Proposta di decisione (COM(88) 17 def) approvata	177
	Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione sulla conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST su sette progetti di azione concertata nel settore dell'ambiente (doc A 2-185/88)	177
4	Ora legale ** I	
	Proposta di quinta direttiva (COM(88) 401 def) approvata	177
	Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una quinta direttiva del Consiglio sulle disposizioni relative all'ora legale (doc A 2-195/88)	178
5	Esposizione universale «Siviglia 1992»	
	Risoluzione sulla commemorazione del quinto centenario della scoperta dell'America e l'organizzazione dell'Esposizione universale «Siviglia 1992» (doc A 2-174/88)	178
6	Denominazione della galleria sotto la Manica	
	Risoluzione sulla proposta di denominare la galleria sotto la Manica «Tunnel Winston Churchill — Jean Monnet»	181
7	Aiuto ai produttori nel settore del luppolo *	
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1987 (COM(88) 507 def) approvata	182
8	Evoluzione tecnologica in Asia orientale e sudorientale	
	Risoluzione sulla necessità per la Comunità europea di un'informazione tempestiva sugli sviluppi tecnologici e industriali in Asia orientale e sudorientale (doc A 2-207/88)	182

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 1988/1989

Seduta dal 10 al 14 ottobre 1988

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 10 OTTOBRE 1988

(88/C 290/01)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DI LORD PLUMB***Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 16 settembre 1988.

2. Commemorazione

Il presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria dell'on. De Ferranti, scomparso il 24 settembre 1988.

L'Assemblea osserva un minuto di silenzio.

3. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

Il presidente comunica che le competenti autorità francesi gli hanno presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, detta richiesta è trasmessa alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Lunedì 10 ottobre 1988

5. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica il mandato degli on. Vitale, Travaglini, Schiavinato, Dermaux e Buron.

6. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che gli on. Maceratini e Lecanuet gli hanno presentato per iscritto, rispettivamente il 1° ottobre e il 10 ottobre 1988 le loro dimissioni da deputati al Parlamento.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezione dei deputati al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, l'Assemblea constata le vacanze.

Il presidente comunica poi che le competenti autorità italiane lo hanno informato della sostituzione dell'on. Maceratini con l'on. Marco Cellai e le competenti autorità francesi della sostituzione dell'on. Lecanuet con l'on. Jean-Paul Hugot.

Porge il benvenuto ai nuovi colleghi e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

Intervengono gli on.

— West, per ringraziare il presidente del suo intervento a favore di condannati a morte in Sudafrica;

— Andrews, il quale chiede che siano prese tutte le misure atte a evitare incidenti in occasione del discorso che il Papa pronuncerà domani in Parlamento;

— McMahon, il quale chiede che il presidente della commissione per gli affari istituzionali faccia una dichiarazione sulle reazioni registratesi nella sua commissione dopo il discorso tenuto a Bruges dal primo ministro britannico sul futuro sviluppo della Comunità;

— Pearce, sull'intervento dell'on. West;

— Ford, che, riferendosi all'articolo 131 del regolamento, chiede di sapere su quale base regolamentare potrebbe rispondere a delle affermazioni riguardantilo fatte dall'on. Le Pen in seno all'ufficio di presidenza ampliato (il presidente risponde che gli sarà trasmesso il testo di tali affermazioni, cui egli potrà reagire);

— Telkämper, sul sovraccarico di lavoro cui deve far fronte il personale del Parlamento e la sentenza della Corte di giustizia sulle competenze delle istituzioni

della Comunità (il presidente comunica che l'ufficio di presidenza sta esaminando la prima questione e che l'Assemblea sarà informata in tempo utile sulla seconda);

— Tomlinson, su una dichiarazione fatta dal presidente dopo il succitato discorso del primo ministro britannico;

— Paisley, sull'intervento dell'on. Andrews;

— Sutra, sull'intervento dell'on. Tomlinson;

— Suarez Gonzales, per protestare contro la lunghezza di questi interventi effettuati in inizio di seduta, che non riguardano l'ordine del giorno e diminuiscono in misura corrispondente il tempo di parola a disposizione degli oratori.

7. Petizioni

La presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

— dalla sig. C. Kay, una petizione sulla discriminazione per mancato riconoscimento della pensione vedovile prevista all'articolo VI della «Bundesentschädigungsgesetz-Schlussgesetz» (Legge federale sul risarcimento) del 14 settembre 1965 (n. 308/88);

— dal «Frigruppo S.p.A.», una petizione sugli ostacoli alla libera circolazione delle merci provenienti da altri Stati membri della CEE (n. 309/88);

— dalla «Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati», una petizione sul collocamento al lavoro (n. 310/88);

— dalla sig. ra M. G. Sørensen, una petizione sul trasferimento o rimborso dei contributi obbligatori dal sistema pensionistico statale danese al nuovo fondo pensioni britannico (n. 311/88);

— dal sig. A. J. Mortensen, una petizione sulla protesta contro il comune di Ronnede, la provincia di Storstrøm e il governo danese (n. 312/88);

— dal sig. E. C. Fraser, una petizione sull'estensione delle pensioni su base percentuale agli anziani e ai bisognosi (n. 313/88);

— dal sig. A. Ventura, una petizione su una contravvenzione per superamento del limite di velocità consentito (n. 314/88);

— dal sig. J. Cunningham, una petizione su una petizione in vista di una riforma dell'esame per il conseguimento del diploma irlandese rilasciato a conclusione degli studi secondari (n. 315/88),

Lunedì 10 ottobre 1988

— dal sig. A. Da Cruz, una petizione sulla richiesta relativa alla sistemazione di un posteggio per taxi dinanzi al centro Borschette (n. 316/88);

— dal sig. E. Mencoboni, una petizione sulle trattative sulle pensioni ed erogazione di interessi (n. 317/88);

— dal sig. E. Ekonomoy, una petizione sull'abolizione della doppia imposizione in ambito comunitario (n. 318/88);

— dal sig. P. Norregaard H.A., una petizione sull'obbligo di residenza per coloro che ricevono una pensione anticipata (n. 319/88);

— dalla sig. ra E. Worbs, una petizione sul riconoscimento statale in Belgio di un diploma tedesco di assistente sociale (n. 320/88);

— dal sig. A. Gazenbeek, una petizione sull'inquinamento ambientale provocato dalla musica di sottofondo (n. 321/88);

— dal sig. R. Wohlers, una petizione sulla salvaguardia dell'Antartico e delle sue acque (n. 322/88)

— dal sig. David e Ann Hornsby, una petizione sul rifiuto di concedere a stranieri l'autorizzazione ad aprire una scuola di lingue in Grecia (n. 323/88);

— dalla sig. ra I. Schmeisser-Bottino, una petizione sulla discriminazione di funzionari «locali» al Consolato d'Italia a Norimberga (n. 324/88);

— dal sig. J. A. Dodds, una petizione sul diritto dei cittadini della Comunità di votare e di essere eletti in qualsiasi Stato membro (n. 325/88);

— dall'Acted («Association for Community based Training/Education/Development»), una petizione sulla riduzione delle indennità versate ai tirocinanti FAS (n. 326/88);

— dal sig. M. Leisten, una petizione su un incidente provocato per truffare una società di assicurazioni (n. 327/88);

— dalla sig. ra L. Hügler, una petizione per l'annullamento di una sentenza francese in materia di diritto di un figlio (n. 328/88);

— dal «patronato ACLI», una petizione sulle disposizioni della legislazione italiana in materia di liquidazione delle rate di pensione incompatibili con il diritto comunitario (n. 329/88);

— dalla sig. ra C. Grams, una petizione sull'applicazione della legislazione CEE nella provincia autonoma di Bolzano (Italia) (n. 330/88);

— dal sig. Brink-Jensen, una petizione sulle restrizioni in Danimarca alla guida di automobili registrate all'estero (n. 331/88);

— dal «Campaign for equal state pension ages» (Campagna per la parità delle età pensionabili), una petizione sulle discriminazioni fra uomini e donne in materia di requisiti d'età per la concessione di pensioni (n. 332/88)

— dalla ditta A. Marcia, una petizione sul progetto «Turismo sociale internazionale» (n. 333/88);

— dai coniugi Haese, una petizione sull'insediamento di una fabbrica di automobili della Daimler-Benz AG nella «Rheinaue» di Rastatt (n. 334/88).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

8. Autorizzazione a elaborare relazioni

La commissione per i problemi economici e monetari è autorizzata a elaborare due relazioni su una comunicazione e un documento di lavoro della Commissione, relativi alla fiscalità indiretta.

La commissione per la politica regionale è autorizzata a elaborare una relazione sulla prima relazione di attività della Commissione sui Programmi mediterranei integrati (PMI).

La commissione per lo sviluppo è autorizzata a elaborare una relazione sulle attività dell'assemblea paritetica ACP-CEE nel 1988.

9. Competenza delle commissioni

La commissione per l'agricoltura è competente per parere sulle proposte della Commissione concernenti i prodotti del tabacco (doc. C 2-305 e 306/87) (competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente — relatore: on. Andrews).

La commissione per gli affari sociali è competente per parere sul problema del diritto di voto degli emigranti alle elezioni comunali (COM(88) 371 def.) (competente per il merito: commissione giuridica; già competente per parere: commissione politica).

10. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

Significato delle sigle utilizzate

POLI: Commissione politica

AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione

BILA: Commissione per i bilanci

ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia

RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne

GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

ASOC: Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale

TRAS: Commissione per i trasporti

AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'occupazione e lo sport

SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

CONT: Commissione per il controllo di bilancio

ISTI: Commissione per gli affari istituzionali

DONN: Commissione per i diritti della donna

PETI: Commissione per le petizioni

REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

ATTO: Commissione temporanea Atto unico

Lunedì 10 ottobre 1988

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento che instaura una facilitazione di finanziamento per l'importazione di prodotti agricoli della Comunità dai paesi in via di sviluppo;
- II. una direttiva recante le modalità per la concessione di crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico per i prodotti agricoli (doc. C 2-143/88)

deferite alle commissioni:

SVIL: merito

AGRI, BILA: parere

— Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento relativo ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno
- II. un regolamento del Consiglio relativo al rafforzamento del controllo dell'applicazione della normativa veterinaria
- III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1468/81 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola

(doc. C 2-144/88)

deferite alle commissioni:

AGRI: merito

AMBI: parere

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che adotta un programma di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari (1989-1993) (doc. C 2-145/88)

deferita alle commissioni:

ENER: merito

BILA, AMBI: parere

— Orientamento comune adottato dal Consiglio il 23 e 24 giugno 1988 per l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (doc. C 2-146/88)

deferito alle commissioni:

AGRI: merito

BILA: parere

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, la Svezia e la Jugoslavia relativo ai trasporti combinati internazionali di merci ferrovia/strada (ATC) (Doc. C 2-148/88)

deferita alle commissioni:

TRAS: merito

RELA: parere

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1987 (doc. C 2-157/88)

deferita alle commissioni:

AGRI: merito

BILA: parere

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulla commemorazione del quinto centenario della scoperta dell'America e l'organizzazione dell'esposizione universale «Siviglia 1992». Relatore: on. Escuder Croft (doc. A 2-174/88)

— *I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 697 def. — doc. C 2-293/87) concernenti:

- I. una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali
- II. una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevedono norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni
- III. una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali derivati da sangue umano
- IV. una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legisla-

Lunedì 10 ottobre 1988

tive, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

Relatore: on. Valverde

(doc. A 2-175/88)

— Relazione della commissione per gli affari istituzionali sui risultati ottenuti dall'applicazione dell'Atto unico. Relatore: on. Graziani (doc. A 2-176/88)

— Relazione della commissione per gli affari istituzionali concernente la relazione del Consiglio delle Comunità europee sui progressi realizzati nel 1987 sulla via dell'Unione europea. Relatore: on. Valverde (doc. A 2-177/88)

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione su un'iniziativa comunitaria in vista della conclusione di una convenzione sulla pesca nel Mediterraneo. Relatore: on. Stavru (doc. A 2-178/88)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori in merito all'applicazione della convenzione di Berna (sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa) e della convenzione di Bonn (sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica) nella Comunità europea. Relatore: on. Muntingh (doc. A 2-179/88)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'applicazione nella Comunità europea del regolamento comunitario relativo alla CITES (regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, la cosiddetta Convenzione di Washington). Relatore: on. Muntingh (doc. A 2-180/88)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'applicazione nella Comunità europea della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Relatore: on. Muntingh (doc. A 2-181/88)

— *Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 658 def. — doc. C 2-288/87) relativa a una direttiva concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nella Comunità e all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g. Relatrice: on. Lentz-Cornette (doc. A 2-182/88)

— **I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consu-

matori sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al consiglio (COM(87) 581 def. — doc. C 2-281/87) in merito a una direttiva recante nona modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Relatore: on. Nordmann (doc. A 2-183/88)

— *Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 17 def. — doc. C 2-311/87) relativa a una decisione concernente la conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST relativo a sette progetti di azione concertata nel settore dell'ambiente. Relatore: on. Robles Piquer (doc. A 2-185/88)

— *Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 340 def. — doc. C 2-109/88) concernente un regolamento relativo all'attuazione di un programma di azione nel campo dell'infrastruttura in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti del 1992. Relatore: on. Hoffmann (doc. A 2-187/88)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla necessità di un'azione comunitaria nel settore delle costruzioni. Relatore: on. Bueno Vicente (doc. A 2-188/88)

— *Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 117 def. — doc. C 2-63/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Relatore: on. Wijsenbeek (doc. A 2-190/88)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla terza richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Pannella. Relatore: on. Donnez (doc. A 2-191/88)

— Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sulla conservazione del patrimonio architettonico e archeologico della Comunità. Relatore: on. Rubert de Ventos (doc. A 2-192/88)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità recante modifica dell'articolo 36, paragrafi 1 e 5 del regolamento. Relatore: on. Amadei (doc. A 2-193/88)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità per una modifica degli articoli 37 e 63 del regolamento del Parlamento europeo. Relatore: on. Newton Dunn (doc. A 2-194/88)

Lunedì 10 ottobre 1988

— ****I** Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 401 def. — doc. C 2-111/88) concernente una quinta direttiva sulle disposizioni relative all'ora legale. Relatore: on. Newton Dunn (doc. A 2-195/88)

— Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sull'insegnamento delle lingue comunitarie nella Comunità europea. Relatore: on. Garriga Polledo (doc. A 2-196/88)

— ***Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 97 def. — doc. C 2-48/88) concernente un regolamento (CEE) sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Relatore: on. Mihr (doc. A 2-197/88)**

— Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sul commercio internazionale di servizi. Relatore: on. Grimaldos (doc. A 2-198/88)

— Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla necessità di colmare la lacuna giuridica nel settore della multiproprietà. Relatore: on. Garcia Amigo (doc. A 2-199/88)

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla lotta contro la cecità e sulla sua prevenzione nel Terzo Mondo. Relatore: on. Vergeer (doc. A 2-200/88)

— Relazione della commissione politica sulla relazione del Consiglio delle Comunità europee concernente progressi realizzati nel 1987 sulla via dell'Unione europea (doc. C 2-292/87). Relatore: on. Planas Puchades (doc. A 2-201/88)

— Relazione della commissione politica sulla proposta di denominare il tunnel sotto la Manica: «Tunnel Winston Churchill — Jean Monnet». Relatore: on. Pflimlin (doc. A 2-202/88)

— ****I** Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 98 def. — doc. C 2-36/88) concernente una decisione relativa al piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (SPES). Relatrice: on. Peus (doc. A 2-203/88)

— Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulle relazioni della CEE con gli Stati extraeuropei membri del Comecon. Relatore: on. Seeler (doc. A 2-204/88)

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulle cooperative e il movimento cooperativo nell'ambito della politica di sviluppo. Relatore: on. Trivelli (doc. A 2-205/88)

— ***Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 272 def. — doc. C 2-75/88) concernente un regolamento che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo. Relatore: on. Thareau (doc. A 2-206/88)**

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla necessità per la Comunità europea di un'informazione tempestiva sugli sviluppi tecnologici e industriali in Asia orientale e sudorientale. Relatore: on. Turner (doc. A 2-207/88)

— ***Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 247 def. — doc. C 2-148/88) relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, la Svezia e la Jugoslavia relativo ai trasporti combinati internazionali di merci ferroviaria/strada (ATC). Relatore: on. Anastassopoulos (doc. A 2-208/88)**

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— ****II** (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria — informatica avanzata in medicina in Europa (AIM) Azione esplorativa — (doc. C 2-138/88). Relatore: on. Wedekind (doc. A 2-173/88)

— ****II** (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini concernente una posizione comune del Consiglio su una direttiva concernente gli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari aventi sede sociale fuori di tale Stato membro (doc. C 2-94/88). Relatrice: on. Vayssade (doc. A 2-184/88)

— ****II** (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori concernente la posizione comune del Consiglio su una direttiva che modifica la direttiva 80/1107/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (doc. C 2-91/88). Relatore: on. Sherlock (doc. A 2-186/88)

— ****II** (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione

Lunedì 10 ottobre 1988

dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori relativa alla posizione Comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione al benzene (ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (doc. C 2-93/88). Relatrice: on. Schleicher (doc. A 2-189/88)

— **II (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'approvazione di una prima direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (doc. C 2-132/88). Relatore: on. Turner (doc. A 2-209/88)

— **II (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione in una società quotata in borsa (doc. C 2-139/88). Relatore: on. Prout (doc. A 2-210/88)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— Interrogazione orale con discussione degli on. Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, Vanleren Berghe, a nome del gruppo del PPE, Arias Cañete, a nome del gruppo democratico europeo, Barbarella, a nome del gruppo comunista e apparentati, Scrivener, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Pasty, a nome del gruppo dell'alleanza democratica europea, Calvo Ortega, a nome del gruppo non iscritti, Cot, *presidente della commissione per i bilanci* e Schön, a nome della commissione per il controllo di bilancio, alla Commissione: Esecuzione del bilancio delle Comunità per l'esercizio 1988 (Procedura «Notenboom») (doc. B 2-633/88)

— Interrogazione orale con discussione degli on. Schmid e Fich, a nome del gruppo socialista, alla Commissione: misure connesse ai risultati della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare (doc. B 2-795/88)

e) le seguenti interrogazione orali

degli on. Maij-Weggen, Rogalla, Fitzgerald, De Vries, Habsburg, Saridakis, Ewing, Hutton, Efremidis, McMahon, Filinis, Oppenheim, Alvarez de Paz, Lalor, Fitzsimons, Alavanos, Dessylas, Cabezon Alonso, Ewing, Rabbethge, Dury, Suarez Gonzales, Pearce, Efremidis, Dessylas, Banotti, Gerontopoulos, McMahon, Pranchère, Iversen, Arbeloa Muru, Vandemeulebroucke, Alavanos, Ulburghs, Cornelissen, Valverde,

Cassidy, Scott-Hopkins, Graziani, Efremidis, Alavanos, Dessylas, Calvo Ortega, Banotti, Raftery, Hammerich, Romeos, Mouchel, Cervera Cardona, Zahorka, McCartin, Pranchère, Maffre-Baugè, Le Roux, Lord Bethell, Fitzgerald, Ewing, Cabezon Alonso, Seal, McMahon, Vandemeulebroucke, Sapena Granell, Brok, Andrews, Barrett, Hoon, Killilea, Lomas, Crawley, Mattina, Caño Pinto, Kolokotronis, Christensen, Mizzau, Newton Dunn, Hughes, Bloch von Blottnitz, von Wogau, Ulburghs, Ford, Squarcialupi e Pearce per il tempo delle interrogazioni dell'11 e 12 ottobre 1988, conformemente all'articolo 60 del regolamento (doc. B 2-794/88);

f) le seguenti proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru sull'elaborazione di un programma di sviluppo regionale (doc. B 2-632/88)

deferita alla commissione:

REGI: merito

BILA: parere

— Proposta di risoluzione degli on. Griffiths, Quin, D. Martin, Collins, Desama, Madeira, Sakellariou, Avgerinos, Romeos, Mattina, Happart, Belo, Arbeloa Muru, D'Ancona e Salisch sull'incidenza della realizzazione del mercato interno sull'occupazione e sul reddito nelle regioni più deboli della Comunità europea (doc. B 2-634/88)

deferita alle commissioni:

REGI: merito

ASOC: parere

— proposta di risoluzione degli on. N. Pisoni, Borgo, Chiabrande, F. Pisoni, Costanzo, Gaibisso, Giummarra e Mizzau sulla sospensione del prelievo supplementare di corresponsabilità sui cereali (doc. B 2-635/88)

deferita alle commissioni:

AGRI: merito

BILA: parere

— proposta di risoluzione degli on. Cassanmagnago Cerretti, Maij-Weggen, Gaibisso, Carvalho Cardoso, F. Pisoni, Vergeer, Lentz-Cornette, N. Pisoni, Borgo e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sull'urgenza di misure comunitarie in materia di trasporto e smaltimento di rifiuti tossici (doc. B 2-636/88)

deferita alle commissioni:

TRAS: merito

AMBI: parere

— proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulla dimensione sociale dell'instaurazione del mercato interno (doc. B 2-637/88)

deferita alla commissione: ASOC: merito

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulle garanzie di libertà della per-

Lunedì 10 ottobre 1988

sona e il divieto di controlli di routine sull'identità di persone non sospette negli Stati membri della Comunità (doc. B 2-638/88)

deferita alla commissione: GIUR: merito

— proposta di risoluzione dell'on. Staes sulla protezione del lupo nella Columbia britannica (doc. B 2-639/88)

deferita alla commissione: AMBI: merito

— proposta di risoluzione dell'on. Avgerinos sulla necessità di un ulteriore sostegno comunitario al programma dimostrativo di liquefazione e di gassificazione dei combustibili solidi (doc. B 2-755/88)

deferita alle commissioni:

ENER: merito

ECON, BILA: parere

— proposta di risoluzione dell'on. Kolokotronis sul pericolo derivante dal calo delle nascite e sull'adozione di una politica di sostegno delle famiglie numerose (doc. B 2-756/88)

deferita alle commissioni:

ASOC: merito

DONN, GIOV: parere

— proposta di risoluzione degli on. Compasso, De Eulate Peñaranda, Amadei, Amaral, Andenna, André, Antoniozzi, Arbeloa Muru, Aboim Inglez, Avgerinos, Cassanmagnago Cerretti, Chinaud, Condeso, Costanzo, De Gucht, De Pasquale, Di Bartolomei, Donnez, Fourçans, Gadioux, Gaibisso, Gasoliba i Böhm, Gawronski, Graziani, Hutton, Iodice, Ligios, Louwes, Maher, Mattina, Moroni, B. Nielsen, Pannella, Papapietro, M. Pereira, Pimenta, Segre, Starita, Trivelli, Valenzi, Vitale e Guarraci sull'istituzione a Castellammare di Stabia, nella reggia di Quisisana, di un Istituto europeo per il restauro e le ricerche di nuove e avanzate tecnologie per la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico (doc. B 2-757/88)

deferita alla commissione: GIOV: merito

— proposta di risoluzione dell'on. Compasso su una carta dei diritti umani e civili dei lavoratori extracomunitari (doc. B 2-758/88)

deferita alle commissioni:

GIUR: merito

GIOV, ASOC: parere

— proposta di risoluzione della on. Dury sul rischio di incendio creato dalle schiume di poliuretano nei mobili (doc. B 2-759/88)

deferita alla commissione: AMBI: merito

— proposta di risoluzione degli on. Costanzo, Borgo, N. Pisoni, Chiabrande, Gaibisso, F. Pisoni e Giummarra sulla crisi nel settore delle carni suine (doc. B 2-760/88)

deferita alle commissioni:

AGRI: merito

BILA: parere

— proposta di risoluzione dell'on. Hughes sull'eccessiva esposizione dei cittadini britannici alle radiazioni (doc. B 2-761/88)

deferita alla commissione: AMBI: merito

— proposta di risoluzione degli on. Hughes e Glinne sulla sicurezza dei pullman a lungo percorso (doc. B 2-762/88)

deferita alle commissioni:

TRAS: merito

AMBI: parere

— proposta di risoluzione degli on. Fraga, Eulate Peñaranda e Romera sullo sviluppo delle infrastrutture degli aeroporti regionali della Comunità europea (doc. B 2-763/88)

deferita alle commissioni:

REGI: merito

TRAS: parere

— proposta di risoluzione della on. Cassanmagnago Cerretti sullo statuto della società europea (doc. B 2-764/88)

deferita alle commissioni:

GIUR: merito

ECON: parere

— proposta di risoluzione dell'on. Marck sugli esami basati sulla scelta multipla (doc. B 2-765/88)

deferita alle commissioni:

GIOV: merito

GIUR: parere

— proposta di risoluzione dell'on. Bird sulla sicurezza civile e il mercato interno (doc. B 2-766/88)

deferita alla commissione: GIUR: merito

— proposta di risoluzione dell'on. Remacle sull'introduzione nel calcolo della potenza fiscale del veicolo anche della velocità massima che quest'ultimo può raggiungere (doc. B 2-767/88)

deferita alle commissioni:

TRAS: merito

ECON, AMBI: parere

— proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sul indebitamento degli ACP e la protezione dell'ambiente (doc. B 2-768/88)

deferita alle commissioni:

SVIL: merito

AMBI, BILA: parere

— proposta di risoluzione dell'on. Pearce sulla parità di applicazione della legislazione comunitaria negli Stati membri per il 1992 e la produzione e vendita di articoli di commercio (doc. B 2-769/88)

deferita alla commissione: ECON: merito

g) le seguenti dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento:

— dichiarazione scritta dell'on. Simmonds sui diritti dei genitori naturali ad avere informazioni sui propri figli in adozione (n. 13/88);

Lunedì 10 ottobre 1988

— dichiarazione scritta dell'on. Marshall su «La Glasnost e la situazione della comunità dei refusenik» (n. 14/88);

h) dalla Commissione:

— Promemoria della Commissione delle Comunità europee sulla fissazione dei tassi di prelievo CECA e la stesura del bilancio operativo della CECA per il 1989 (doc. C 2-147/88)

deferito alle commissioni:

BILA: (merito)

ECON, ENER, ASOC: parere

11. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

La presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

— Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, siglato a Bruxelles il 25 febbraio 1988

— Protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

— Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati Arabi Uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra

— Protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

— Protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

— Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, siglato a Bruxelles il 14 maggio 1987, per il periodo 1° luglio 1987 — 30 giugno 1990.

12. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il presidente ricorda che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 125.940), cui sono proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento)

Lunedì 10 e martedì 11 ottobre

— Nessuna richiesta di modifica

Mercoledì 12 ottobre

— Su richiesta della Commissione, l'interrogazione orale alla Commissione sull'esecuzione del bilancio 1988 (doc. B 2-633/88), prevista con il numero 276 del progetto di ordine del giorno della seduta di giovedì, viene anticipata e iscritta all'ordine del giorno della seduta di mercoledì, dopo la raccomandazione per la seconda lettura sulla pubblicità dei documenti contabili (doc. A 2-184/88)

Giovedì 13 ottobre

— La relazione dell'on. Cornelissen sulle risorse proprie (n. 279 del (P. o. G.)), non essendo stata adottata in commissione, viene ritirata dall'ordine del giorno

— Su richiesta della commissione politica, è iscritta, come ultimo punto dell'ordine del giorno di giovedì, la relazione dell'on. Pflimlin sulla proposta di denominare la galleria sotto la Manica: «Tunnel Winston Churchill — Jean Monnet» (doc. A 2-202/88)

L'ordine del giorno della seduta di giovedì si presenta quindi come segue:

Relazione dell'on. Seeler sulle relazioni CEE-CAEM

Eventualmente, seguito dell'ordine del giorno di mercoledì

Relazione dell'on. Escuder Croft sull'esposizione universale «Siviglia 1992»

Relazione dell'on. Pflimlin sulla proposta di nuova denominazione della galleria sotto la Manica.

Lunedì 10 ottobre 1988

Venerdì 14 ottobre

— La relazione dell'on. Wettig sulle quote lattiere (n. 282 del P. o. G.), non adottata in commissione, viene ritirata dall'ordine del giorno

— La relazione dell'on. Newton Dunn sull'ora legale (doc. A 2-195/88), rientrante nella procedura di cooperazione, sarà esaminata senza discussione e posta in votazione nella seduta di venerdì.

Interviene l'on. Colom i Naval.

L'ordine dei lavori è così fissato.

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)

— Richiesta della Commissione per una proposta di regolamento che fissa l'importo degli aiuti ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1987 (COM(88) 507 def.) (Motivazione della richiesta di applicazione della procedura d'urgenza: l'aiuto dovrebbe essere messo a disposizione dei produttori a partire dal mese di ottobre, per consentire loro di programmare la produzione in piena cognizione delle misure strutturali previste).

La richiesta sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della seduta di domani.

L'ordine dei lavori è così fissato.

13. Termine per la presentazione di emendamenti

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto, eccezion fatta per la relazione dell'on. Seeler (doc. A 2-204/88) e la relazione dell'on. Thareau (doc. A 2-206/88), per le quali il termine è prorogato alle 19.00 di oggi.

14. Tempo di parola

Il tempo di parola per la presente tornata è così ripartito, sulla base dell'articolo 83 del regolamento:

— *Tempo di parola complessivo per la seduta di lunedì 10*

Relatori: 10 minuti (2 × 5')

Relatori per parere: 8 minuti (complessivamente)

Commissione: 20 minuti

Deputati 60 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 15 minuti

Gruppo del partito popolare europeo: 11 minuti

Gruppo democratico europeo: 7 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 6 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 6 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 4 minuti

Gruppo Arcobaleno: 4 minuti

Gruppo delle destre europee: 3 minuti

Non iscritti: 4 minuti

— *Tempo di parola complessivo per la seduta di martedì 11*

Relatori: 55 minuti (1 × 5')

Relatori per parere: 14 minuti (complessivamente)

Commissione: 55 minuti (complessivamente)

Deputati: 300 minuti così suddivisi

Gruppo socialista: 90 minuti

Gruppo del partito popolare europeo: 63 minuti

Gruppo democratico europeo: 37 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 27 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 25 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 17 minuti

Gruppo Arcobaleno: 13 minuti

Gruppo delle destre europee: 11 minuti

Non iscritti: 17 minuti

— *Tempo di parola complessivo per la seduta di mercoledì 12*

Relatori: 25 minuti (5 × 5')

Interrogante: 5 minuti

Relatori per parere: 14 minuti (complessivamente)

Commissione: 30 minuti (complessivamente)

Deputati: 240 minuti così suddivisi

Gruppo socialista: 71 minuti

Gruppo del partito popolare europeo: 50 minuti

Lunedì 10 ottobre 1988

Gruppo democratico europeo: 30 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 22 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 20 minuti
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 14 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 10 minuti
 Gruppo delle destre europee: 9 minuti
 Non iscritti: 14 minuti

— *Tempo di parola complessivo per la seduta di giovedì 13* (eccezion fatta per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)

Relatori: 15 minuti (3 x 5')
 Relatori per parere: 2 minuti (complessivamente)
 Commissione: 15 minuti (complessivamente)
 Deputati: 150 minuti così suddivisi
 Gruppo socialista: 43 minuti
 Gruppo del partito popolare europeo: 31 minuti
 Gruppo democratico europeo: 18 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 14 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 13 minuti
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 9 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 7 minuti
 Gruppo delle destre europee: 6 minuti
 Non iscritti: 9 minuti

15. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo delle destre europee, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Cellai a membro della commissione politica e della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

16. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato (discussione e votazione)

L'on. Donnez illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla terza richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella (doc. A 2-191/88).

Interviene l'on. Negri, non iscritto.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda*).

17. Nuova legislazione commerciale degli Stati Uniti (discussione)

L'ordine del giorno reca una dichiarazione della Commissione.

Il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sulle conseguenze per la Comunità europea dell'entrata in vigore della nuova legislazione commerciale degli Stati Uniti d'America.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, i deputati possono, per un periodo di tempo complessivo di 30 minuti, porre domande brevi e precise per ottenere delucidazioni su determinati punti della dichiarazione, a meno che il Parlamento decida di far seguire una discussione a detta dichiarazione. Comunica che il gruppo democratico europeo ha chiesto che la dichiarazione sia seguita da una discussione.

Il Parlamento accoglie la richiesta di cui sopra.

Su proposta del presidente, il termine per l'eventuale presentazione di proposte di risoluzione è fissato alle 20.00 di oggi e il termine per la relativa presentazione di emendamenti è fissato alle 17.00 di domani.

Intervengono gli on. Seeler, a nome del gruppo socialista, Mallet, a nome del gruppo del PPE e come presidente della commissione per le relazioni economiche esterne.

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

Intervengono gli on. Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Baillot, gruppo comunista e apparentati, Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lataillade, a nome del gruppo ADE, Zahorka, Kilby e Rossetti e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

18. Politica comune dei trasporti e Bacino Mediterraneo (discussione)

L'on. Rossetti illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulle priorità della politica comune dei trasporti con particolare riferimento allo sviluppo del Bacino Mediterraneo (doc. A 2-167/88).

Lunedì 10 ottobre 1988

Intervengono gli on. Sapena, a nome del gruppo socialista, Anastassopulos, *presidente della commissione per i trasporti* e a nome del gruppo del PPE, Romera, a nome del gruppo democratico europeo, Santana Lopes, Nitsch, a nome del gruppo Arcobaleno, Coderch, non iscritto, Lagakos, Coimbra Martins e Miranda da Silva e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 11*).

19. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 11 ottobre, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 11.30, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00

— Discussioni su problemi di attualità (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

— Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

— Raccomandazione per la seconda lettura sull'esposizione ad agenti chimici **II

— Raccomandazione per la seconda lettura sui rischi derivanti dal benzene **II

— Relazioni degli on.

Valverde sui medicinali **I

Squarcialupi sui rischi di incidenti connessi a talune attività industriali *

Nordmann sulla cioccolata **I

Lentz-Cornette sulle carni macinate *

Squarcialupi sulla qualità dell'aria in ambienti chiusi

Graziani sulla tutela del pedone

Muntingh sulle Convenzioni di Berna e di Bonn

Muntingh sugli uccelli selvatici

Muntingh sulla flora e la fauna minacciate di estinzione

(alle 11.45)

— Seduta solenne: Allocuzione di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II

(dalle 15.00 alle 16.30)

— Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti)

— Tempo delle interrogazioni (al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

(Le seduta termina alle 19.10)

Enrico VINCI
Segretario generale

Horst SEEFELD
Vicepresidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

— doc. A2-191/88

DECISIONE

sulla terza richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella*Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella, trasmessa in data 27 febbraio 1987 dal Ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana,
- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
- visto l'articolo 5 del suo Regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A2-191/88);

1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione a essa attinente all'autorità competente della Repubblica italiana.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, causa 101-63 (Wagner/Fohrmann e Krier), pag. 397, nonché la sentenza emessa nella causa 149/85 (Wybot/Faure), Raccolta 1986, pag. 2403

Lunedì 10 ottobre 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 ottobre 1988

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANDREWS, ANTONIOZZI, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BORGO, BOUTOS, DE BREMOND D'ARS, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CELLAI, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COTTRELL, CROUX, CURRY, DANKERT, DEL DUCA, DERMAUX, DE PASQUALE, DESAMA, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMOPOULOS, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON C., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LATAILLADE, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, MUNS ALBUIXCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PAISLEY, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PARODI, PEARCE, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIQUET, PIRKL, PISONI N., PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PORDEA, POULSEN, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, TOKSVIG, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, WURTZ, ZARGES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988

(88/C 290/02)

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene l'on. McMahon per chiedere alla Commissione se è disposta a fare oggi, attraverso il commissario competente, una dichiarazione sui diritti dei lavoratori (il presidente comunica che sottoporrà la questione alla Commissione).

2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su argomenti di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo I, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione degli on. Christodoulou, Anastassopoulos, Stavru, Saridakis, Giannakou-Koutsikou, Gerontopoulos, Lambrias, Tzunis, Klepsch, a nome del gruppo del PPE e Musso, a nome del gruppo ADE, sull'attuazione e il coordinamento di un'azione comunitaria diretta allo scopo di lottare contro gli incendi nelle regioni mediterranee (doc. B 2-800/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Antony, a nome del gruppo delle destre europee, sulla scoperta di nuove fosse comuni in Unione Sovietica (doc. B 2-801/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'oppressione in Birmania (doc. B 2-802/88);

— proposta di risoluzione degli on. Compasso e Schiavinato, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla lotta contro la mafia (doc. B 2-803/88);

— proposta di risoluzione degli on. Larive, Müns, Gasoliba i Böhm, Fourçans, Compasso e Schiavinato, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul doping nello sport (doc. B 2-804/88);

— proposta di risoluzione degli on. Tridente e Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla tortura e le servizie in Siria (doc. B 2-805/88);

— proposta di risoluzione della on. Bloch von Blotnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla chiusura della centrale nucleare di Cattenom (doc. B 2-806/88);

— proposta di risoluzione degli on. Bloch von Blotnitz e Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla caccia agli uccelli migratori (doc. B 2-807/88);

— proposta di risoluzione degli on. Tridente e Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla violazione dei diritti umani dei rimpatriati in Salvador (doc. B 2-808/88);

— proposta di risoluzione degli on. Tridente e Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sui prigionieri politici in Corea del Sud (doc. B 2-809/88);

— proposta di risoluzione degli on. Veil, Gasoliba i Böhm, Wolff, Wurth-Polfer, Scrivener, Baur, Delorozoy, Dermaux, De Bremond d'Ars e Fourçans, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle inondazioni di Nîmes in Francia (doc. B 2-810/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Devèze, a nome del gruppo delle destre europee, sulle quote lattiere e l'esaurimento delle scorte di latte in polvere e di burro (doc. B 2-811/88)

— proposta di risoluzione degli on. Petronio e Antony, a nome del gruppo delle destre europee, sugli scontri etnici nel Nagorny-Karabak (doc. B 2-812/88);

— proposta di risoluzione della on. Lehideux, a nome delle destre europee, sull'espansione dell'epidemia di AIDS (doc. B 2-813/88);

— proposta di risoluzione degli on. Le Chevallier e Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sul ripristino della pena di morte (doc. B 2-815/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Le Chevallier, a nome del gruppo delle destre europee, sulle piogge diluviali e le inondazioni di Nîmes (doc. B 2-816/88);

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Martedì 11 ottobre 1988

- proposta di risoluzione dell'on. Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, sull'industria automobilistica (doc. B 2-817/88);
- proposta di risoluzione di Sir Fred Catherwood e altri, sulla situazione dei protestanti in Romania (doc. B 2-818/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sui recenti avvenimenti in Afghanistan e Pakistan (doc. B 2-819/88);
- proposta di risoluzione degli on. Veil, De Gucht, André, Nordmann, Wolff, Beyer De Ryke, M. Pereira e Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sui diritti del singolo in Unione Sovietica (doc. B 2-820/88);
- proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Anglade, Lataillade, Vernier, Fitzgerald, Lalor, Guermeur, Ewing, Coste-Floret, Baudouin, Killilea, Lemass e Pasty, a nome del gruppo RADE, sul collocamento sul mercato della pillola abortiva RU 486 (doc. B 2-821/88);
- proposta di risoluzione degli on. Romeos, Avgerinos, Collins, Weber e Muntingh, a nome del gruppo socialista, sugli incendi in Grecia (doc. B 2-822/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Eyraud, a nome del gruppo socialista, sulla carcerazione di Bektas Erdogan (doc. B 2-823/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla detenzione di Liu Qing, fondatore della «tribuna 5 aprile» in Cina (doc. B 2-824/88) (ritirata);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sugli assassinii rimasti impuniti in Brasile (doc. B 2-825/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Iran (doc. B 2-826/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Grimaldos, a nome del gruppo socialista, sui danni provocati dalle gravissime inondazioni verificatesi nella zona di Alcazar de S. Juan (Ciudad Real) (doc. B 2-827/88);
- proposta di risoluzione degli on. Wagner, Arndt, Walter, Abens, Wohlfart, Weber, Schmid, Vittinghoff, Rothley e Viehoff, a nome del gruppo socialista, sulla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee contro la centrale nucleare di Cattenom (doc. B 2-828/88);
- proposta di risoluzione degli on. Sakellariou, Hänsch e Garcia Raya, a nome del gruppo socialista, sul finanziamento USA dei contras in Nicaragua (doc. B 2-829/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Arias Cañete, a nome del gruppo democratico europeo, sulle inondazioni a Malaga e Ciudad Real (doc. B 2-830/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, sul colpo di stato e sulla repressione in Birmania (doc. B 2-831/88);
- proposta di risoluzione degli on. Squarcialupi, Graziani, Iversen, Le Roux, Alavanos, Barros Moura, Puerta Gutierrez e Filinis, a nome del gruppo comuni-
- sta e apparentati, sull'invasione di cavallette in Sudan (doc. B 2-832/88);
- proposta di risoluzione degli on. McCartin, Clinton, Raftery e O'Donnell, a nome del gruppo del PPE, sul recente accordo sulle importazioni di burro dalla Nuova Zelanda (doc. B 2-833/88);
- proposta di risoluzione degli on. Lehideux, Buttafuoco, Petronio e Antony, a nome del gruppo delle destre europee, sui recenti moti popolari in Algeria (doc. B 2-840/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Collinot, a nome del gruppo delle destre europee, sulla situazione in Cile (doc. B 2-841/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee, sulla convocazione di un referendum in Unione Sovietica (doc. B 2-842/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Lucas Pires, a nome del gruppo del PPE, sulla pace in Africa australe (doc. B 2-843/88);
- proposta di risoluzione degli on. Vanleren Berghe, Mallet, Debatisse, Fontaine, Chanterie e Klepsch sulla catastrofe naturale che ha colpito la città di Nîmes (doc. B 2-844/88);
- proposta di risoluzione degli on. Vanleren Berghe, Mallet, Fontaine, Chanterie e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sull'aiuto di carattere umanitario da fornire ai profughi iracheni in Turchia (doc. B 2-845/88);
- proposta di risoluzione degli on. Abelin, Fontaine, Vanleren Berghe, Mallet e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sulle continue violenze perpetrate nei confronti delle popolazioni armene che vivono nell'Azerbaidjan (doc. B 2-846/88);
- proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Tzunis, Pöttering, Penders, Chanterie, Boot e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sulla situazione in Afghanistan (doc. B 2-847/88);
- proposta di risoluzione degli on. De Backer, Vergeer, Cassanmagnago Cerretti, Rabbetghe, Clinton, Klepsch e Ferrer, a nome del gruppo del PPE, sui diritti dell'uomo nella Guinea equatoriale (doc. B 2-848/88);
- proposta di risoluzione degli on. Banotti, Tzunis, Penders, Chanterie e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sulla situazione in Cambogia (doc. B 2-849/88);
- proposta di risoluzione degli on. Brok, De Backer e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sull'aiuto alla Giamaica colpita dall'uragano Gilbert (doc. B 2-850/88);
- proposta di risoluzione degli on. Maij-Weggen, Ferrer i Casals, Fontaine, Giannakou-Koutsikou, Langes, Lentz-Cornette, Ligios, Mertens, F. Pisoni e Klepsch, sul risultato del plebiscito costituzionale svoltosi in Cile (doc. B 2-851/88);
- proposta di risoluzione degli on. Garaikoetxea, Kuijpers e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sull'indebitamento del Terzo Mondo (doc. B 2-852/88);
- proposta di risoluzione degli on. Maffre-Baugé e Perez Royo, a nome del gruppo comunista e apparen-

Martedì 11 ottobre 1988

tati, sui danni provocati da violenti temporali nelle regioni meridionali della Spagna e della Francia (doc. B 2-853/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'oppressione delle minoranze e sulla distruzione della vita culturale in Romania (doc. B 2-854/88);

— proposta di risoluzione degli on. Eyraud, Fuillet e Sutra, a nome del gruppo socialista, sulle inondazioni verificatesi a Nîmes (doc. B 2-855/88);

— proposta di risoluzione degli on. Gadioux, Marinho, Bagett Bozzo, Saby e Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, e Medeiros Ferreira sulla situazione in Cile (doc. B 2-856/88);

— proposta di risoluzione degli on. Garcia Arias, Garcia Raya, Baron Crespo, Grusol e Bird, a nome del gruppo socialista, sulle conseguenze dell'uragano «Gilbert» nell'area dei Caraibi e in Messico (doc. B 2-857/88);

— proposta di risoluzione degli on. Lentz, Maij-Weggen, Marck e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sull'assassinio dei figli dei politici dell'opposizione in Nicaragua (doc. B 2-858/88);

— proposta di risoluzione degli on. Ulburghs, Hindley, Balfe, Squarcialupi, D. Martin, Vittinghoff, Hoon, Staes, Megahy, Tongue, Stewart, McMahon, Huckfield, Coderch, Ford, Morris, Vayssade, Marinaro, Telkämper, Falconer, Tridente, Diez de Rivera e van der Lek sull'arresto del sindacalista Machmoud Masrawi (doc. B 2-859/88);

— proposta di risoluzione degli on. Ulburghs, Hindley, Bombard, Adam, McMahon, Tongue, Megahy, Staes, Huckfield, Stewart, Hoon, D. Martin, Ciccionesere, Bloch von Blottnitz, Pannella, Morris, Diez de Rivera, Negri, van der Lek, Telkämper, Falconer, Ford, Balfe, Marinaro, Squarcialupi e Roelants du Vivier sulle torture di detenuti politici in Siria (doc. B 2-860/88);

— proposta di risoluzione degli on. Trivelli, Wurtz, Cinciari Rodano, Castellina, Miranda da Silva, Iversen, Filinis, Perez Royo e Efremidis, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulle elezioni in Sudafrica (doc. B 2-861/88);

— proposta di risoluzione degli on. Kuijpers, Gairakoetxea, Vandemeulebroucke e Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sul plebiscito in Cile (doc. B 2-862/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Guermeur, Ewing, Flanagan, Papon, Gauthier, Musso, Lataillade, Killilea, Lalor, Lemass e Andrews, a nome del gruppo RADE, sulla mancanza del mandato negoziale in vista del rinnovo della Convenzione di Lomé (doc. B 2-863/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Marleix, Lalor, Killilea, Andrews, Papon, Musso, Lataillade, Lemass e Gauthier, a nome del gruppo RADE, sull'esaurimento delle scorte di latte in polvere e pericoli per l'esecuzione dell'aiuto alimentare della Comunità (doc. B 2-864/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Musso, Lataillade, Coste-Floret, Papon, Gauthier, Kill-

ilea e Andrews, a nome del gruppo RADE, sull'inondazione che ha devastato la città di Nîmes (doc. B 2-865/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Lalor, Musso, Papon, Boutos, Killilea, Lemass, Andrews, Lataillade, Coste-Floret e Gauthier, a nome del gruppo RADE, sul referendum in Cile (doc. B 2-866/88);

— proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, de la Malène, Lalor, Boutos, Papon, Lataillade, Gauthier, Killilea e Andrews, a nome del gruppo RADE, sul colpo di stato a Haiti (doc. B 2-867/88);

— proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, de la Malène, Lalor, Boutos, Killilea, Musso, Lataillade, Andrews, Lemass, Papon e Gauthier, a nome del gruppo RADE, sulla situazione in Afghanistan (doc. B 2-868/88);

— proposta di risoluzione degli on. Flanagan, de la Malène, Lalor, Gauthier, Lataillade, Killilea, Papon e Lemass, a nome del gruppo RADE, sul ristabilimento della democrazia in Birmania (doc. B 2-869/88);

— proposta di risoluzione degli on. Baudouin, de la Malène, Lalor, Coste-Floret, Lataillade, Musso, Killilea, Papon e Gauthier, a nome del gruppo RADE, sul doping ai Giochi Olimpici di Seul (doc. B 2-870/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Thome-Patenôtre, Papon, Lataillade, Killilea, Boutos, Andres, Lemass, Gauthier e Musso, a nome del gruppo RADE, sul rischio di imminente sterminio dell'elefante africano (doc. B 2-871/88);

— proposta di risoluzione degli on. Robles Piquer e De Courcy Ling, a nome del gruppo democratico europeo, sul plebiscito in Cile (doc. B 2-872/88);

— proposta di risoluzione degli on. Cervetti, Boserup, Filinis, Alavanos, Barros Moura, Barbarella, Barzanti, Bonaccini, Carossino, Castellina, Cinciari Rodano, De Pasquale, Fanti, Ferrero, Galluzzi, Gatti Graziani, Marinaro, Papapietro, Raggio, Rossi, Rossetti, Segre, Squarcialupi, Trivelli e Trupia sulle manifestazioni popolari in Algeria (doc. B 2-873/88);

— proposta di risoluzione degli on. Barbarella, Miranda da Silva, Perez Royo, Cervetti, Pranchère, Efremidis, Filinis e Iversen, a nome del gruppo comunista e apparentati, sul plebiscito in Cile (doc. B 2-874/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Gerontopoulos, a nome del gruppo del PPE, sulla lotta contro l'uso di sostanze anabolizzanti (doc. B 2-875/88);

— proposta di risoluzione degli on. Medina Ortega, Amaral, Barbarella, e Escuder Croft, quest'ultimo, a nome del gruppo democratico europeo, sulla situazione in Cile (doc. B 2-876/88);

— proposta di risoluzione degli on. Price, Beumer, Seeler, Beyer De Ryke, Banotti, Brookes, Collins, Cornelissen, Croux, Danker, Herman, McMahon, Maij-Weggen, Marshall, D. Martin, Normanton, O'Malley, Rogalla, Rothley, Simons, Toksvig, Turner, Von der Vring e Wedekind sull'offerta della Minorco S. A. di rilevare la «Consolidated Gold Fields PLC» (doc. B 2-877/88);

Martedì 11 ottobre 1988

— proposta di risoluzione dell'on. Amaral, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla situazione in Cile (doc. B 2-878/88).

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 13 ottobre dalle 10.00 alle 13.00.

3. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 507 def. — doc. C 2-157/88) concernente un regolamento (CEE) che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1987.

Interviene l'on. Früh che fornisce il parere della commissione per l'agricoltura, competente per il merito.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta del 14 ottobre e il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 17.00 di mercoledì 12 ottobre.

4. Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici o altri (discussione)II**

L'on. Sherlock illustra la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, riguardante la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici durante il lavoro (doc. C 2-91/88) (doc. A 2-186/88).

Il presidente fa rilevare che l'emendamento n. 12 è stato dichiarato irricevibile.

Intervengono gli on. Vittinghoff, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo del PPE, Brok, Collins, Poulsen, a nome del gruppo democratico europeo, Fitzgerald, a nome del gruppo RADE, il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, e la on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori*, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Marin risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi pro-*

cesso verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 22).

5. Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al benzene (discussione)II**

La on. Schleicher illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione al benzene (quinta direttiva particolare ai sensi della direttiva 80/1107/CEE) (doc. C 2-93/88) (doc. A 2-189/88).

Intervengono gli on. Vittinghoff, a nome del gruppo socialista, Sherlock, a nome del gruppo democratico europeo, Van der Waal, non iscritto, Falconer, il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS GUILLERMO
PERINAT ELIO

Vicepresidente

Intervengono l'on. Falconer, il sig. Marin, l'on. Falconer, il sig. Marin, le on. Schleicher, relatrice, e Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori*, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Marin risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 23).*

Specialità medicinali (discussione)I**

L'on. Valverde illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela doc. C 2-293/87) concernenti:

- I. una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali
- II. una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/318/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevedono norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni
- III. una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali derivati da sangue umano

Martedì 11 ottobre 1988

IV. una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

(doc. A 2-175/88).

Intervengono gli on. Avgerinos, a nome del gruppo socialista, Banotti, a nome del gruppo del PPE, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Iversen, a nome del gruppo comunista e apparentati, Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lataillade, a nome del gruppo RADE, Hammerich, a nome del gruppo Arcobaleno, Cantalamessa, a nome del gruppo delle destre europee, Ulburghs, non iscritto, van der Lek, Caroline Jackson, la quale rivolge delle domande alla Commissione, Banotti, e il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 ottobre, parte prima, punto 12*).

7. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (discussione)*

La on. Squarcialupi illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 124 def. e COM(88) 124 de./2 — doc. C 2-34/88) concernente una direttiva che modifica per la seconda volta la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (doc. A 2-164/88).

Intervengono le on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori*, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo del PPE, e Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo.

La discussione viene qui interrotta; riprenderà nel pomeriggio (*vedi successivo punto 11*).

(La seduta è sospesa alle 11.30).

(Dalle 11.45 alle 12.30 il Parlamento è riunito in seduta solenne in occasione della visita di S. S. Papa Giovanni Paolo II) (1)

(La seduta è ripresa alle 15.00)

(1) In applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento, il presidente ha espulso dall'Aula l'on. Paisley, che aveva disturbato la seduta solenne.

PRESIDENZA DELL'ON. ROMEOS

Vicepresidente

8. Nuova legislazione commerciale degli Stati Uniti

La presidenza comunica di aver ricevuto, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, con richiesta di votazione sollecita per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione sul protezionismo degli Stati Uniti, sei proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione degli on. Arndt, Hänsch, Lagakos, Motchane, Seeler, Baron Crespo, Planas, Glinne, Zagari, Metten, Woltjer e Focke, a nome del gruppo socialista, sul protezionismo degli Stati Uniti (doc. B 2-834/88);

— proposta di risoluzione degli on. Cassidy e Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, sull'entrata in vigore della legge statunitense del 1988 relativa al commercio multisettoriale e alla concorrenza (doc. B 2-835/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Lalor, Ewing, Lataillade, Bochou, Mouchel, Musso, Pasty, Guermeur, Fitzgerald e Barrett, sulla nuova legislazione commerciale americana (doc. B 2-836/88);

— proposta di risoluzione degli on. Piquet, Alavanos, Miranda da Silva, Perez Royo, Filinis e Rossetti sulle misure commerciali americane che violano le norme del GATT (doc. B 2-837/88);

— proposta di risoluzione degli on. Gasoliba i Böhm e Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla legge commerciale statunitense (doc. B 2-838/88);

— proposta di risoluzione degli on. von Wogau e Zahorka, a nome del gruppo del PPE, sull'entrata in vigore dell'«Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988» (doc. B 2-839/88).

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà all'inizio della seduta di domani e che il termine per la presentazione di emendamenti a dette proposte di risoluzione è fissato alle 17.00 di oggi.

Intervengono gli on.

— van der Lek, il quale protesta contro il fatto che l'ingresso alle tribune sia stato chiuso al pubblico prima dell'inizio della seduta solenne e chiede che l'ufficio di presidenza esamini questo problema, che si verifica in occasione della visita di capi di Stato (il presidente comunica che deferirà la questione all'ufficio di presidenza e al Collegio dei Questori)

— Tongue, la quale chiede che l'ufficio di presidenza indoghi sulla scomparsa, in previsione dell'arrivo del

Martedì 11 ottobre 1988

Papa, di sculture di nudi esposte nei locali del Parlamento (il presidente risponde che darà corso alla richiesta)

— Price, il quale chiede che la Commissione faccia una dichiarazione per precisare la sua posizione in merito a un'offerta pubblica di acquisto riguardante la società «Consolidated Gold Fields»

Lalor, il quale chiede che sia rispettata la durata prevista per il tempo delle interrogazioni e che questo non sia amputato della durata degli interventi precedenti

— il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, che, rispondendo all'on. Price, fa rilevare che il commissario responsabile esaminerà la richiesta e terrà il suo autore al corrente degli sviluppi.

9. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti iscritti)

Il presidente comunica che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 64 del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, discussioni iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani.

L'elenco comprende 41 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. CILE

- 841/88 del gruppo delle destre europee
- 851/88 del gruppo PPE
- 856/88 del gruppo socialista
- 862/88 del gruppo Arcobaleno
- 866/88 del gruppo ADE
- 872/88 del gruppo democratico europeo
- 874/88 del gruppo comunista
- 876/88 del gruppo democratico europeo
- 878/88 del gruppo liberale

II. CATASTROFI NATURALI

- 800/88 del gruppo PPE: Grecia
- 822/88 del gruppo socialista: Grecia

- 810/88 del gruppo liberale: Francia
- 816/88 del gruppo delle destre europee: Francia
- 844/88 del gruppo PPE: Francia
- 855/88 del gruppo socialista: Francia
- 865/88 del gruppo ADE: Francia
- 853/88 del gruppo comunista: Francia/Spagna
- 827/88 del gruppo socialista: Spagna
- 830/88 del gruppo democratico europeo: Spagna
- 850/88 del gruppo PPE: Urugano Gilbert
- 857/88 del gruppo socialista: Urugano Gilbert

III. DIRITTI DELL'UOMO

- 805/88 del gruppo Arcobaleno: Siria
- 860/88 dell'on. Ulbrughes e altri: Siria
- 808/88 del gruppo Arcobaleno: Salvador
- 809/88 del gruppo Arcobaleno: Corea del Sud
- 818/88 di Sir Fred Catherwood e altri: Romania
- 854/88 del gruppo liberale: Romania
- 820/88 del gruppo liberale: URSS
- 823/88 del gruppo socialista: Turchia
- 824/88 del gruppo socialista: Cina
- 825/88 del gruppo socialista: Brasile
- 826/88 del gruppo socialista: Iran
- 848/88 del gruppo PPE: Guinea Equatoriale
- 858/88 del gruppo PPE: Nicaragua
- 859/88 dell'on. Ulbrughes e altri: Israele

IV. AFGHANISTAN

- 819/88 del gruppo democratico europeo
- 847/88 del gruppo PPE
- 868/88 del gruppo RADE

V. BIRMANIA

- 802/88 del gruppo liberale
- 831/88 del gruppo democratico europeo
- 869/88 del gruppo RADE.

Martedì 11 ottobre 1988

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 64 del regolamento, il tempo di parola complessivo per le discussioni è ripartito come segue salvo eventuali cambiamenti nell'elenco:

- Per uno degli autori: 2 minuti
- Deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 19.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

10. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

Il presidente esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, ai ministri degli affari esteri e alla Commissione (doc. B 2-794/88).

Interrogazioni al Consiglio

All'interrogazione n. 1 della on. Maij-Weggen sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 2 dell'on. Rogalla: Capi di Stati e di governi — controllo parlamentare

Il sig. Pangalos, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rogalla e McMahon

N. 3 dell'on. Fitzgerald: Azioni per lottare contro la disoccupazione

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Fitzgerald, Marshall, Efremidis e Alvarez de Paz.

N. 4 dell'on. De Vries: Distruzione delle foreste brasiliane e N. 7 della on. Ewing: Deforestazione nel Sarawak (Malesia orientale)

Il sig. Pangalos risponde alle interrogazioni e a una domanda complementare della on. Ewing.

Interviene l'on. Killilea.

Il sig. Pangalos risponde poi a domande complementari degli on. Hughes, Alavanos, Alvarez de Paz e Habsburg.

N. 5 dell'on. Habsburg: Protezione del patrimonio culturale cristiano in Turchia e N. 6 dell'on. Saridakis: Protezione del patrimonio culturale ellenico e cristiano nella zona occupata di Cipro

Il sig. Pangalos risponde alle interrogazioni e alla domanda complementari degli on. Habsburg e Saridakis

N. 8 dell'on. Hutton: Partecipazione di deputati a riunioni del Consiglio

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hutton, Elliott, Seeler e Croux.

N. 9 dell'on. Efremidis: Direttive sullo spazio sociale unico.

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Efremidis, Papakiriakis, Boutos e McMahon.

INTERROGAZIONI AI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI

All'interrogazione n. 18 dell'on. Cabezon Alonso sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 19 della on. Ewing: Espatrio di ebrei sovietici

Il sig. Pangalos, *presidente dei ministri degli affari esteri*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ewing, Marshall, Duetoff e Boutos.

N. 20 della on. Rabbethge: Diritti dell'uomo nei campi dell'ANC in Angola e in Africa australe

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rabbethge, Pearce e Duetoff.

All'interrogazione n. 21 della on. Dury sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 22 dell'on. Suarez Gonzales: Rapporto sui diritti umani a Cuba

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Suarez Gonzales.

N. 23 dell'on. Pearce: Stupefacenti

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Pearce.

Martedì 11 ottobre 1988

N. 24 dell'on. Efremidis: Processo Kutlu-Sargin

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Efremidis.

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

11. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (seguito della discussione)*

Interviene nel seguito della discussione l'on. Alavanos, gruppo comunista.

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO DIDÒ

Vicepresidente

Intervengono gli on. van der Lek, gruppo Arcobaleno, Cano Pinto, il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, la on. Squarcialupi, relatrice e il sig. Clinton Davis.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani, alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 12*).

12. Prodotti di cacao e di cioccolato (discussione)I**

L'on. Nordmann illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM((7) 581 def. — doc. C 2-281/87) in merito a una direttiva recante nona modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (doc. A 2-183/88).

Intervengono gli on. O'Malley, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Elliott, a nome del gruppo socialista, Banotti, a nome del gruppo PPE, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Diez de Rivera e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 ottobre, parte prima, punto 13*).

13. Importazioni di carni macinate e di carni in pezzi (discussione)*

La on. Lentz Cornette illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la prote-

zione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 658 def. — doc. C 2-288/87) relativa a una direttiva concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nella Comunità e all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g. (doc. A 2-182/88); interviene anche a nome del gruppo PPE.

Intervengono le on. Tongue, a nome del gruppo socialista, Boot, a nome del gruppo del PPE, e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 13*).

14. Qualità dell'aria in ambienti chiusi (discussione)

La on. Squarcialupi illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla qualità dell'aria in ambienti chiusi (doc. A 2-156/88).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Vittinghoff, a nome del gruppo socialista, Lentz-Cornette, a nome del gruppo del PPE, Diez de Rivera, non iscritta, Llorca Vilaplana, a nome del gruppo democratico europeo, e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 14*).

15. Protezione del pedone

L'on. Graziani illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla protezione del pedone e la carta europea dei diritti del pedone (doc. A 2-154/88).

Intervengono gli on. Belo, a nome del gruppo socialista, Banotti, a nome del gruppo del PPE, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Squarcialupi, gruppo comunista, Ulburghs, non iscritto, Kuijpers, gruppo Arcobaleno, Lambrias, Mizzau, il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, e il rela-

Martedì 11 ottobre 1988

tore, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Clinton Davis risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 15*).

16. Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (discussione)

L'on. Muntingh illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, in merito all'applicazione della Convenzione di Berna (sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa) e della Convenzione di Bonn (sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica) nella Comunità europea (doc. A 2-179/88).

(La seduta è sospesa alle 19.00 e ripresa alle 21.00).

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Eyraud, a nome del gruppo socialista Squarcialupi, gruppo comunista, Lentz-Cornette, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale, Lataillade, a nome del gruppo ADE, Roelants du Vivier, gruppo Arcobaleno, Pranchère, gruppo comunista, Maher, Pasty, Barros Moura, S. Martin.

L'on. Pranchère chiede, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio della relazione in commissione.

Il presidente pone in votazione la richiesta di rinvio in commissione, che l'Assemblea respinge con votazione elettronica.

Interviene nel seguito della discussione il signor Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 16*).

17. Conservazione degli uccelli selvatici (discussione)

L'on. Muntingh illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione

dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'applicazione nella Comunità europea della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (doc. A 2-181/88).

Intervengono gli on. Pery, del gruppo socialista, Chanterie, gruppo PPE, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, De March, gruppo comunista, la quale chiede, sulla base dell'articolo 103, del regolamento, il rinvio della relazione in commissione, Wijsenbeek e il relatore il quale chiede, con l'appoggio di più di tredici deputati, la constatazione del numero legale (articolo 89, paragrafo 3).

Il presidente constata che il numero legale non è presente. Sulla base dell'interpretazione del paragrafo 1 dell'articolo 103, il Parlamento continua la discussione.

Intervengono gli on. Wijsenbeek, nel seguito della discussione, Eyraud, sulla procedura, e, nel seguito della discussione, Thome-Patenôtre, Filinis e Pimenta e il signor Clinton Davis, *membro della commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 ottobre, parte prima, punto 8*).

18. Commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (discussione)

L'on. Muntingh illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'applicazione nella Comunità europea del regolamento comunitario relativo alla CITES (regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3. 12. 1982 relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, la cosiddetta Convenzione di Washington (doc. A 2-180/88).

Intervengono la on. Lentz-Cornette, a nome del gruppo PPE, e il signor Clinton Davis, *membro della commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 ottobre, parte prima, punto 9*).

Martedì 11 ottobre 1988

19. Ordine del giorno della prossima seduta

(alle 12.00):

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 11 ottobre, è stato così fissato:

Votazione

- eventualmente, sulle proposte di risoluzione sul protezionismo americano
- sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (eccezion fatta per le votazioni legate all'applicazione dell'Atto unico)

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

- Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)
- Decisione sulla richiesta di votazione sollectia per 6 proposte di risoluzione sul protezionismo americano.
- Raccomandazione per la seconda lettura su un'azione comunitaria AIM **II
- Raccomandazione per la seconda lettura sulla pubblicità dei documenti contabili degli enti creditizi **II
- Interrogazione orale con discussione alla Commissione sull'esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1988
- Relazioni degli on.

(alle 17.00)

Votazione

- sui pareri conformi contenuti nelle relazioni Hitzi-grath sui protocolli CEE-Israele e Patterson su un protocollo CEE-Siria
- sui documenti legati all'applicazione dell' Atto unico (doc. A 2-186, 189, 175, 183 e, eventualmente, 173 e 184/88)

(dalle 18.15 alle 19.45)

- tempo delle interrogazioni alla Commissione

Garcia Amigo sulla multiproprietà

Bueno Vicente sul settore delle costruzioni

(dalle 19.45 alle 20.00)

Thareau sugli aiuti transitori al reddito agricolo *

- seguito dato ai pareri del Parlamento

(La seduta termina alle 23.25)

Enrico VINCI
Segretario generale

François MUSSO
Vicepresidente

Martedì 11 ottobre 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'11 ottobre 1988

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONIVER, BOOT, BORGIO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BROOKES, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, BUTTAUFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DELOROZOY, DE MARCH, DERMAUX, DE PASQUALE, DESAMA, DEBATISSE, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMOPOULOS, DÖNNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IODICE, IPPOLITO, IVERSEN, JACKSON C., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PALMIERI, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR,

Martedì 11 ottobre 1988

TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1988

(88/C 290/03)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇOIS MUSSO

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on.

— Bombard, sulla rimozione di sculture di nudi in occasione della visita del Papa;

— Ford, il quale chiede che il collegio dei questori e la commissione per il regolamento si occupino dell'incidente provocato dall'on. Paisley in apertura della seduta solenne;

— Arndt, sull'intervento dell'on. Bombard;

— Barros Moura e Lucas Pires sui ritardi che si registrano nella pubblicazione della versione portoghese dei resoconti integrali delle sedute (il presidente risponde che l'ufficio di presidenza sta esaminando la questione);

— Curry, sull'intervento dell'on. Bombard;

— Fitzgerald, per congratularsi con la presidenza e il personale per il modo in cui hanno affrontato il suddetto incidente provocato dall'on. Paisley.

2. Deferimento in commissione

La commissione politica è competente per parere sulla proposta della Commissione concernente una risoluzione relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia (doc. C 2-108/88) (competente per il merito: commissione giuridica — già competenti per parere: commissione per la gioventù e la cultura e commissione per gli affari sociali).

3. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto dalla Commissione le seguenti proposte di storno di stanziamenti:

— proposta di storno di stanziamenti n. 2/88, da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per il 1988 (doc. C 2-141/88)

deferita alla commissione: CONT: merito;

— proposta di storno di stanziamenti n. 3/88, da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per il 1988 (doc. C 2-142/88)

deferita alla commissione: BILA: merito;

Significato delle sigle utilizzate

POLI: Commissione politica

AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione

BILA: Commissione per i bilanci

ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia

RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne

GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

ASOC: Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale

TRAS: Commissione per i trasporti

AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'occupazione e lo sport

SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

CONT: Commissione per il controllo di bilancio

ISTI: Commissione per gli affari istituzionali

DONN: Commissione per i diritti della donna

PETI: Commissione per le petizioni

REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

ATTO: Commissione temporanea Atto unico

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II): procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Mercoledì 12 ottobre 1988

— proposta di storno di stanziamenti n. 10/88, da capitolo a capitolo, all'interno della sezione IV — Corte di giustizia — del bilancio generale delle Comunità europee per il 1988 (doc. C 2-149/88)

deferita alla commissione: CONT: merito;

— proposta di storno di stanziamenti n. 6/88, da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — parte B, del bilancio generale delle Comunità europee per il 1988 (doc. C 2-150/88)

deferita alle commissioni:

CONT: merito,

BILA: parere;

— proposta di storno di stanziamenti n. 7/88, da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per il 1988 (doc. C 2-155/88)

deferita alla commissione: BILA: merito;

— proposta di storno di stanziamenti n. 9/88, da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per il 1988 (doc. C 2-156/88)

deferita alla commissione: BILA: merito.

4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)

Il presidente comunica che, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sono state presentate le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Punto III «Diritti dell'uomo»

— Obiezione del gruppo delle destre europee, volta a inserire la sua proposta di risoluzione sul ripristino della pena di morte (doc. B 2-815/88)

L'obiezione è respinta con AN (DR)

Votanti: 210,
Favorevoli: 10,
Contrari: 199,
Astentui: 1

— Obiezione del gruppo socialista volta a inserire la sua proposta di risoluzione sul finanziamento USA dei contras in Nicaragua (doc. B 2-829/88) dopo la proposta di risoluzione del gruppo PPE concernente anche il Nicaragua.

L'obiezione è respinta con VE.

Punto IV «Afghanistan»

— Obiezione del gruppo socialista e del gruppo ARC volta a sostituire questo punto con un nuovo punto «Centrale nucleare di Cattenom» comprendente le proposte di risoluzione del gruppo ARC (doc. B 2-806/88) e del gruppo socialista (doc. B 2-828/88)

l'obiezione è respinta con AN (PPE)

Votanti: 233,
Favorevoli: 106,
Contrari: 125,
Astentui: 2

Punto V «Birmania»

— Obiezione del gruppo delle destre europee volta a sostituire questo punto con un nuovo punto «Algeria» comprendente le proposte di risoluzione del gruppo delle destre europee sui recenti moti popolari in Algeria (doc. B 2-840/88) e dell'on. Cervetti e altri sulle manifestazioni popolari in Algeria (doc. B 2-873/88)

l'obiezione è respinta con AN (DR)

Votanti: 230,
Favorevoli: 16,
Contrari: 211,
Astentui: 3

— Obiezione del gruppo socialista e del gruppo ARC volta a sostituire questo punto con un nuovo punto «Centrale nucleare di Cattenom» comprendente le proposte di risoluzione del gruppo ARC (doc. B 2-806/88) e del gruppo socialista (doc. B 2-828/88)

l'obiezione è respinta con AN (ARC)

Votanti: 244,
Favorevoli: 113,
Contrari: 125,
Astentui: 6

5. Decisione su una richiesta di votazione sollecita

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecita per 6 proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione delle Comunità europee sul protezionismo degli Stati Uniti (*vedi processo verbale della seduta di martedì, 11 ottobre, parte prima, punto 8*):

L'Assemblea accoglie la richiesta.

La votazione sul merito delle suddette proposte di risoluzione si svolgerà oggi alle 12.00 (*vedi successivo punto 10*)

Mercoledì 12 ottobre 1988

6. Azione comunitaria AIM (discussione) ** II

L'on. Wedekind illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata dalla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria — informatica avanzata in medicina in Europa (AIM) — azione esplorativa (doc. C 2-138/88) (A 2-173/88).

Intervengono gli on. Schinzel, a nome del gruppo socialista, Robles Piquer, a nome del gruppo ED, e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà oggi alle 17.00 (*vedi successivo punto 24*).

7. Pubblicità dei documenti contabili di enti creditizi e istituti finanziari (discussione) ** II

La on. Vayssade illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, concernente la posizione comune del Consiglio su una direttiva relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi e istituti, finanziari aventi sedi sociali fuori di tale Stato membro (doc. C 2-94/88) (doc. A 2-184/88).

Intervengono gli on. Bru Puron, a nome del gruppo socialista, Fontaine, a nome del gruppo PPE, Lafuente Lopez, a nome del gruppo democratico europeo, Herman, Muhlen e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà oggi alle 17.00 (*vedi successivo punto 25*).

8. Esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1988 (discussione)

L'on. Colom svolge l'interrogazione orale con discussione che egli, a nome del gruppo socialista, unitamente agli on. Vanleren Berghe, a nome del gruppo PPE, Arias Cañete, a nome del gruppo democratico europeo, Barbarella, a nome del gruppo comunista, Scrivener, a nome del gruppo liberale, Pasty, a nome del gruppo ADE, Calvo Ortega, a nome dei deputati

non iscritti, Cot, a nome della commissione per i bilanci, Schoen, a nome della commissione per il controllo di bilancio, ha rivolto alla Commissione sull'esecuzione del bilancio delle Comunità per l'esercizio 1988 (procedura «Notenboom» (doc. B 2-633/88); egli interviene anche a nome della commissione per i bilanci e del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Interviene l'on. Schön, a nome della commissione per il controllo di bilancio.

Il presidente comunica di aver ricevuto, con richiesta di votazione sollecita, conformemente all'articolo 58, paragrafo 5 del regolamento per concludere la discussione sull'interrogazione orale, una proposta di risoluzione presentata dall'on. Langes, a nome del gruppo PPE, sull'esecuzione del bilancio per il 1988 (doc. B 2-814/88).

Comunica inoltre che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Intervengono gli on. Christodoulou, a nome del gruppo PPE, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Boserup, gruppo comunista, Scrivener, a nome del gruppo liberale, Lalor, a nome del gruppo ADE, Calvo Ortega, non iscritto, Langes, Arias Cañete e il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*.

Votazione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento respinge con VE la richiesta di votazione sollecita

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

*Vicepresidente***9. Lacuna giuridica nel settore della multiproprietà (discussione)**

L'on. Garcia Amigo illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla lacuna giuridica nel settore della multiproprietà (doc. A 2-199/88).

Intervengono gli on. Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, Lucas Pires, a nome del gruppo PPE, McMillan-Scott, a nome del gruppo EDI, Larive, a nome del gruppo liberale, Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, Hoon, Lafuente Lopez, Madeira e il signor Varfis, *membro della Commissione*.

Mercoledì 12 ottobre 1988

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà in un prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 13 ottobre, parte prima, punto 16*).

(La seduta è sospesa alle 11.55 in attesa del turno di votazione e ripresa alle 12.00)

PRESIDENZA DI RUI AMARAL

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONE

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

10. Nuova legge commerciale degli Stati Uniti (votazione)

— *proposte di risoluzioni* di cui ai doc. B 2-834 a 839/88

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Seeler, a nome del gruppo socialista, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Lataillade, a nome del gruppo ADE, Piquet, Rossetti, Alavanos, Miranda da Silva, Perez Royo e Filinis, a nome del gruppo comunista, Pimenta, a nome del gruppo liberale, von Wogau e Zahorka, a nome del gruppo PPE, volta a sostituire queste sei proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

11. Politica comune dei trasporti e bacino mediterraneo (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Rossetti — doc. A 2-167/88)

Interviene il relatore il quale fa presente che al paragrafo 1, lettera b), va inserita dopo «mare del Nord» l'espressione «(asse Reno Rodano)».

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4:

— n. 1: respinto, con VE dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafi da 5 a 12: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

12. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (votazione) *

(relazione della on. Squarcialupi — A 2-164/88)

— *proposta di direttiva* (COM(88) 124 def e def/2 — doc. C 2-34/88):

La relatrice ritira l'emendamento n. 2.

— n. 1 e 3: approvati con successive votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *progetto di risoluzione legislativa*:

Interviene l'on. Elliott per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

13. Importazione di carni macinate e di carni in pezzi (votazione) *

(relazione della on. Lentz-Cornette — doc. A 2-182/88)

— *proposta di direttiva* (COM(87) 658 def — doc. C 2-288/87):

Articolo 1:

— n. 1: approvato

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a):

— n. 7: la on. Boot ha chiesto una votazione per parti separate sui termini «Tale definizione non riguarda le carni della testa, degli organi interni o della coda»

Interviene la relatrice.

Emendamento senza questi termini: respinto

(I suddetti termini: decadono)

— n. 2: approvato con VE

Intervengono la on. Boot e la relatrice

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

— n. 8: la on. Boot ha chiesto una votazione per parti separate sull'espressione «e non contenenti condimenti»;

Interviene la relatrice.

Mercoledì 12 ottobre 1988

L'emendamento senza questi termini: respinto

I suddetti termini; decadono

— n. 3: approvato

Capitoli II, III e VI:

n. da 4 a 6: approvati con successive distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono la on. Boot per dichiarazione di voto e la relatrice.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

14. Qualità dell'aria in ambienti chiusi (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Squarcialupi — doc. A 2-156/88)

Preambolo:

— n. 1: approvato

Il preambolo, così modificato, è approvato.

Considerando e paragrafi da 1 a 7: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte seconda, punto 5*).

15. Tutela del pedone (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Graziani — doc. A 2-154/88)

Preambolo: approvato

Interviene il relatore.

Prima del considerando A:

— n. 4: approvato

Considerando A:

— n. 5: approvato con VE

Considerando B: approvato

Dopo il considerando B:

— n. 6: approvato con VE

Considerando C:

— n. 7: approvato con VE

Considerando D-F: approvati

Considerando G:

— n. 8: approvato

Considerando H e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2, punti I-III: approvato

Paragrafo 2, punto IV:

— n. 9: approvato

Paragrafo 2, punto V:

— n. 10: approvato

Paragrafo 2, punto VI, lettere a)-c): approvate

Paragrafo 2, punto VI, lettera d):

— n. 3: approvato

Paragrafo 2, punto VI, lettere e) e f): approvate

Paragrafo 2, punto VI, lettera g):

— n. 2: approvato

(— n. 11: decade)

Paragrafo 2, punto VI, dopo la lettera g):

— n. 1: approvato con VE

Paragrafo 2, punto VI, lettera h): approvata

Paragrafo 2, punto VI, dopo la lettera h):

— n. 12: approvato con VE

Paragrafo 2, punto VII, lettera a):

— n. 13: approvato

Paragrafo 2, punto VII, lettera b):

— n. 14: approvato

Mercoledì 12 ottobre 1988

Paragrafo 2, punto VII, lettera c):

— n. 15: approvato

Paragrafo 2, punto VIII:

— n. 16: approvato

Paragrafi da 3 a 6: approvati

Parti del testo modificate da emendamenti: approvate

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Pearce, Lentz-Cornette, Graziani, relatore, e Squarcialupi, quest'ultima sull'intervento della on. Lentz-Cornette.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

16. Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione Muntingh — doc. A 2-179/88)

Interviene il relatore sull'insieme degli emendamenti.

Preambolo:

— n. 12: approvato

Considerando A:

— n. 38: respinto con VE

Considerando A: approvato

Considerando B: approvato

Considerando C:

— n. 39: respinto

Il considerando C è approvato.

Considerando D-G: approvati

Considerando H:

— n. 40: respinto

Il considerando H è approvato.

Intervengono gli on. Lataillade e Eyraud sulla procedura di voto.

Considerando I-M: approvati

Considerando N:

— n. 41: respinto

Il considerando N è approvato.

Considerando O:

— n. 42: respinto

Il considerando O è approvato.

Considerando P-R: approvati.

Considerando S:

— n. 43: respinto

Il considerando S è approvato.

Considerando T-V: approvati.

Considerando W:

— n. 44: respinto

— n. 6: approvato con AN (PPE)

Votanti: 236,
Favorevoli: 225,
Contrari: 10,
Astensioni: 1

(n. 20: decade)

Considerando X:

— n. 45: respinto

Il considerando X è approvato.

Considerando Y:

— n. 14: respinto con VE

Il considerando Y è approvato.

Considerando Z e AA-EE: approvati

Considerando FF:

— n. 46: respinto con VE

— n. 7: respinto

(n. 21: decade)

Il considerando FF è approvato.

Considerando GG e HH: approvati

Mercoledì 12 ottobre 1988

Considerando II:

- n. 47: respinto con AN (ADE)

Votanti: 239,
Favorevoli: 87,
Contrari: 149,
Astensioni: 3

- n. 11: respinto con VE

(n. 22: decade)

Il considerando II: approvato

Considerando JJ:

- n. 31: respinto

- n. 48: respinto

- n. 8: approvato con AN (PPE)

Votanti: 236,
Favorevoli: 120,
Contrari: 115,
Astenuti: 1

(n. 23: decade)

Dopo il considerando JJ:

- n. 5: approvato con VE

Considerando KK: approvato

Considerando LL:

- n. 19: approvato con VE

Considerando MM:

- n. 24: respinto con VE

(n. 37: decade)

Il considerando MM è approvato.

Considerando NN: approvato.

Considerando OO:

- n. 10: approvato con AN (PPE)

Votanti: 238,
Favorevoli: 124,

Contari: 113,
Astenuti: 1

(n. 25-49: decadono)

Considerando PP:

- n. 1: approvato con AN (ADE)

Votanti: 227,
Favorevoli: 115,
Contrari: 110,
Astenuti: 2

(n. 32 e 15: decadono)

Dopo il considerando PP:

- n. 2: respinto con VE

- n. 4: approvato con VE

Paragrafi da 1 a 13: approvati

Paragrafo 14:

- n. 26: respinto con VE

(n. 33: decade)

- n. 13: respinto

- n. 16: respinto

- n. 27: respinto con VE

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafo 15:

- n. 50: approvato

Il paragrafo 15 è approvato.

Dopo il paragrafo 15:

- n. 3: approvato con VE

Paragrafo 16:

- n. 28: approvato con VE

(n. 51 e 34: decadono)

Paragrafo 17:

- n. 35: respinto con VE

— n. 9: il relatore chiede che l'emendamento sia considerato aggiuntivo e il suo autore, on. Zarges, acconsente.

- n. 17: respinto con VE

Mercoledì 12 ottobre 1988

Interviene l'on. Lataillade sulla procedura

Il paragrafo 17 è approvato.

— n. 9 (aggiuntivo): approvato con AN (PPE)

Votanti: 212,
Favorevoli: 186,
Contrari: 22,
Astenuiti: 4

(n. 29: decade)

Paragrafo 18:

— n. 36: respinto con VE

— n. 30: respinto

— n. 18: respinto con AN (ADE)

Votanti: 224,
Favorevoli: 88,
Contrari: 132,
Astenuiti: 4

Il paragrafo 18 è approvato.

Ultimo paragrafo: approvato

— parti del testo modificate mediante emendamenti:
approvate

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Lataillade, a nome dei deputati francesi del gruppo ADE, Balfe, Dury, Maher, Eyraud, a nome dei deputati francesi del gruppo socialista, Lentz-Cornette, Muntingh, relatore, e Vanleren Berghe, quest'ultimo a nome dei deputati francesi del gruppo PPE.

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione con AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso

Votanti: 219,
Favorevoli: 117,
Contrari: 38,
Astenuiti: 4

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE

(La seduta è sospesa alle 13.35 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

Interviene l'on. McMahon.

17. Azione comunitaria nel settore delle costruzioni
(discussione)

L'on. Bueno Vicente illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale, sulla necessità di un'azione comunitaria nel settore delle costruzioni (doc. A 2-188/88).

Intervengono gli on. Papoutsis, a nome del gruppo socialista, Friedrich, a nome del gruppo PPE, Oppenheim, a nome del gruppo democratico europeo, De Vries, a nome del gruppo liberale, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Garaikoetxea, gruppo Arcobaleno, Pintasilgo, Chanterie, Lataillade, Muhlen, Andriessen, *vicepresidente della Commissione*, De Vries, il quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale risponde il sig. Andriessen.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 ottobre, parte prima, punto 17*).

18. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo
(discussione) *

L'on. Thareau illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 272 def. — doc. C 2-75/88) riguardante una modifica al regolamento che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (doc. A 2-206/88).

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Vicepresidente

Intervengono gli on. Sierra Bardaji, a nome del gruppo socialista, F. Pisoni, a nome del gruppo PPE, Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo, Maher, a nome del gruppo liberale, Christensen, gruppo Arcobaleno, Devèze, a nome del gruppo delle destre europee, Van der Waal, non iscritto, il sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione*, Romeos, Bocklet, Telkämper, Calvo Ortega, in sostituzione dell'on. Cervera e Killilea.

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene quindi interrotta; riprenderà

Mercoledì 12 ottobre 1988

domani alle 15.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 ottobre, parte prima, punto 19*).

(*La seduta è sospesa alle 17.00 e ripresa alle 17.05*)

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

19. Costituzione di una commissione d'inchiesta

Il presidente comunica di aver ricevuto, conformemente all'articolo 109, par. 3, del regolamento, una richiesta firmata da più di un quarto dei membri effettivi del Parlamento, volta a costituire una commissione d'inchiesta incaricata di indagare sul problema della qualità nel settore delle carni.

Dà poi lettura in Aula delle proposte che l'ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento, sottopone all'Assemblea per quanto riguarda la composizione di detta commissione d'inchiesta:

gruppo socialista: on. Collins, Eyraud, Rothe e Woltjer

gruppo PPE: Bocklet, Chiabrando e Raftery

gruppo democratico europeo: Caroline Jackson e Navarro Velasco

gruppo comunista: Gatti

gruppo liberale: Pimenta

gruppo ADE: Killilea

gruppo ARC: Vandemeulebroucke

gruppo delle destre europee: Devèze

non iscritti: Cervera Cardona, come osservatore

Il presidente comunica che se la proposta di cui sopra non sarà oggetto di obiezioni al momento dell'approvazione del presente processo verbale, le nomine saranno considerate ratificate.

Comunica poi che la riunione costitutiva della commissione si terrà domani a Strasburgo e che la commissione presenterà la sua relazione all'Assemblea entro la tornata di febbraio 1989.

TURNO DI VOTAZIONI

Il presidente fa procedere a una votazione elettronica di controllo per accertare che sia presente in Aula la maggioranza richiesta per le votazioni che seguiranno, il che viene constatato (290 votanti (maggioranza richiesta: 259)

20. Protocolli all'accordo CEE-Israele (votazione) ***

(Seconde relazioni dell'on. Hitzgrath — doc. A 2-144, 145 e 146/88)

(discussione: *vedi processo verbale della seduta del 5 luglio 1988, parte prima, punto 7*; la votazione è stata rinviata, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 74 del regolamento, il 6 luglio 1988 (*vedi processo verbale della seduta del 6 luglio, parte prima, punto 12*).

Il presidente comunica che un certo numero di domande riguardanti la votazione sugli accordi di cooperazione con Israele sono state rivolte al sig. Cheysson, membro della Commissione, dal presidente del gruppo democratico europeo e che la risposta del sig. Cheysson è stata trasmessa ai gruppi politici; aggiunge che il commissario è intervenuto anche oralmente sull'argomento nel corso della riunione di questo pomeriggio dell'ufficio di presidenza ampliato.

Per quanto riguarda tale dichiarazione, l'ufficio di presidenza ampliato ha deciso che sono ora soddisfatte tutte le condizioni necessarie per consentire all'Assemblea di approvare tali accordi.

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Arndt, a nome del gruppo socialista, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Klepsch, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo liberale, Coste-Floret, a nome del gruppo ADE, Telkämper, a nome dei deputati tedeschi del gruppo Arcobaleno, Price, Beyer de Ryke, Balfe, Segre, a nome dei membri italiani del gruppo comunista, Schinzel, Chambeiron, a nome dei membri francesi del gruppo comunista e Sutra, *presidente della delegazione per le relazioni con Israele*.

— doc. A 2-144/88:

L'Assemblea esprime il suo parere conforme con AN (PPE)

Votanti: 358,
Favorevoli: 315,
Contrari: 24,
Astenuiti: 19

(*vedi parte seconda, punto 8, lettera a*)

— doc. A 2-145/88:

Il Parlamento esprime il suo parere conforme (*vedi parte seconda, punto 8, lettera b*).

Mercoledì 12 ottobre 1988

— *doc. A 2-146/88:*

Il Parlamento esprime il suo parere conforme (*vedi parte seconda, punto 8, lettera c*).

21. Protocolli all'accordo di cooperazione CEE-Siria ***

(relazioni dell'on. Patterson — *doc. A 2-97 e 98/88*)

(Discussione: *vedi processo verbale della seduta del 5 luglio 1988, parte prima, punto 6; la votazione è stata rinviata, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 74 del regolamento il 6 luglio 1988 (vedi processo verbale del 6 luglio 1988, parte prima, dopo il punto 12).*)

Interviene il relatore.

— *doc. A 2-97/88:*

Il Parlamento esprime il suo parere conforme con AN (PPE)

Votanti: 334,
Favorevoli: 324,
Contrari: 6,
Astenuiti: 4

(*Vedi parte seconda, punto 9, lettera a*).

— *doc. A 2-98/88:*

Il Parlamento esprime il suo parere conforme (*vedi parte seconda, punto 9, lettera b*).

22. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione ad agenti chimici o altri (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura — *doc. A 2-186/88*)

— *posizione comune del Consiglio (doc. C 2-91/88):*

— n. 1: approvato con VE (277 voti favorevoli, 42 contrari e 5 astenuti)

— n. 2: approvato

— n. 3: respinto con AN (SOC)

Votanti: 311,
Favorevoli: 247,
Contrari: 59,
Astenuiti: 5

— n. 4: respinto con VE (257 voti favorevoli, 50 contrari e 4 astenuti)

— n. 5: approvato con AN (SOC):

Votanti: 313,
Favorevoli: 268,
Contrari: 44,
Astenuiti: 1

— n. 6: approvato con VE (260 favorevoli, 54 contrari, 3 astenuti)

— n. 7: respinto con VE (SOC)

Votanti: 319,
Favorevoli: 254,
Contrari: 63,
Astenuiti: 2

— n. 8: approvato con VE (263 favorevoli, 52 contrari, 0 astenuti)

— n. 9: approvato con VE (282 favorevoli, 48 contrari, 0 astenuti)

— n. 10: approvato

— n. 11: approvato

— n. 12: irricevibile

Il presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

23. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione al benzene (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura — *doc. A 2-189/88*)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-93/88):*

— n. 1: approvato

— n. 2: approvato con AN (SOC)

Votanti: 320,
Favorevoli: 261,
Contrari: 59,
Astenuiti: 0

— n. 3: respinto con VE (175 favorevoli, 46 contrari, 90 astenuti)

— n. 4: sono state chieste votazioni distinte:

paragrafi 3, 3 bis e 3 ter: approvati con successive distinte votazioni

Mercoledì 12 ottobre 1988

paragrafo 3 quater: respinto

— n. 5: approvato con AN (SOC)

Votanti: 319,
Favorevoli: 279,
Contrari: 37,
Astenuiti: 3

— n. 6: approvato

— n. 7: approvato con AN (SOC)

Votanti: 300,
Favorevoli: 267,
Contrari: 32,
Astenuiti: 1

— n. 8: approvato

— n. 9-13: votati in blocco su proposta del presidente: approvati

— n. 14: approvato con AN (SOC)

Votanti: 314,
Favorevoli: 279,
Contrari: 34,
Astenuiti: 1

— n. 15: approvato con VE (262 voti a favore, 48 contro, 1 astensione)

Interviene l'on. Lalor

— n. da 16 a 20: votati in blocco: approvati

— n. da 21 a 27: votati in blocco: respinti con VE (255 voti a favore, 56 contro, 3 astensioni)

— n. 28: approvato con AN (SOC)

Votanti: 317,
Favorevoli: 265,
Contrari: 48,
Astenuiti: 4

La on. Veil fa rilevare che il suo gruppo era contrario alla votazione in blocco di numerosi emendamenti.

La relatrice chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Intervengono il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, che dichiara che questa non è disposta a recepire gli emendamenti del Parlamento, e la relatrice, la quale chiede quindi all'Assemblea di respingere la posizione comune.

Il presidente pone in votazione la richiesta della relatrice.

Con votazione elettronica il Parlamento respinge la posizione comune (47 voti a favore, 276 contro, 3 astensioni) (*vedi parte seconda, punto 11*) (*vedi addendum al presente processo verbale*).

Interviene il Sig. Marin.

Su quanto affermato dal commissario intervengono gli on. Collins, il quale chiede anche che l'ufficio di presidenza e la commissione per il regolamento esaminino la questione delle procedure disciplinanti i rapporti tra la Commissione e il Parlamento nell'ambito della seconda lettura (il presidente comunica che ciò sarà fatto), e Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*.

Intervengono il sig. Marin, gli on. von Wogau e Collins e Schleicher, relatrice.

24. Azione comunitaria AIM (votazione) ** II

(Raccomandazione per la seconda lettura — doc. A 2-173/88)

— *Posizione comune del Consiglio* (doc. C 2-138/88):

— n. 1: approvato

Il presidente dichiara approvata la posizione comune, così modificata (*vedi parte seconda, punto 12*).

25. Pubblicità dei documenti contabili di enti creditizi e istituti finanziari (votazione) ** II

(Raccomandazione per la seconda lettura — doc. A 2-184/88)

— *Posizione comune del Consiglio* (doc. C 2-94/88):

— n. da 1 a 4: votati in blocco su proposta del presidente: approvati

Il presidente dichiara approvata la posizione comune, così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

Vista l'ora, il presidente chiede all'Assemblea se desidera continuare le votazioni o aggiornarle a domani.

Il Parlamento decide di aggiornare le restanti votazioni a domani.

L'on. Cryer chiede alla presidenza di fare in modo che sia rispettata la durata prevista per il tempo delle interrogazioni, cosa cui la presidenza si impegna.

Mercoledì 12 ottobre 1988

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

Vicepresidente

26. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, all'on. Sindermann, presidente del parlamento della Repubblica democratica tedesca, presente nella tribuna d'onore.

27. Tempo delle interrogazioni

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni.

Interrogazioni alla Commissione

All'interrogazione n. 35 dell'on. Cornelissen sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 36 dell'on. Valverde: Iniziative della Commissione per limitare la domanda di droga nella Comunità

Il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Valverde, Cryer, Brok, Hammerich e Wijsenbeek.

N. 37 dell'on. Cassidy: Discriminazioni basate sull'età nelle assunzioni

Il sig. Marin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Cassidy, McMahon e Quin

All'interrogazione n. 38 dell'on. Scott-Hopkins sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 39 dell'on. Graziani: Conferenza europea della montagna

Il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Graziani, Eyraud e McMahon.

N. 40 dell'on. Efremidis: Ferrovie greche

Il sig. Clinton Davis risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Efremidis e McMahon.

N. 41 dell'on. Alavanos: Programmi mediterranei integrati in Grecia

Il sig. Varfis, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Efremidis, che sostituisce l'interrogante.

N. 42 dell'on. Dessylas: Direttive sul ravvicinamento delle accise sui prodotti dell'industria del tabacco e sul contenuto massimo di catrame ammesso per le sigarette

Il sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione* risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Efremidis, che sostituisce l'interrogante, e Cryer.

N. 43 dell'on. Calvo Ortega: Difesa del diritto alla «protezione giuridica»

Il sig. Varfis risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Calvo Ortega.

Alle interrogazioni n. 44 della on. Banotti e 45 dell'on. Raftery saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 46 della on. Hammerich: Vuoti a rendere

Il sig. Clinton Davis risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Hammerich.

L'interrogazione n. 47 dell'on. Romeos non viene esaminata in quanto il suo argomento è già iscritto all'ordine del giorno della presente tornata.

N. 48 dell'on. Mouchel: Scarso approvvigionamento di talune latterie

Il sig. Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Mouchel, McMahon, Hutton e Fitzgerald.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta.

28. Seguito dato dalla Commissione ai pareri del Parlamento

Il presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di luglio e settembre 1988 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Vedi comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 12 ottobre 1988.

Mercoledì 12 ottobre 1988

Intervengono l'on. McMahon, il sig. Andriessen, *vice-presidente della Commissione*, l'on. Cryer e il sig. Andriessen.

29. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 13 ottobre, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

(dalle 10.00 alle 13.00):

— Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ciascun documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(alle 15.00):

— Relazioni degli on.

Seeler sulle relazioni CEE — COMECON

Thareau sugli aiuti al reddito agricolo (seguito della discussione) *

Escuder Croft sull'esposizione universale di Siviglia

Pflimlin sulla denominazione della galleria sotto la Manica

(alle 18.30):

— Votazione

— sulle relazioni di cui ai doc. A 2-175 e 183/88 (Atto unico)

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

(La seduta termina alle 20.05)

Enrico VINCI
Segretario generale

Pieter DANKERT
Vicepresidente

Mercoledì 12 ottobre 1988

ADDENDUM

Parte prima, punto 23

Al termine della votazione sulla posizione comune,

leggere il terzultimo comma nel modo seguente:

«Con votazione elettronica il Parlamento respinge la posizione comune (47 voti a favore, 276 contro, 3 astensioni) (vedi parte seconda, punto 11 (a titolo indicativo gli emendamenti approvati dal Parlamento sono allegati; alla parte seconda del presente processo verbale).

Il presidente invita la Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, a ritirare la sua proposta.

Il sig. Marin, vicepresidente della Commissione, si rifiuta di ritirare la proposta.

Su quanto affermato dal commissionario intervengono, etc.

Mercoledì 12 ottobre 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Nuova legge commerciale americana

— Risoluzione comune sui docc. B2-834, 835, 836, 837, 838 e 839/88

RISOLUZIONE

sulla legislazione commerciale americana

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il 23 agosto 1988 il Presidente Reagan ha firmato la nuova legge statunitense sul commercio multisetoriale e sulla concorrenza,
- B. preoccupato per le disposizioni figuranti nella legge in parola che sembrano in contraddizione con l'impegno di «standstill» e «rollback» espresso nella Dichiarazione di Punta dell'Este, in cui si invitano le parti contraenti a non adottare nuove norme legislative che siano incompatibili con il GATT,
- C. riconoscendo che la liberalizzazione degli scambi commerciali e l'aumento dei flussi commerciali internazionali — che contribuiscono ad una destinazione ottimale delle risorse economiche e rafforzano sia la produzione che il quadro occupazionali, quali il GATT e l'FMI nonché dalla rigorosa osservanza e dall'accettazione dei loro principi e norme,
- D. preoccupato per la tendenza verso la conclusione di accordi bilaterali fra economie dominanti che mettono in pericolo il sistema di scambi multilaterali,
- E. prendendo atto di taluni aspetti della legge, in particolare il potere del Presidente di ridurre le tariffe, mediante decreto, sino al 50 %,
- F. richiamandosi alla propria risoluzione del 17 giugno 1988 sul protezionismo nei rapporti commerciali fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ e alla dichiarazione del Consiglio del 26 settembre 1988,
 - 1. è vivamente preoccupato per le conseguenze della legge sul commercio multisetoriale e la concorrenza che contiene disposizioni relative a una ridefinizione unilaterale dei principi del GATT e una pericolosa tendenza alla reciprocità settoriale;
 - 2. ritiene che numerosi aspetti di tale legge commerciale costituiscano un pericolo molto grave per gli interessi vitali della Comunità, e in particolare per la situazione occupazionale della CEE;
 - 3. è in particolare preoccupato per le disposizioni in base alle quali si prevedono ritorsioni contro «pratiche commerciali sleali» che saranno definite su base unilaterale dall'Ufficio del Rappresentante del commercio statunitense;
 - 4. ritiene che la legislazione proposta dia alle autorità americane la possibilità di concedere nuove sovvenzioni all'agricoltura malgrado che numerose sue disposizioni abbiano come principale obiettivo quello di obbligare i mercati esteri a una maggiore apertura alle esportazioni americane;

⁽¹⁾ G.U. n. C 187 del 18.7.1988, pag. 238

Mercoledì 12 ottobre 1988

5. invita il Congresso e il governo federale degli Stati Uniti a fare in modo che l'attuazione della nuova legislazione commerciale non pregiudichi i colloqui attualmente in corso in seno al GATT in materia di scambi multilaterali e non comporti un deterioramento delle relazioni commerciali bilaterali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America;
6. ritiene necessario che la Comunità rafforzi la sua coesione per imporsi maggiormente nelle sedi economiche internazionali, in particolare nel quadro del GATT, dell'FMI e in occasione dei vertici dei paesi industrializzati;
7. chiede al Consiglio e alla Commissione di far sì che i diritti della Comunità previsti dal GATT siano energicamente protetti e tutelati contro l'applicazione unilaterale delle clausole protezionistiche che figurano nella nuova legge degli Stati Uniti;
8. ribadisce la sua richiesta di eliminare il protezionismo a livello mondiale, sottolinea la politica commerciale aperta della Comunità europea ed esprime la speranza che l'Uruguay Round del GATT abbia successo;
9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario del GATT e al Congresso e al governo federale degli Stati Uniti.

2. Politica comune dei trasporti e Bacino Mediterraneo

— doc. A2-167/88

RISOLUZIONE

sulle priorità della politica comune dei trasporti con particolare riferimento allo sviluppo del bacino del Mediterraneo

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. 2-763/84, 2-764/84, 2-959/84, 2-1464/84, 2-1467/84, 2-1468/84, B2-1628/85, B2-1648/85, B2-1672/85, B2-94/86, B2-839/86, B2-1137/86, B2-1499/86, B2-1652/86, B2-314/87 e B2-1370/87,
- vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A2-167/88),
- A. in seguito all'adesione di Grecia, Spagna e Portogallo, il bacino mediterraneo, da area periferica, è diventato il centro delle comunicazioni tra gli Stati membri meridionali, costituendo nel contempo la principale via di collegamento con gli Stati emergenti dell'Africa del Nord e del Vicino Oriente,
- B. nell'attuare l'obiettivo della fusione dei mercati dei trasporti nazionali in un mercato interno unico entro il 1992, la politica comune dei trasporti deve tener conto del fatto che nelle regioni del bacino mediterraneo
 - le distanze dalle conurbazioni e dai centri economici della Comunità sono spesso molto grandi;
 - la maggior parte delle imprese di trasporto operano in condizioni di arretratezza,
 - le necessità nel settore dell'infrastruttura sono gravi,
 - il bacino mediterraneo è diversificato, il che fa risaltare ulteriormente l'urgenza di predisporre in materia una metodologia uniforme,
 - la reciproca cooperazione e suddivisione dei compiti tra i porti comunitari dell'area del Mediterraneo è suscettibile di miglioramenti,
 - gli intralci alle frontiere e la burocrazia costituiscono dei forti ostacoli.

Mercoledì 12 ottobre 1988

- C. è compito delle rispettive amministrazioni degli Stati mediterranei prendere adeguate misure volte al superamento dei deficit strutturali esistenti; è auspicabile che i paesi interessati si riuniscano per cercare di garantire in comune il finanziamento di grandi progetti: tali sforzi devono essere coordinati in seno alla Comunità europea e alle organizzazioni internazionali competenti per lo sviluppo del bacino del Mediterraneo, nonché promosse solidalmente mediante provvedimenti finanziari complementari della Comunità,
- D. il rilancio della navigazione marittima è di importanza centrale per la politica dei trasporti nel bacino del Mediterraneo; a tale riguardo sono necessarie misure, che vadano oltre i quattro regolamenti comunitari decisi nel dicembre 1986, per
- l'attuazione progressiva entro il 1992 della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità;
 - l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza esistenti all'interno della Comunità e nei rapporti tra la Comunità e i paesi terzi, con particolare riferimento alle tariffe praticate dalle flotte di alcuni paesi del COMECON;
 - una maggiore sicurezza e rapidità del trasbordo di merci nei porti marittimi e una riduzione dei suoi costi;
 - lo sviluppo di nuove forme di collaborazione nel traffico marittimo con paesi ACP e mediterranei confinanti,
- E. nel trasporto aereo deve essere data priorità alla creazione di collegamenti diretti tra conurbazioni e centri economici di media e piccola grandezza del bacino del Mediterraneo, oltre che alla creazione di un capillare sistema di sicurezza aerea,
- F. nei trasporti via terra devono essere eliminate, nel quadro della crescita comune del mercato interno, le lacune e le strozzature esistenti; i Pirenei poco «permeabili» ai mezzi di trasporto costituiscono l'esempio tipo di un ostacolo alla realizzazione del grande mercato interno uniforme, laddove il passaggio dei Pirenei potrebbe in particolare essere facilitato grazie all'attuazione di nuovi collegamenti ferroviari nonché alla creazione di una rete di base che tenga conto dello standard predominante nella Comunità in materia di scartamento ferroviario; di rilevante importanza per la politica comune dei trasporti sono le linee di comunicazione dai porti del Mediterraneo all'entroterra centroeuropeo; per motivi di tutela ambientale e di orientamento della politica dei trasporti della Svizzera e dell'Austria, deve essere data priorità alla modernizzazione delle ferrovie e allo sviluppo di linee transalpine adeguate, nonché all'adattamento dell'infrastruttura degli Stati membri meridionali a tali collegamenti;

Politica di infrastrutture dei trasporti

1. invita il Consiglio, alla luce delle decisioni del Consiglio europeo del 12 febbraio 1988, ad approvare finalmente la proposta della Commissione per un programma a medio termine di infrastrutture di trasporto ⁽¹⁾, e la Commissione a promuovere, nel quadro dell'attuazione di tale programma, particolari progetti che
- a) riducano il deficit strutturale delle regioni mediterranee oppure
 - b) potenzino l'efficienza delle linee di comunicazione dal Mar Mediterraneo al Mare del Nord (asse Reno-Rodano), al resto della Comunità e all'entroterra centroeuropeo;
2. invita il Consiglio ad adottare subito la decisione proposta dalla Commissione relativa al finanziamento di grandi infrastrutture di interesse comunitario ⁽²⁾, per poter usufruire dell'intero mercato di capitali della Comunità per il finanziamento di una serie di grossi progetti ⁽³⁾, tra cui alcuni di rilevante significato per il bacino del Mediterraneo;

⁽¹⁾ COM(86) 340 def.; Parere del Parlamento in G.U. n. C 125 dell'11.5.1987, pag. 17

⁽²⁾ Proposta modificata COM(87) 724 def./2, G.U. n. C 40 del 12.2.1988, pag. 7; Parere del Parlamento sull'originaria proposta COM(86) 722 def. in G.U. n. C 281 del 19.10.1987, pag. 89

⁽³⁾ Per es., tunnel ferroviari in profondità attraverso le Alpi e i Pirenei, collegamenti fissi relativi agli stretti di Messina e di Gibilterra.

Mercoledì 12 ottobre 1988

3. invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo in seno agli organismi competenti delle Nazioni Unite per quanto riguarda il coordinamento dei progetti di infrastrutture di trasporto nel bacino del Mediterraneo, inducendo nel contempo gli Stati membri ad armonizzare in precedenza i loro progetti in seno al comitato delle infrastrutture dei trasporti ⁽¹⁾, per quanto riguarda la concessione di contributi finanziari derivanti da stanziamenti di bilancio della Comunità nel quadro dei protocolli finanziari con paesi terzi del Mediterraneo, dovrebbero essere presi in considerazione soltanto progetti che siano stati oggetto di un coordinamento negli organismi ONU;

Navigazione marittima

4. invita la Commissione:

- a) a insistere presso il Consiglio per l'emanazione di una normativa concernente l'eliminazione progressiva delle restrizioni nazionali in materia di cabotaggio ⁽²⁾, che autorizzi, nel mercato interno, le restrizioni giustificate dall'interesse pubblico, in particolare per assicurare un adeguato servizio di collegamento con le isole e per garantire condizioni di sviluppo per le aree periferiche, nonché per i trasporti strategici per l'economia del paese;
- b) a presentare subito le preannunciate misure positive volte al rafforzamento delle società armatrici comunitarie, al miglioramento delle condizioni sociali e alla creazione di una bandiera comunitaria, cercando in questa maniera di favorire il recupero della competitività rispetto alla concorrenza mondiale;
- c) a vigilare, nell'esercizio delle sue competenze in materia di applicazione delle regole di concorrenza, affinché le conferenze marittime non abbiano atteggiamenti che provocano distorsioni artificiali e discriminazioni nei traffici relativi agli Stati membri;
- d) ad adoperarsi per avviare, a nome della Comunità, trattative con gli altri Stati rivieraschi mediterranei, al fine di attuare, su una base di reciprocità, la piena libertà di prestazione dei servizi di navigazione marittima in tutto il bacino del Mediterraneo;
- e) a presentare proposte adeguate ⁽³⁾ che consentano ai porti marittimi della regione del Mediterraneo, in considerazione dello sviluppo delle infrastrutture, dell'organizzazione del trasbordo di merci e delle strutture dei costi, di partecipare pienamente ai vantaggi del mercato interno;
- f) a esaminare se e in quale misura sia possibile appoggiare «joint ventures» fra società armatrici comunitarie e società armatrici dei paesi mediterranei terzi oppure dei paesi ACP, nel quadro della politica mediterranea ovvero della politica di sviluppo comunitaria;

5. esorta le società armatrici della Comunità che operano nel bacino del Mediterraneo

- a) a far fronte alla sfida commerciale rappresentata dai collegamenti «intorno al mondo» mediante lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di collaborazione e di nuovi servizi;
- b) in considerazione dei crescenti problemi posti dal traffico di transito via terra, a introdurre in misura rafforzata servizi roll-on/roll-off fra le regioni del bacino del Mediterraneo;
- c) a utilizzare, mediante forme organizzative originali, la possibilità esistente di collegamenti con i paesi nordafricani;

Il trasporto aereo

6. invita l'Italia ad aderire all'organizzazione EUROCONTROL nella prospettiva di una futura organizzazione comunitaria del controllo aereo, tenendo presente la risoluzione de 15 settembre 1987 sulla sicurezza dei trasporti aerei ⁽⁴⁾, cui possano partecipare o associarsi tutti gli altri paesi mediterranei;

⁽¹⁾ Cfr. decisione del 20 febbraio 1978, G.U. n. L 54 del 25.2.1978, pag. 16

⁽²⁾ Proposta II dal COM(85) 90 def.; Parere del Parlamento in G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 172

⁽³⁾ Cfr. al riguardo le proposte concrete contenute nel progetto di relazione dell'on. Carossino in relazione ai nuovi sviluppi dell'organizzazione e delle infrastrutture dei porti marittimi (PE 123.136)

⁽⁴⁾ G.U. n. C 281 del 19.10.1987, pag. 51

Mercoledì 12 ottobre 1988

7. invita la Commissione, in seguito all'entrata in vigore del pacchetto di misure del 14 dicembre 1987 ⁽¹⁾, a seguire con attenzione lo sviluppo del mercato dei trasporti aerei nel bacino del Mediterraneo e, nel quadro della verifica di tali misure, a presentare entro il 1° novembre 1989 proposte adeguate che consentano un servizio commisurato ai bisogni delle conurbazioni mediante collegamenti aerei diretti transfrontalieri;

Trasporto ferroviario

8. invita la Commissione a formulare, sotto forma di raccomandazione, requisiti minimi adeguati per quanto riguarda l'efficienza di collegamenti ferroviari per il trasporto di merci ⁽²⁾, importanti per il funzionamento del mercato interno; fa appello agli Stati, mediterranei della Comunità perché diano la massima priorità all'adeguamento delle loro ferrovie a tali criteri comunitari di efficienza;

9. invita le imprese ferroviarie a fare uso della loro autonomia commerciale nella formazione dei prezzi nel trasporto transfrontaliero di merci per ferrovia ⁽³⁾ per la conclusione di accordi tariffari e per la creazione di un sistema tariffario che consenta di evitare, in caso di trasporti transfrontalieri tariffe più alte di quelle previste per trasporti interni analoghi,

Trasporto su strada

10. invita il Consiglio, nel quadro dell'attuazione del mercato interno, ad armonizzare le condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti di merci su strada; a tale proposito occorre tener conto dell'importante ruolo svolto dalle piccole e medie imprese nel bacino del Mediterraneo;

11. invita la Commissione a presentare al Consiglio delle proposte di misure di accompagnamento delle strategie degli Stati membri volte a garantire il superamento delle condizioni di arretratezza in cui operano le imprese, in particolare per quel che riguarda l'associazionismo imprenditoriale, l'informatizzazione e le moderne tecnologie, l'ammodernamento del parco mezzi obsoleti e la politica sociale;

*
* *
*

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al gruppo delle dodici aziende ferroviarie della Comunità europea e ai governi di tutti gli Stati del bacino del Mediterraneo che abbiamo concluso un accordo di cooperazione con la Comunità europea.

⁽¹⁾ Regolamenti 3975 e 3976/87, direttiva 87/601/CEE, decisione 87/602/CEE; G.U. n. L 374 del 31.12.1987

⁽²⁾ Per il trasporto viaggiatori cfr. raccomandazione 82/922/CEE, G.U. n. L 381 del 31.12.1982, pag. 38

⁽³⁾ Decisione 82/529/CEE, G.U. n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5

Mercoledì 12 ottobre 1988

3. Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali *— **Proposta di direttiva COM(88) 124 def. e COM(88) 124 def. 2**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Direttiva del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incendi rilevanti connessi con determinate attività industriali****Preambolo immutato**

considerando che la protezione della popolazione e dell'ambiente richiede che siano rafforzate le disposizioni della direttiva 82/501/CEE concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi;

considerando che la protezione della popolazione e dell'ambiente richiede che siano rafforzate le disposizioni della direttiva 82/501/CEE concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi e che la presente modifica sostituisce, amplia e rende più rigorose le disposizioni dell'allegato II della direttiva originale concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi;

considerando dal secondo al settimo immutati

considerando che la direttiva 82/501/CEE stabilisce che il Consiglio, su proposte della Commissione, procederà al più tardi il 1° gennaio 1986, alla revisione degli allegati I, II e III; che la prima modifica della direttiva 82/501/CEE, adottata il 19.3.1987, non risponde ancora a tale esigenza; che la seconda modifica riguarda esclusivamente l'allegato II della direttiva originale e che manca ancora una revisione completa degli allegati I, III, IV e VI; considerando inoltre che tale revisione è in corso di preparazione da parte dei servizi della Commissione, che sarà proposta quanto prima al Consiglio e al Parlamento europeo e che comprenderà altresì criteri relativi alla pericolosità delle sostanze figuranti negli allegati, qualora entrino a contatto con l'acqua;

resto del testo immutato

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 119 del 6.5.1988, pag. 2

— **doc. A2-164/88****RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica per la seconda volta la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 130 S del Trattato CEE (doc. C2-34/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ G.U. n. C 119 del 6.5.1988, pag. 2

Mercoledì 12 ottobre 1988

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-164/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

4. Importazione di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g *

— **Proposta di direttiva COM(87) 658 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nelle Comunità e all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1

Articolo 1

Paragrafo 1 immutato

- | | |
|--|---|
| <p>2. La presente direttiva non si applica:</p> <p>a) alle carni macinate e alle carni in pezzi di meno di cento g preparate al momento <i>per il consumatore</i>;</p> | <p>2. La presente direttiva non si applica:</p> <p>a) alle carni macinate e alle carni in pezzi di meno di cento g preparate al momento e in presenza del consumatore;</p> |
|--|---|

Lettera b) immutata

Articolo 2

Articolo 2

Paragrafo 1 immutato

- | | |
|---|---|
| <p>2. Si intende per:</p> <p>a) «carni macinate», le carni fresche ottenute da muscoli dello scheletro, che sono state sminuzzate meccanicamente in piccoli frammenti <i>e alle quali sono stati eventualmente aggiunti dei condimenti</i>;</p> <p>b) «carni in pezzi di meno di 100 g», le carni fresche ottenute da muscoli dello scheletro, che sono state tagliate manualmente o meccanicamente in pezzi di meno di 100 g <i>e alle quali sono stati eventualmente aggiunti dei condimenti</i>;</p> | <p>2. Si intende per:</p> <p>a) «carni macinate», le carni fresche ottenute da muscoli dello scheletro, che sono state sminuzzate meccanicamente in piccoli frammenti. Tale definizione non riguarda le carni della testa, degli organi interni o della coda;</p> <p>b) «carni in pezzi di meno di 100 g, le carni fresche non recuperate meccanicamente, ottenute da muscoli dello scheletro, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 a), che sono state tagliate manualmente o meccanicamente in pezzi di meno di 100 g e non contenenti condimenti;</p> |
|---|---|

(*) Testo completo: vedi G.U. n. C 18 del 23.1.1988, pag. 8

Mercoledì 12 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

lettera c) immutata

Artt. da 3 a 19 immutati

ALLEGATO

ALLEGATO

CAPITOLO I immutato

CAPITOLO II

CAPITOLO II

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. Prima del sezionamento, le carni in pezzi di meno di 100 g sono esaminate, al fine di individuare un'eventuale contaminazione. *Tutte le parti contaminate vengono eliminate prima di procedere al sezionamento delle carni.*

3. Prima del sezionamento, le carni in pezzi di meno di 100 g sono esaminate, al fine di individuare un'eventuale contaminazione. **Le carni contaminate vengono sequestrate e non possono essere impiegate nella macinazione.**

Paragrafi da 4 a 7 immutati

CAPITOLO III

CAPITOLO III

Paragrafi 8 e 9 immutati

10. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere immagazzinate ad una temperatura non superiore a -18°C . Tuttavia, con decisione del servizio ufficiale, le carni macinate possono essere immagazzinate ad una temperatura *più elevata*.

10. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere immagazzinate ad una temperatura non superiore a -18°C . Tuttavia, con decisione del servizio ufficiale, le carni macinate possono essere immagazzinate ad una temperatura **massima di $+2^{\circ}\text{C}$ per un periodo massimo di due giorni.**

Paragrafi 11 e 12 immutati

CAPITOLI IV e V immutati

CAPITOLO VI

CAPITOLO VI

Paragrafo 21 immutato

22. Sull'imballaggio devono essere inoltre menzionate:

- la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute,
- la data di preparazione,
- *l'elenco dei condimenti.*

22. Sull'imballaggio devono essere inoltre menzionate:

- la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute,
- la data di preparazione,

Resto del testo immutato

Mercoledì 12 ottobre 1988

— doc. A2-182/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nella Comunità e all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C2-288/87),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-182/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 18 del 23.1.1988, pag.8

5. Qualità dell'aria in ambienti chiusi

— doc. A2-156/88

RISOLUZIONE**sulla qualità dell'aria negli ambienti chiusi***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione sulle misure per il miglioramento dell'aria negli ambienti chiusi presentata dagli onn. Vittinghoff, Weber, Peters, Mihr, Vetter, Muntingh, Wagner, Schmit e Viehoff (doc. B2-836/86),
- vista la proposta di risoluzione sull'utilizzazione dell'aria condizionata in locali pubblici e trasporti collettivi presentata dagli onn. Llorca Villaplana e Duran Corsanego e Lafuente Lopez (doc. B2-960/86),
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 1988 su «Azioni più incisive contro il fumo» ⁽¹⁾,
- vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i prodotti da costruzione presentata dalla Commissione al Consiglio (COM(86) 756 def.) ⁽²⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 14.3.1988, pag. 84

⁽²⁾ G.U. n. C 93 del 6.4.1987, pag. 1

Mercoledì 12 ottobre 1988

- preso atto con soddisfazione dell'indagine del proprio servizio medico sul microclima nei luoghi di lavoro a Strasburgo e della prevista elaborazione dei dati da essa risultanti da parte del CCR di Ispra,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-156/88),
- A. considerando che l'aria negli ambienti chiusi può essere nociva anche se apparentemente non vi si trovano e/o non vi vengono lavorate sostanze considerate tossiche e pericolose,
- B. considerando che, nonostante ciò, il problema viene generalmente sottovalutato, pur avendo serie conseguenze sulla salute fisica e psichica di chi vive e lavora in ambienti chiusi,
- C. considerando che gran parte della popolazione europea svolge le proprie attività educative, lavorative e ricreative in ambienti chiusi, e che inoltre all'interno degli edifici vive almeno il 90 % della propria esistenza,
- D. considerando che spesso all'interno degli edifici non è fornita alcuna possibilità di scelta sia per quanto riguarda la temperatura sia per quanto riguarda la ventilazione,
- E. considerando che ricerche compiute sull'aria negli ambienti chiusi hanno evidenziato la presenza — in quantità superiori alla concentrazione presente in natura — di inquinanti quali la formaldeide, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, gli idrocarburi, policiclici aromatici, gli idrocarburi pluriclorati, l'asbesto, diverse fibre artificiali, oltreché batteri e virus,
- F. considerando che molto spesso l'immissione forzata di aria in ambienti chiusi e l'abbassamento o l'innalzamento della temperatura esterna rappresentano oltre che un danno alla salute, anche un inutile spreco di energia,
- G. considerando che la proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i prodotti da costruzione (COM(86) 756 def./3 modificato da COM(87) 728 def.) ⁽¹⁾ indica tra i requisiti essenziali applicabili agli edifici anche quelli concernenti l'igiene, la salute e l'ambiente,
1. ritiene che in sede di politica comunitaria in materia ambientale si debba considerare con maggiore attenzione il problema della qualità dell'aria negli ambienti chiusi;
2. ribadisce le richieste in merito ai divieti di fumo espresse nella summenzionata risoluzione dell'11 febbraio 1988 e attende che a esse sia dato con urgenza un seguito;
3. si compiace per l'introduzione nella proposta di direttiva sui materiali per l'edilizia di requisiti in materia ambientale e sanitaria, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di evitare lo sviluppo di gas tossici e nocivi, la presenza di particelle o di gas pericolosi nell'aria, l'emissione delle radiazioni pericolose, la formazione di umidità sulle pareti;
4. ritiene in ogni caso utile che la Commissione promuova ulteriori e approfondite ricerche sulle cause e sugli effetti che l'inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi può avere sulla salute umana e quindi indichi anche degli accettabili standard di qualità;
5. ritiene infine che la Commissione, anche sulla base delle ricerche che sono in fase di svolgimento nel CCR di Ispra sulla «sick building syndrome», presenti quanto prima una proposta di direttiva sull'argomento; tale proposta dovrà in particolare prevedere
- a) una lista di sostanze il cui impiego in edilizia e per la pulizia (detersivi, smacchiatori, deodoranti, insetticidi, ecc.) debba essere regolamentato o vietato;
 - b) gli standard qualitativi da applicare all'aria negli ambienti chiusi, differenziati a seconda della destinazione d'uso (scuole, asili nido, ospedali, palestre, ecc.);

⁽¹⁾ G.U. n. C 20 del 26.1.1988, pag. 9

Mercoledì 12 ottobre 1988

- c) prescrizioni sulla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione che tengano in considerazione sia i problemi di carattere igienico-sanitario sia quelli di carattere energetico;
 - d) norme minime sulla manutenzione di edifici aperti al pubblico per assicurare il massimo dell'igiene e della salubrità;
6. si compiace infine con la Commissione per l'iniziativa che intende prendere con l'OMS di un opuscolo di informazione destinato ai consumatori e che riguarda l'aria all'interno degli edifici;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, agli organismi rappresentativi del settore edile, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla Confederazione europea dei Sindacati.

6. Tutela dei pedone

— doc. A2-154/88

RISOLUZIONE

sulla tutela del pedone e la carta europea dei diritti del pedone

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Ulburghs sulla tutela del pedone (doc. B2-859/86),
 - vista la sua risoluzione del 18 febbraio 1986 sulle misure comuni volte a ridurre gli incidenti stradali ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulla bicicletta come mezzo di trasporto ⁽²⁾,
 - visti i risultati delle iniziative promosse in occasione dell'Anno europeo della sicurezza stradale,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-154/88),
- A. considerando che il quarto programma di azione della Comunità europea in materia ambientale attribuisce una priorità crescente ai problemi dell'ambiente urbano e che, in questo contesto, la tutela della circolazione pedonale può contribuire efficacemente al benessere dei cittadini, alla riqualificazione degli spazi collettivi e alla tutela dei valori storico-urbanistici e ambientali,
- B. considerando che ognuno si trova a essere in qualche momento pedone, che la circolazione pedonale nelle zone urbane rappresenta una notevole percentuale del traffico (tra il 25 e il 45 %) e che essa interessa soprattutto le categorie più deboli (bambini e anziani),
- C. considerando che circa un terzo degli incidenti stradali mortali coinvolge pedoni e che quasi la metà dei decessi infantili è imputabile a tali incidenti,
- D. considerando che la causa nettamente preponderante di molti incidenti stradali va ricercata nell'eccessiva velocità del traffico automobilistico,

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 24.3.1986, pag. 29

⁽²⁾ G.U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 192

Mercoledì 12 ottobre 1988

- E. considerando che l'ideologia sociale «priorità alle auto in tutti i campi», l'organizzazione della città, le condizioni delle strade e l'invasione delle auto private limitano la possibilità di spostamento dei pedoni ed estromettono dalla fruizione dello spazio pubblico le categorie più deboli e in particolare i minorati e gli invalidi, che costituiscono una parte consistente della popolazione europea,
 - F. considerando che il progressivo invecchiamento della popolazione comporta l'aggravamento del problema della tutela dei pedoni sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo,
 - G. considerando che nelle città e in particolare nei centri storici e nelle zone industriali i pedoni si muovono in condizioni inaccettabili a causa dell'alto tasso di inquinamento atmosferico e acustico e che i bambini sono tra i pedoni più esposti ai gas di scarico dei veicoli a motore, fra i quali il piombo, e ai danni del sistema auditivo e neurovegetativo data la loro statura e la fragilità del loro organismo,
 - H. considerando che gli spazi pedonali vengono per lo più considerati come spazi residuali rispetto a quelli destinati all'edificazione e alle esigenze del traffico automobilistico,
 - I. considerando che, fatta eccezione per alcuni Stati, le misure volte ad accrescere la sicurezza stradale (campagne pubblicitarie, misure legislative, manutenzione e miglioramento della infrastruttura stradale) sono state prevalentemente indirizzate agli automobilisti e che l'educazione e i programmi di formazione per il conseguimento della patente prestano scarsa attenzione a un comportamento rispettoso dei pedoni,
 - J. considerando che un numero crescente di gruppi sociali ritiene urgentemente necessario orientarsi verso una politica dei trasporti che rispetti sia l'uomo sia l'ambiente,
1. ritiene che una politica a favore del pedone debba costituire il momento centrale di un'azione finalizzata alla nascita di una nuova e più umana mentalità urbana e pertanto debba divenire componente essenziale delle politiche dei trasporti, urbanistiche e edilizie degli Stati membri;
2. a tal fine adotta la seguente Carta europea dei diritti del pedone:
- «I. Il pedone ha diritto a vivere in un ambiente sano e a godere liberamente dello spazio pubblico nelle adeguate condizioni di sicurezza per la propria salute fisica e psicologica.
 - II. Il pedone ha diritto a vivere in centri urbani o rurali strutturati a misura d'uomo e non d'automobile e a disporre di infrastrutture facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.
 - III. I bambini, gli anziani e i minorati hanno diritto a che la città rappresenti un luogo di socializzazione e non di aggravamento della loro situazione di debolezza.
 - IV. I minorati hanno diritto ad ottenere specifiche misure che permettano loro il più possibile un'autonomia di movimento grazie ad adeguamenti delle aree pubbliche, dei sistemi tecnici e dei mezzi pubblici di trasporto (linee di delimitazione della sede stradale, segnaletica di pericolo e acustica, accessibilità di autobus, tram e treni).
 - V. Il pedone ha diritto, da un lato, a ottenere zone urbane, a lui totalmente destinate, il più possibile estese, le quali non rappresentino mere «isole pedonali», ma si inseriscano coerentemente nell'organizzazione generale della città e, dall'altro, a vedersi riservato un complesso di percorsi brevi, razionali e sicuri.
 - VI. Il pedone ha diritto in particolare a:
 - a) il rispetto delle norme di emissioni chimiche e acustiche dei veicoli a motore individuati come sopportabili in sede scientifica;
 - b) l'adozione generalizzata nel trasporto pubblico di autoveicoli che non siano fonte di inquinamento né atmosferico né acustico;

Mercoledì 12 ottobre 1988

- c) la creazione di polmoni verdi anche con opere di forestazione urbana;
 - d) la fissazione di limiti di velocità e il riassetto delle strade e degli incroci tali da garantire effettivamente la circolazione pedonale e ciclistica;
 - e) il divieto di diffondere messaggi pubblicitari per un uso dell'automobile distorto e pericoloso;
 - f) efficaci sistemi di segnalazione concepiti anche per quanti sono privi di vista e di udito;
 - g) specifici interventi atti a consentire la sosta, così come l'accesso e la percorribilità di strade e marciapiedi;
 - h) l'adeguamento della forma e dell'equipaggiamento degli autoveicoli in modo da smussarne le parti più aggressive e renderne più efficaci i sistemi di segnalazione;
 - i) l'instaurazione di un sistema di responsabilità dei rischi secondo cui è finanziariamente responsabile colui che provoca il rischio (procedura seguita, per esempio, in Francia dal 1985);
 - j) una formazione in materia di guida che sia finalizzata a un comportamento rispettoso dei pedoni/utenti della strada che si muovono lentamente,
- VII. Il pedone ha diritto a una completa e libera mobilità che si può realizzare attraverso l'uso integrato dei mezzi di trasporto. In particolare egli ha diritto
- a) a un servizio di trasporto pubblico non inquinante, capillare e attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, abili e inabili;
 - b) alla predisposizione di infrastrutture riservate ai ciclisti in tutto il tessuto urbano;
 - c) all'allestimento di aree di parcheggio strutturate in modo da non incidere sulla mobilità pedonale e sulla fruibilità dei valori architettonici;
- VIII. Ogni Stato deve garantire la capillare informazione sui diritti del pedone e sulle possibilità di trasporto alternative rispettose dell'uomo e dell'ambiente attraverso i canali più idonei e sin dai primi livelli di istruzione scolastica».
3. invita la Commissione a istituire una giornata europea dei diritti del pedone, a diffondere i contenuti della Carta di cui sopra e a presentare una proposta di direttiva specifica;
4. chiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per realizzare quanto previsto dalla Carta medesima, di esercitare comunque un attento controllo sull'effettiva applicazione della vigente legislazione di tutela dei pedoni, e in particolare delle direttive comunitarie relative all'inquinamento da veicoli e all'eliminazione del piombo dalle benzine, e di prevedere severe sanzioni nei confronti di chi non la rispetti;
5. ritiene opportuna l'istituzione in seno alla Commissione di un gruppo di studio incaricato di operare una mappatura delle zone urbane più pericolose e degradate e di individuare le soluzioni più appropriate ai singoli casi;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e alle organizzazioni interessate.
-

Mercoledì 12 ottobre 1988

7. Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale

— doc. A2-179/88

RISOLUZIONE

in merito all'applicazione della Convenzione di Berna (sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa) e della Convenzione di Bonn (sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica) nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- viste le decisioni del Consiglio sull'applicazione delle Convenzioni di Berna e di Bonn nella CE (rispettivamente 82/72 e 82/461),
- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sulla violazione della Convenzione di Berna in Italia (doc. 2-536/84),
- vista la proposta di risoluzione della on. Roelants du Vivier sul divieto di talune forme di caccia, in particolare della caccia alla corsa (doc. 2-1060/84),
- vista la proposta di risoluzione della on. Squarcialupi e altri sulla protezione degli uccelli selvatici e di mammiferi nei periodi di freddo intenso (doc. 2-1476/84),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Flanagan e altri sulla moria di cigni per avvelenamento da piombo (doc. B2-253/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier su dei regolamenti comunitari di applicazione della Convenzione di Berna del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (doc. B2-400/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sulla necessità di un'azione comunitaria di informazione in materia di protezione della vita selvatica e dell'ambiente naturale (doc. B2-402/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier concernente la conclusione di accordi regionali con paesi terzi sulla protezione delle specie migratrici (doc. B2-403/85),
- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sulla violazione della Convenzione di Berna da parte della Grecia (doc. B2-939/85),
- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sul problema della caccia nelle zone umide della Grecia nord-orientale (doc. B2-941/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Tridente sulla sopravvivenza della fauna selvatica in Europa (doc. B2-14/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Tridente sulla difesa delle sorgenti del fiume Pescara (doc. B2-954/86),
- viste le numerose interrogazioni parlamentari alla Commissione sulle inadempienze in materia di applicazione delle Convenzioni di Berna e di Bonn nella Comunità,
- vista la risoluzione del Consiglio concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽¹⁾, che richiama in particolare alla necessità di proteggere gli ambienti naturali minacciati,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-179/88);

⁽¹⁾ G.U. n. C 328 del 7.12.1987, pag. 1

Mercoledì 12 ottobre 1988

I. constatando quanto segue in ordine alle Convenzioni di Berna e di Bonn in genere:

- A. tanto la Convenzione di Berna quanto la Convenzione di Bonn costituiscono quadri adeguati per l'attuazione della protezione della natura a livello CE e anche a livello più ampio, protezione cui la Comunità si è impegnata tra l'altro con le decisioni del Consiglio 82/72/CEE e 82/461/CEE,
- B. il Comitato permanente della Convenzione di Berna si dimostra poco dinamico,
- C. le risorse finanziarie e la dotazione di personale di cui dispone il Trattato di Berna sono del tutto insufficienti,
- D. la comunicazione e la trasmissione di notizie tra le parti firmatarie della Convenzione di Berna, nonché le attività di segretariato, lasciano molto a desiderare,
- E. la partecipazione attiva delle ONG nell'ambito delle Convenzioni di Berna e di Bonn è un elemento assai costruttivo,
- F. in sede di recepimento delle Convenzioni di Berna e di Bonn nelle legislazioni nazionali e di esecuzione si profilano problemi dovuti ai contrasti tra le norme in materia di protezione della natura e le norme sulla caccia oltre che all'eterogeneità delle normative e delle attività regionali e locali,

II. constatando quanto segue in ordine alla protezione delle specie:

- G. una serie di specie di flora e fauna della CE appartenenti alla vita selvatica non figurano negli allegati della Convenzione di Berna,
- H. vari paesi si appellano all'articolo 9 della Convenzione di Berna per sfruttare o addirittura eliminare specie che dovrebbero essere rigorosamente protette, come il lupo,
- I. per una protezione attiva è necessario che le specie vengano esplicitamente menzionate nei testi di legge, il che non avviene in relazione a molte specie da proteggere, per esempio, in Portogallo e in Italia,
- J. per la maggior parte, gli Stati membri non proteggono per legge tutte le specie vegetali e animali presenti sui rispettivi territori nazionali e la cui tutela è prevista ai sensi delle Convenzioni di Berna e di Bonn,
- K. vi sono diversi esempi di reintroduzione di specie da proteggere con esito positivo,
- L. si procede tuttora all'introduzione di specie allojene con comprovate conseguenze dannose per le altre specie oltreché per l'agricoltura,
- M. in particolare in Grecia, in Portogallo, in Spagna e in Irlanda non sono previste dalla legge particolari condizioni per l'introduzione di specie accettabili o non indigene,
- N. delle circa 6.000 specie di flora presenti nella CE oltre 1.000 sono minacciate in vario modo e almeno 215 rischiano di scomparire,
- O. le misure di protezione concrete per le specie vegetali spesso sono carenti o, addirittura, non vengono prese,
- P. delle circa 60.000 specie di invertebrati individuate nella CE, una quota del 10-20% risulta minacciata, mentre quasi nessuna specie di invertebrati figura negli allegati della Convenzione di Berna,
- Q. dev'essere fatta speciale menzione dell'ipersfruttamento devastante del corallo rosso nel Mar Mediterraneo, che comporta pericoli per l'intero sistema bentonico,

Mercoledì 12 ottobre 1988

- R. moltissime specie indigene di pesci d'acqua dolce della CE — 100 su circa 200 — rischiano l'estinzione,
- S. delle 130 o più specie di anfibi e rettili presenti nella CE, oltre la metà risulta minacciata in uno o più paesi,
- T. molti mammiferi terrestri sono minacciati,
- U. si registra una diminuzione numerica in relazione a 13 delle circa 30 specie di mammiferi presenti nelle acque europee,
- V. sulla situazione di molte specie animali e vegetali nell'ambiente marino si hanno troppe scarse notizie,
- W. vi sono numerose minacce specifiche per determinate specie vegetali e animali, quali il deterioramento o la distruzione dell'habitat, lo sfruttamento eccessivo, il bracconaggio,
- X. è necessario che la CE predisponga una qualche forma di protezione giuridica per tutte le specie selvatiche tanto animali quanto vegetali,

III. constatando quanto segue in ordine alla protezione degli habitat:

- Y. in tutti i paesi vi è una normativa di legge su determinati tipi di zone naturali, quali i parchi naturali, ma in quasi nessuno Stato CE vige una legislazione adeguata per quanto concerne la protezione degli habitat della flora e fauna selvatiche in genere o di specie particolari,
- Z. possono essere citati vari esempi di cooperazione bilaterale o multilaterale in materia di protezione delle aree naturali transfrontaliere,
- AA. la cooperazione e la programmazione internazionale sono rese difficili in mancanza di un sistema di classificazione accettato dagli Stati membri per quanto attiene alle varie funzioni naturali delle singole aree,
- BB. la situazione relativa alla protezione attiva effettiva delle aree naturali o degli habitat specifici è scoraggiante,
- CC. le aree naturali sono per lo più troppo ristrette e/o troppo isolate per poter fungere adeguatamente da habitat naturali,
- DD. le aree naturali, oltre che dal restringimento degli spazi, sono minacciate da ogni sorta di processi nocivi e di turbative interne ed esterne,
- EE. anche le aree seminaturali e le zone che, in ragione della loro particolare utilizzazione protrattasi nei secoli, svolgono un ruolo speciale nell'ambito del contesto naturale subiscono un ridimensionamento delle superfici e un degrado qualitativo, per esempio a causa del taglio di uliveti e di sughereti, degli sviluppi dell'agricoltura, della destinazione di nuove superfici a pascolo e del dissodamento delle lande e brughiere, dell'acidificazione,
- FF. le aree acquitrinose della CE sono poste in grave pericolo da numerose minacce e turbative quali il prelievo idrico la costruzione di dighe, le attività ricreative, l'estrazione di torba, la caccia, l'inquinamento,
- GG. per quanto riguarda la gestione degli habitat, sono necessari strumenti autonomi e programmatici per la protezione, la gestione e la promozione della natura,
- HH. il programma comunitario CORINE reca un importante contributo alla redazione di un inventario delle aree naturali nella CE, ma presenta ancora punti deboli, tra l'altro per quanto riguarda la delimitazione di tali aree,

IV. constatando quanto segue in ordine alla caccia:

- II. la caccia e le attività correlate possono svolgere varie funzioni utili,

Mercoledì 12 ottobre 1988

- JJ. l'esercizio giuricamente non disciplinato della caccia può causare turbative e inquinamento da piombo nelle aree naturali nonché sperequazioni tra le popolazioni di animali selvatici,
- KK. l'esercizio della caccia può avere anche conseguenze tragiche per gli esseri umani, come dimostrano i quattro morti nel giorno di riapertura della caccia in Italia quest'anno, fra i quali un bambino di 10 anni ucciso vicino alla sua abitazione perché scambiato per un fagiano,
- LL. in alcuni Stati è ammessa la caccia alle specie animali che devono essere rigorosamente protette secondo la Convenzione di Berna,
- MM. in alcuni Stati le stagioni venatorie sono in contrasto con le disposizioni della Convenzione di Berna,
- NN. in relazione alle specie che possono essere sfruttate a talune condizioni, si hanno troppi pochi dati sul numero di animali uccisi nonché sull'entità e la dinamica delle popolazioni cacciate per poter affermare con cognizione di causa che le popolazioni in questione non sono minacciate dalla caccia,
- OO. durante gli inverni rigidi molti animali sono vulnerabilissimi e gli inseguimenti e la caccia non possono che accentuare il loro indebolimento, per cui è necessario proteggerli,
- PP. a condizione che essa non sia praticata nei confronti delle specie animali minacciate, la caccia a inseguimento non deve essere necessariamente vietata per motivi puramente ecologici,
- QQ. le Convenzioni di Bonn e di Berna non si applicano all'organizzazione interna, amministrativa e associativa, della caccia negli Stati membri;
- RR. il codice civile italiano (art. 842) permette ai soli cacciatori di accedere ai fondi agricoli, a meno che questi siano circondati da un recinto alto almeno 180 cm. o da un fosso profondo almeno 300 cm.;

chiede alla Commissione e agli Stati membri

1. di stimolare all'applicazione delle Convenzioni di Berna e di Bonn mediante un sostegno finanziario e misure concrete e organizzando meglio la protezione della natura nella Comunità medesima;
2. di elaborare quanto prima possibile una direttiva per l'applicazione delle Convenzioni di Berna e di Bonn nella CE, che si riferisca a tutte le specie di flora e di fauna selvatiche marittime e terrestri e ai loro habitat;
3. di delineare una politica comunitaria e autonoma della natura, che comporti un quadro per una coerente programmazione della protezione, della gestione e della promozione della natura terrestre e marittima sulla base di un programma strutturale comunitario per la natura;
4. di rifarsi alla conformità a siffatta politica della natura comunitaria quale criterio per l'attribuzione degli aiuti CE a progetti che possono avere un impatto sull'ambiente naturale e quale condizione accessoria vincolante per le attività e la programmazione in altri settori, in particolare quelli dell'agricoltura e della pesca;
5. di utilizzare il sistema di classificazione elaborato nell'ambito del programma CORINE in ordine a varie funzioni naturali delle regioni quale base per la cooperazione internazionale;
6. di incoraggiare i paesi extra-europei, tra l'altro nel quadro delle Convenzioni di Lomé, del Maghreb e di altre Convenzioni, ad aderire alla Convenzione di Bonn;
7. di creare un ispettorato PE per l'ambiente che, con riferimento all'esecuzione delle Convenzioni di Berna e di Bonn, assista i servizi nazionali di protezione della natura e di controllo e coordini le indagini sulle attività illegali e i nodi internazionali, preoccupandosi tra l'altro degli scambi di informazioni;

Mercoledì 12 ottobre 1988

per quanto attiene alla protezione delle specie:

8. di assecondare i tentativi di reintroduzione di specie allorché essi sono accompagnati da un miglioramento dell'habitat delle specie medesime;
9. di vietare qualsiasi introduzione di specie allojene;
10. di procedere all'inventario di tutta la loro flora e fauna, incluse le specie degli invertebrati;

per quanto attiene alla protezione degli habitat:

11. di adoperarsi per una più adeguata delimitazione geografica delle varie categorie di aree naturali;
12. di costituire una catena di aree naturali marittime protette allo scopo di tutelare le specie animali migratrici e che possano anche servire quali vivai per gli organismi marini di rilevanza economica (tra l'altro pesci e crostacei);
13. di vietare lo sfruttamento del corallo rosso nel Mar Mediterraneo;

in ordine alla caccia:

14. di formulare a livello comunitario le raccomandazioni per la caccia tenendo conto delle peculiarità regionali, biologiche e storiche degli Stati membri;
15. di coordinare il settore della caccia con la politica agricola comune e la futura politica comunitaria della natura, nell'ottica non già degli Stati, bensì delle regioni e delle loro tradizioni;
16. di cambiare l'impostazione che in molti Stati si dà alla caccia permessa ovunque salvo eccezioni come i parchi, mentre la caccia dovrebbe essere vietata in generale tranne che nei luoghi specificamente previsti per tale pratica;
17. di incoraggiare il comitato permanente e le istituzioni incaricate dell'applicazione delle convenzioni ad elaborare una statistica della caccia e delle popolazioni, a studiare la vitalità delle popolazioni oggetto della caccia e a fissare su questa base delle quote di caccia, insieme con le organizzazioni cinegetiche nazionali e comunitarie;
18. di vietare l'impiego del piombo nella pesca sportiva e nella caccia a scopo ricreativo (compreso il tiro al piccione d'argilla);
19. di limitare l'impiego del piombo nelle zone in pericolo e soprattutto di portare avanti in modo risoluto la ricerca e lo sviluppo di alternative;
20. di esortare la Francia a sostituire la legge Verdeille con una legge democratica sulla caccia;

*
* *
*

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

Mercoledì 12 ottobre 1988

8. Protocolli all'accordo CEE-Israele *****a) doc. A2-144/88****PARERE CONFORME****sulla conclusione del Protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele***Il Parlamento europeo,*

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio,
- consultato dal Consiglio, a norma dell'articolo 238, secondo comma, del Trattato CEE, riguardante la conclusione del Protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (doc. C2-259/87),
- nuovamente consultato dal Presidente in carica del Consiglio con lettera del 16 giugno 1988,

dà il suo parere conforme sulla conclusione del Protocollo.

b) doc. A2-145/88**PARERE CONFORME****sulla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità***Il Parlamento europeo,*

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio,
- consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 238, secondo comma, del Trattato CEE sulla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (doc. C2-259/87),
- nuovamente consultato con lettera del Presidente in carica del Consiglio del 16 giugno 1988,

esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo.

c) doc. A2-146/88**PARERE CONFORME****sulla conclusione del Protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele***Il Parlamento europeo,*

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio,
- consultato dal Consiglio, a norma dell'articolo 238, secondo comma, del Trattato CEE sulla conclusione del Protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (doc. C2-259/87),

Mercoledì 12 ottobre 1988

- nuovamente consultato dal Presidente in carica del Consiglio con lettera del 16 giugno 1988,

dà il suo parere conforme sulla conclusione del Protocollo.

9. Protocolli all'accordo di cooperazione CEE-Siria ***

a) doc. A2-97/88

PARERE CONFORME

sul Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(88) 104 def.),
- consultato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 238, secondo comma, del Trattato CEE, nell'ambito della procedura di conclusione di un Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità (doc. C2-82/88),

esprime il suo parere conforme sulla conclusione del Protocollo.

b) doc. A2-98/88

PARERE CONFORME

sulla conclusione di un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(88) 104 def.),
- consultato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 238, secondo comma, del Trattato CEE, nell'ambito della procedura di conclusione di un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (doc. C2-82/88),

esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo.

Mercoledì 12 ottobre 1988

10. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione ad agenti chimici o altri ** II

— doc. A2-186/88

DECISIONE
(procedura di cooperazione: seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-91/88),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;
- 1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
- 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

**EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

EMENDAMENTO n. 1*Considerando terzo bis (nuovo)*

Considerando che la necessaria protezione dovrebbe essere assicurata mediante misure che evitino completamente l'esposizione dei lavoratori agli agenti pericolosi o la riducano a un minimo assoluto.

EMENDAMENTO n. 2*Quarto considerando*

Considerando che per taluni agenti i limiti di esposizione occupazionale e altre prescrizioni specifiche saranno fissati in direttive particolari;

EMENDAMENTO n. 5*ARTICOLO 1, PARAGRAFO -1 (nuovo)*

-1. All'articolo 1 è aggiunto un nuovo comma:

«Le donne incinte, le madri che allattano e i giovani al di sotto dei 18 anni non possono essere occupati nei settori nei quali verrebbero in contatto con uno degli agenti chimici, fisici o biologici figuranti nell'allegato I della presente direttiva.»

Quarto considerando

Considerando che per un certo numero di agenti i valori limite di carattere vincolante e/o le altre prescrizioni specifiche saranno fissati in direttive particolari;

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 6

ARTICOLO 1, PARAGRAFO -1 bis (nuovo)

-1 bis. Dopo l'articolo 1, inserire il seguente nuovo articolo 1 bis:

Articolo 1 bis

1. Per far fronte in modo mirato ai possibili rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione ad agenti pericolosi, il datore di lavoro è tenuto a effettuare e redigere un'analisi esatta delle sostanze pericolose utilizzate nell'azienda e dei conseguenti rischi per la salute. In tale contesto si devono raccogliere informazioni soprattutto per quanto concerne:

- a) tutti gli agenti elencati nell'allegato IV della presente direttiva, i quali nell'azienda possono essere:
- utilizzati
 - prodotti
 - trattati e trasformati
 - immagazzinati
 - trasportati
 - eliminati
 - prodotti durante l'impiego di altre sostanze;
- b) la composizione degli agenti
- la quantità degli agenti impiegati nell'azienda
 - i settori di lavoro interessati
 - il modo in cui vengono maneggiate tali sostanze (lavori realizzati e procedimenti applicati);
- c) — il numero dei lavoratori che vengono a contatto con gli agenti pericolosi
- le misure di protezione applicate
 - il tipo di attrezzature protettive;

Il datore di lavoro è tenuto a:

- comunicare ai lavoratori il risultato delle indagini,
- mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori i documenti relativi alle indagini,
- tenere pronte le informazioni e, su richiesta, metterle a disposizione dell'autorità competente.

2. Il datore di lavoro è tenuto a conservare gli agenti pericolosi utilizzati nell'azienda in modo che essi non rappresentino alcun pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori o di terzi.

3. Il datore di lavoro è tenuto a contrassegnare tutte le sostanze pericolose in modo esplicito e chiaramente visibili.

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

b) Il punto 9 è sostituito dal testo seguente:

9. a) *informazione, da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sui rischi potenziali derivanti dalla loro esposizione, sulle misure tecniche di prevenzione che i lavoratori dovranno osservare e sulle precauzioni prese dal datore di lavoro e che dovranno essere prese dai lavoratori;*
- b) *informazione, da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sui metodi di valutazione dei rischi impiegati, sull'esistenza di un valore limite di cui al punto 4 b) e sulla necessità di eseguire misurazioni nonché sulle misure previste al punto 4 c) in caso di superamento di un valore limite.»*

5) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e dell'elaborazione dei valori limite di carattere indicativo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è istituito un Comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.»

4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di raccogliere immediatamente le sostanze residue ovvero le scorie in contenitori adeguati ed ermeticamente chiusi e di allontanarli tempestivamente dal settore di lavoro.

5. Il datore di lavoro è tenuto a provvedere a un'adeguata «prevenzione in materia di medicina del lavoro»; in particolare

- i lavoratori a rischio devono sottostare a un continuo controllo sanitario e sottoporsi almeno una volta all'anno a una visita per accertare il loro stato di salute;
- nell'ambito di tale «prevenzione» e del controllo sanitario dev'essere compilato un dossier sanitario personale in cui si indichino la connessione fra lo stato di salute e l'esposizione nonché le misure di protezione e prevenzione da adottare;
- tali dossier devono essere conservati per almeno 30 anni e devono poter essere consultati dall'autorità competente e dai rappresentanti dei lavoratori nel quadro dei loro poteri di controllo.

EMENDAMENTO n. 8

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, lettera b)

b) Il punto 9 è sostituito dal testo seguente:

9. Il datore di lavoro prende misure appropriate per garantire che i lavoratori e i loro rappresentanti nelle imprese e negli stabilimenti ricevano esaurienti informazioni sugli agenti di cui all'allegato I e vengano istruiti su:

- a) i rischi potenziali per la salute e la sicurezza propria e dei membri del loro nucleo familiare o domestico e le misure per far fronte a tali rischi;
- b) le procedure di valutazione dei rischi impiegate in conformità del punto 4, lettere a) e b), il valore limite relativo alle esposizioni occupazionali in vigore per legge, la necessità di effettuare misurazioni nonché le loro modalità;
- c) le disposizioni relative alle misure di igiene e la loro applicazione.»

EMENDAMENTO n. 9

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

5) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e dell'elaborazione dei valori limite di carattere indicativo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è istituito un Comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione sanitaria sul luogo di lavoro e presieduto da un rappresentante della Commissione.»

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *due anni* a decorrere dalla sua notifica ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

ALLEGATO

Allegato II bis — Sezione B, punto 1, lettera a)

- a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti sotto forma di gas, vapore o materiale in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, dev'essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 10

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **un anno** a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

EMENDAMENTO n. 11

ALLEGATO

Allegato II bis — Sezione B, punto 1, lettera a)

- a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti sotto forma di gas, vapore o materiale in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, dev'essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati. **L'esposizione dei lavoratori è misurata almeno ogni tre mesi e in ogni caso ogni volta che una modifica tecnica comporti un rischio di aumento dell'esposizione, oppure su richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti.**

11. Protezione dei lavoratori contro i rischi da un'esposizione al benzene ⁽¹⁾ ** II

— doc. A2-189/88

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione al benzene durante il lavoro (Quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-93/88),
— viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;

1. respinge la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Per gli emendamenti approvati dal Parlamento vedasi allegato alla parte seconda del processo verbale

Mercoledì 12 ottobre 1988

12. Azione comunitaria AIM ** II

— doc. A2-173/88

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria — informatica avanzata in medicina in Europa (AIM) — Azione esplorativa

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-138/88),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;
- 1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
- 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO*Articolo 8, paragrafo 3*

3. *La Commissione adotta le misure prospettate se conformi al parere del Comitato.*

Se le misure prospettate non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio proposte relative alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un periodo che in nessun caso può eccedere due mesi a decorrere dalla data in cui è adito il Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione relativamente ai punti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

**EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO EUROPEO****EMENDAMENTO n. 1***Articolo 8, paragrafo 3*

3. **La Commissione adotta misure che hanno validità immediata. Qualora non siano conformi al parere del Comitato, dette misure vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso vale quanto segue:**

- **la Commissione può rinviare l'attuazione delle misure da essa decise per un periodo pari al massimo a un mese dal momento della comunicazione;**
- **il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, entro il termine previsto al trattino precedente, una decisione diversa.**

Mercoledì 12 ottobre 1988

13. Pubblicità dei documenti contabili di enti creditizi e istituti finanziari ** II

— doc. A2-184/88

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta della Commissione relativa a una direttiva concernente gli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi e di istituti finanziari aventi sede sociale fuori di tale Stato membro

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-94/88),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
- 1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
- 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Secondo considerando

Considerando che, nell'ambito di un diverso strumento di coordinamento degli obblighi di pubblicità concernenti le succursali, è previsto che alcuni tipi di società soggetti al diritto di uno Stato membro pubblichino alcuni atti ed alcune informazioni concernenti le succursali stabilite in un altro Stato membro; che, per quanto concerne la pubblicità dei documenti contabili, si fa riferimento a disposizioni specifiche che devono essere adottate per le banche e per gli altri istituti finanziari;

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Se sono richieste queste informazioni, *la loro esattezza e corrispondenza ai conti annuali* devono essere verificate da una o più persone abilitate al controllo dei conti *annuali* in virtù della legislazione dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

**EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

EMENDAMENTO n. 1*Secondo considerando*

Considerando che, nell'ambito di un diverso strumento di coordinamento degli obblighi di pubblicità concernenti le succursali, è previsto che alcuni tipi di società, **ivi compresi le banche e altri istituti finanziari**, soggetti al diritto di uno Stato membro pubblichino alcuni atti ed alcune informazioni concernenti le succursali stabilite in un altro Stato membro; che, per quanto concerne la pubblicità dei documenti contabili, si fa riferimento a disposizioni specifiche che devono essere adottate per le banche e per gli altri istituti finanziari;

EMENDAMENTO n. 2*Articolo 2, paragrafo 4, trattino quarto bis (nuovo)*

- **l'attività della succursale, con menzione delle principali categorie di attività durante l'esercizio.**

EMENDAMENTO n. 3*Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma*

Se sono richieste queste informazioni, **esse** devono essere verificate da una o più persone abilitate al controllo dei conti in virtù della legislazione dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Cinque anni dopo la data prevista all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, all'esame e, se del caso, alla revisione dell'articolo 2, paragrafo 4, in funzione all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dell'obiettivo di ridurre le informazioni supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 4, tenendo conto dei progressi realizzati verso una maggiore armonizzazione dei conti delle banche e degli altri istituti finanziari.

EMENDAMENTO n. 4

Articolo 7

Cinque anni dopo la data prevista all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio procede, su proposta della Commissione **e in cooperazione con il Parlamento europeo**, all'esame e, se del caso, alla revisione dell'articolo 2, paragrafo 4, in funzione all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dell'obiettivo di ridurre le informazioni supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 4, tenendo conto dei progressi realizzati verso una maggiore armonizzazione dei conti delle banche e degli altri istituti finanziari.

ALLEGATO

Testo degli emendamenti alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione al benzene durante il lavoro (Quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

(emendamenti approvati dal Parlamento prima di respingere la posizione comune)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Considerando che, in base alla predetta direttiva, tale protezione dovrebbe essere assicurata per quanto possibile da provvedimenti tendenti a impedire l'esposizione o a mantenerla al livello più basso ragionevolmente praticabile;

EMENDAMENTO n. 1

Quarto considerando

Considerando che, in base alla predetta direttiva **e a causa del ben noto effetto nocivo, in particolare cancerogeno, del benzene**, tale protezione dovrebbe essere assicurata per quanto possibile da provvedimenti tendenti a impedire l'esposizione o a mantenerla al livello più basso ragionevolmente praticabile, **tra i quali vanno inclusi anche i divieti di impiego del benzene in determinati settori nonché il divieto per determinate categorie di individui di svolgere attività che comportino un'esposizione al benzene o a sostanze contenenti benzene;**

EMENDAMENTO n. 2

Undicesimo considerando

considerando che è necessario, per garantire il più alto livello di protezione *ragionevolmente praticabile*, che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati sui rischi cui il benzene può esporre la loro salute e sulle misure necessarie per diminuire o eliminare tali rischi e che essi siano messi in condizioni di accertarsi che siano prese le necessarie misure protettive;

considerando che è necessario, per garantire il più alto livello di protezione, che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati sui rischi cui il benzene può esporre la loro salute e sulle misure necessarie per diminuire o eliminare tali rischi e che essi, **in un quadro di codecisione a livello paritario**, siano messi in condizioni di **garantire** che vengano prese le necessarie misure protettive;

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori *o di una categoria particolare di lavoratori, in particolare per quanto riguarda:*

- *la sostituzione del benzene con prodotti meno pericolosi,*
- *la limitazione o il divieto dell'esposizione al benzene delle persone particolarmente vulnerabili.*

3. Se dalla valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che l'esposizione dei lavoratori al benzene nell'aria, senza equipaggiamento protettivo individuale, rispetto a un periodo di riferimento rappresentativo di otto ore,

- è inferiore a 6,50 mg/m³ (2 ppm) nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 e
- inferiore a 4,875 mg/m³ (1,5 ppm) a decorrere dal 1° gennaio 1995,

gli articoli 4, 7, 11, 13, 14 e 15 non sono applicabili.

Per qualsiasi attività di cui all'art. 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'art. 3, paragrafo 3, i datori di lavoro devono, a richiesta, mettere a disposizione dell'autorità responsabile informazioni appropriate riguardanti:

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 4

Articolo 1, paragrafo 3

3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che **prevedano, rispetto a quelle fissate nella presente direttiva, norme più rigide, ulteriori divieti e l'impiego di prodotti di sostituzione del benzene meno pericolosi** e che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.

3 bis. Laddove è tecnicamente possibile, il benzene deve essere sostituito con prodotti alternativi meno pericolosi. In tali casi l'impiego del benzene va vietato.

3 ter. Vanno promossi la ricerca e lo sviluppo di prodotti di sostituzione del benzene sicuri o meno pericolosi nonché di tecniche che rendano superfluo l'uso del benzene.

EMENDAMENTO n. 5

Articolo 3, paragrafo 3

3. Se dalla valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che l'esposizione dei lavoratori al benzene nell'aria, senza equipaggiamento protettivo individuale, rispetto a un periodo di riferimento rappresentativo di otto ore, **è inferiore a 3,25 mg/m³ (1 ppm)**, gli articoli 4, 7, 11, 13, 14 e 15 non sono applicabili.

EMENDAMENTO n. 6

Articolo 4, frase introduttiva

Per tutte le attività di cui all'art. 3, paragrafo 1, i datori di lavoro sono tenuti a raccogliere e, su richiesta, mettere a disposizione informazioni appropriate riguardanti:

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 7

Articolo 5 a)

a) *il quantitativo di benzene;*

a) **il benzene, il quale, nel caso in cui sia disponibile un prodotto alternativo meno pericoloso deve essere di norma sostituito da detto prodotto. Qualora non sia disponibile un prodotto alternativo, l'impiego del benzene va limitato al quantitativo minimo indispensabile;**

EMENDAMENTO n. 8

Articolo 5 c)

c) *la concezione dei processi lavorativi, per evitare o ridurre al minimo l'emissione di vapori di benzene nell'atmosfera sul luogo di lavoro;*

c) **i processi lavorativi, i quali devono essere concepiti in modo che non vi sia emissione di vapori di benzene nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile i vapori di benzene debbono essere eliminati dal posto di lavoro mediante aspirazione in un punto quanto più vicino al punto di emissione;**

EMENDAMENTO n. 9

Articolo 5 d)

d) *la raccolta e la rimozione dei residui, ove risulti opportuno, in contenitori ermetici.*

d) **i residui contenenti benzene, ivi compresi i residui che si formano in fase di depurazione dell'aria, i quali devono essere raccolti in adeguati contenitori ermetici e rimossi dal posto di lavoro al più presto possibile.**

EMENDAMENTO n. 10

Articolo 6, paragrafo 1

1. Il benzene deve essere immagazzinato in modo tale che il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori venga ridotto nella misura *ragionevolmente* praticabile.

Il benzene deve essere immagazzinato in modo tale che il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori venga ridotto nella misura praticabile.

EMENDAMENTO n. 11

Articolo 6, paragrafo 2

2. I datori di lavoro devono provvedere affinché i lavoratori siano informati in modo adeguato sugli impianti e sui contenitori connessi che contengono benzene. Se del caso, questa informazione figura su opportune etichette chiare e ben visibili.

2. I datori di lavoro devono provvedere affinché i lavoratori siano informati in modo adeguato sugli impianti e sui contenitori connessi che contengono benzene. **Tutti i contenitori e gli imballaggi contenenti benzene debbono essere etichettati in modo chiaro e facilmente leggibile.**

EMENDAMENTO n. 12

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. **Ogniqualvolta il benzene e le sostanze o residui contenenti benzene siano trasportati, si dovrà tener conto delle norme vincolanti sull'etichettatura e l'imballaggio previste dalle convenzioni internazionali ovvero applicare**

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Il metodo di riferimento descritto all'allegato I, sezione A è adeguato al progresso tecnico secondo la procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE.

Il valore limite dell'esposizione dei lavoratori al benzene nell'aria per un periodo di riferimento rappresentativo di otto ore è di 16,25 mg/m³ (5 ppm).

1. Qualora il valore limite fissato all'articolo 8 è superato devono essere prese quanto prima le misure appropriate per individuare le cause di questo superamento e per ovviare alla situazione.

2. Per talune attività per le quali è prevedibile il superamento del valore limite di cui all'articolo 8 e per le quali non è *ragionevolmente* praticabile prendere ulteriori misure tecniche preventive intese a limitare l'esposizione dei lavoratori al benzene, il datore di lavoro definisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante queste attività.

Nei casi di cui al 1° comma è applicabile in particolare il paragrafo 1, lettera b).

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

le disposizioni nazionali in materia di trasporto di merci pericolose, qualora queste siano più restrittive e garantiscano una maggior tutela rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

EMENDAMENTO n. 13

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Il metodo di riferimento descritto all'allegato I, sezione A è adeguato al progresso tecnico secondo la procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE e **previa consultazione del Parlamento europeo.**

EMENDAMENTO n. 14

Articolo 8

Fino al 31 dicembre 1991 il valore limite è di 16,25 mg/m³ (5 ppm) ponderato nel tempo per un periodo di riferimento di 8 ore.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 il valore limite è di 9,75 mg/m³ (3 ppm), ponderato nel tempo per un periodo di riferimento di 8 ore. Ai nuovi Stati membri, Spagna e Portogallo, entrati a far parte della Comunità europea dal 1° gennaio 1986, viene concesso di sospendere, per un periodo transitorio della durata massima di 3 anni (fino al 1° gennaio 1995), l'entrata in vigore del valore limite applicabile a partire dal 1992. Non è ammissibile in nessun caso il superamento di tale limite.

EMENDAMENTO n. 15

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 è superato **devono essere identificate le cause di questo superamento e devono essere prese immediatamente misure appropriate** per porre rimedio alla situazione.

EMENDAMENTO n. 16

Articolo 10, paragrafo 2

2. Per talune attività limitate nel tempo e da **considerarsi come aventi carattere di eccezionalità**, per le quali non è praticabile prendere ulteriori misure tecniche preventive intese a limitare l'esposizione dei lavoratori a benzene, il datore di lavoro, **in collaborazione paritaria con la rappresentanza dei lavoratori**, definisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante questa attività e **in particolare mette a disposizione dei lavoratori un equipaggiamento protettivo, tra cui un adeguato equipaggiamento protettivo di respirazione, che deve essere indossato.**

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 17

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a)

2. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate, ove ciò sia *ragionevolmente* possibile, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, per esempio prevedendo che:

- a) siano predisposte delle zone dove i lavoratori possano mangiare e bere senza rischio di contaminazione da benzene;

2. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate, ove ciò sia possibile, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, per esempio prevedendo che:

- a) **siano predisposti idonei locali separati**, dove i lavoratori possano mangiare e bere senza rischio di esposizione al benzene;

EMENDAMENTO n. 18

Articolo 12, frase introduttiva

Il datore di lavoro prende le misure appropriate per garantire che i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevano informazioni e, se del caso, una formazione adeguata per quanto riguarda:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure appropriate per garantire che i lavoratori e i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento **siano adeguatamente formati e informati su:**

EMENDAMENTO n. 19

Articolo 12, lettera a)

- a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi potenziali per il feto e per il neonato allattato con latte materno, nonché le misure per premunirsi contro tali rischi;

- a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi potenziali per il feto e per il neonato allattato con latte materno, nonché le misure per premunirsi contro tali rischi;

Le gestanti e le madri che allattano hanno il diritto di rifiutarsi di lavorare in ambiente esposto al benzene. A esse va destinato un posto di lavoro in una zona rigidamente separata e va assicurato un salario perlomeno pari a quello precedentemente percepito. Tale rifiuto non deve infatti comportare per loro alcuno svantaggio.

EMENDAMENTO n. 20

Articolo 13, frase introduttiva

Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

I datori di lavoro hanno l'obbligo, per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di prendere le misure appropriate affinché:

EMENDAMENTO n. 28

Allegato II, paragrafo 3, lettere d bis) e d ter) (nuove)

- d bis) effettuazione, in caso di esposizione forte o eccessiva, di un apposito esame,**

Mercoledì 12 ottobre 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

d ter) convocazione, in caso di forte rischio per la salute, di un incontro tra datore di lavoro e lavoratori, con la partecipazione dei rappresentanti di questi ultimi, con lo scopo di assegnare il lavoratore interessato ad altre mansioni che non comportino esposizione al benzene, con il mantenimento del suo livello retributivo.

Mercoledì 12 ottobre 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 ottobre 1988

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUCA, DELOROZOY, DERMAUX, DE PASQUALE, DESAMA, DEBATISSE, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMOPOULOS, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, IODICE, IPPOLITO, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PALMIERI, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TRIVELLI, TRUPIA, TZOUNIS, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK,

Mercoledì 12 ottobre 1988

VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Mercoledì 12 ottobre 1988

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorabili

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Obiezione a favore della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-815/88

(+)

ANTONY, CHINAUD, DIMOPOULOS, LE PEN, LEHIDEUX, LINKOHR, MALAUD, MARTIN S., NIELSEN J. B., D'ORMESSON.

(-)

ABOIM INGLEZ, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET BOZZO, BALFE, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BERSANI, BEUMER, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, CRYER, CURRY, DALSASS, DEBATISSE, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, VAN DIJK, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAWRONSKI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, GIAVAZZI, LALOR, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARSHALL, MARTIN D., MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MÜHLEN, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PAKYRIAZIS, PEARCE, PENDERS, PERY, PETERS, PEUS, PINTASILGO, PIRKL, POETSCHKI, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TOKSVIG, TOMLINSON, TZOUNIS, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEDEKIND, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZARGES.

(O)

BAUDOUIN.

Obiezione a favore delle proposte di risoluzione di cui ai docc. B 2-806 e 828/88

(+)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANTONY, ARBELOA MURU, ARNDT, BAGET BOZZO, BALFE, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BIRD, BLOCH VON

Mercoledì 12 ottobre 1988

BLOTTNITZ, BONACCINI, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CINCIARI RODANO, COLLINOT, COLOM I NAVAL, CRYER, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FORD, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LINKOHR, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PETERS, PINTASILGO, PONS GRAU, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, STEVENSON, TELKÄMPER, TOMLINSON, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(—)

ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BOMBARD, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHINAUD, CHRISTODOULOU, CLINTON, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CURRY, DALSASS, DEBATISSE, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIMOPOULOS, DONNEZ, DUETOFT, EBEL, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FERRER CASALS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARRÍGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, MIZZAU, MÜHLEN, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PEARCE, PENDERS, PERY, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, STEWART-CLARK, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SELVA, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOKSVIG, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VEIL, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZARGES.

(O)

BOOT, LACERDA DE QUEIROZ.

Obiezione a favore delle proposte di risoluzione di cui ai docc. B 2-840 e 873/88

(—)

ANTONY, COLLINOT, COSTE-FLORET, DIMOPOULOS, DONNEZ, FANTON A., LE PEN, LEHIDEUX, MALAUD, MIRANDA DE LAGE, MUNS ALBUIXECH, NIELSEN J. B., D'ORMESSON, ROSSETTI, TZOUNIS, WEDEKIND.

(—)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET BOZZO, BALFE, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BEUMER, BECKMANN, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY,

Mercoledì 12 ottobre 1988

CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHINAUD, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COLOM I NAVAL, BOCKLET, CROUX, CRYER, CURRY, DALSASS, DEBATISSE, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOÜTSIKOU, GIAVAZZI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HACKEL, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MÜHLEN, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PEARCE, PENDERS, PERY, PETERS, PEUS, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PONS GRAU, PROUT, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, TOKSVIG, TOMLINSON, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER.

(O)

HABSBURG, HERMAN, PUERTA GUTIÉRREZ.

Obiezione in favore delle proposte di risoluzione di cui ai docc. B 2-806 e 828/88

(+)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, DE BACKER-VAN OCKEN, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BONACCINI, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASTLE, CINCIARI RODANO, COLLINS, COLOM I NAVAL, CRYER, DE PASQUALE, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DIMOPOULOS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, FATOUS, FERRER CASALS, FILINIS, FOCKE, FORD, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, KOLOKOTRONIS, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MÜHLEN, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PERY, PETERS, PINTASILGO, PONS GRAU, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, STEVENSON, TELKÄMPER, TOMLINSON, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(-)

ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BOMBARD, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROK, BUCHOU, DERMAUX, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHINAUD, CHRISTODOULOU, COLLINOT, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CURRY, DALSASS, DEBATISSE,

Mercoledì 12 ottobre 1988

DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DONNEZ, DUETOFT, EBEL, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FANTON A., FELLERMAIER, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LE PEN, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, MIZZAU, MÜNCH, MUNS ALBUICHECH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PEARCE, PENDERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SELVA, SPÁTH, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOKSVIG, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VEIL, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZARGES.

(O)

AMARAL, CICCIOMESSERE, CLINTON, LACERDA DE QUEIROZ, LALOR, MAHER.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-179/88**(Emendamento n. 6)*

(+)

ABELIN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY P., BECKMANN, BESSE, BIRD, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CHARZAT, CHIABRANDO, CHAPIER, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRYER, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEBATHISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP, DÜHRKOP, DUPUY, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JACKSON C., JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOO, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNS ALBUICHECH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PONS GRAU, POULSEN, PRICE, PROUT, QUIN, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, THEATO, TOMLINSON, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER, WEDEKIND, WEST, VON WOGAU, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAGARI, ZARGES.

Mercoledì 12 ottobre 1988

(—)

BLOCH VON BLOTTNITZ, BUCHOU, CANTALAMESSA, DEVEZE, VAN DIJK, VAN DER LEK, STAES, TELKÄMPER, VITALE, WIJSENBECK.

(O)

MONTERO ZABALA.

*Idem**(Emendamento n. 47)*

(+)

ABELIN, ALEXANDRE, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ANTONIOZZI, BARRETT, BESSE, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROK, CABRERA BAZÁN, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DUPUY, EBEL, EYRAUD, FERRER CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GUERMEUR, HABSBURG, HACKEL, HAPPART, HERMAN, HOFFMANN K.-H., KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, DE LA MALÈNE, MALLET, MARTIN S., MERTENS, MIZZAU, MOUCHEL, MÜHLEN, NAVARRO VELASCO, PASTY, PENDERS, PERY, RABBETHGE, PIRKL, POETSCHKI, RABBETHGE, SCHLEICHER, SCHÖN, THAREAU, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VON DER VRING, WOLFF, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BATTERSBY, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CHOPIER, CINCIARI RODANO, COLOM I NAVAL, CRYER, DE VRIES, BURON, DESAMA, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, BOOT, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FALCONER, FERRERO, FILINIS, FORD, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GAZIS, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HITZIGRATH, HOFF, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JEPSEN, KILBY, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, MADEIRA, MAHER, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PEREIRA M., PETERS, PIMENTA, PONS GRAU, PRICE, PROUT, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, WEBER, WEST, WETTIG, WURTH-POLFER, ZAGARI.

(O)

DERMAUX, LOMAS, SCOTT-HOPKINS.

Mercoledì 12 ottobre 1988

*Idem**(Emendamento n. 8)*

(+)

ABELIN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY P., BESSE, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, DERMAUX, CABRERA BAZÁN, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DUPUY, EBEL, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FERRER CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GUERMEUR, HINDLEY, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, MIZZAU, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, PASTY, PENDERS, PEREIRA M., PERY, PEUS, PIRKL, POETSCHKI, POULSEN, PRICE, PROUT, RABBETHGE, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BECKMANN, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CASTELLINA, CASTLE, CELLAI, CHAPIER, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CRYER, DE VRIES, DESAMA, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FALCONER, FERRERO, FILINIS, FORD, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAWRONSKI, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HITZIGRATH, HOFF, HUCKFIELD, HUGHES, JACKSON C., KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, LOO, MAHER, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MONTERO ZABALA, MORRIS, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PETERS, PIMENTA, PONS GRAU, QUIN, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER, WEST, WETTIG, WOLTJER.

(O)

HAPPART.

*Idem**(Emendamento n. 10)*

(+)

ABELIN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY P., BESSE, VON BISMARCK, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGIO, DE BREMOND D'ARS, DERMAUX, BUTTAFUOCO, CABANILLAS, GALLAS, CANTALAMESSA, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CELLAI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHAPIER, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DEVEZE, DUPUY, EBEL, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FERRER

Mercoledì 12 ottobre 1988

CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GUERMEUR, HABSBURG, HACKEL, HAPPART, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JACKSON C., JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARSHALL, MARTIN S., MCMAHON, MERTENS, MIZZAU, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PERY, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PRICE, PROUT, RABBETHGE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VITALE, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BECKMANN, BELO, BEYER DE RYKE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BONACCINI, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CASTELLINA, CASTLE, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COLOM I NAVAL, CRYER, DE VRIES, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FERRERO, FILINIS, FORD, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAZIS, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUCKFIELD, HUGHES, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, LOMAS, MADEIRA, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, METTEN, MONTERO ZABALA, MORRIS, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PEREIRA M., PETERS, PIMENTA, PONS GRAU, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, ROBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, ULBURGHS, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER, WEST, WETTIG, WOLTJER, ZAGARI.

(O)

GASÒLIBA I BÖHM.

*Idem**(Emendamento n. 1)*

(+)

ABELIN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY P., BESSE, BEUMER, VON BISMARCK, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, CABANILLAS, GALLAS, SCHIAVINATO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, Chanterrie, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, CURRY, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DUPUY, EBEL, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FERRER CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GUERMEUR, HACKEL, HAPPART, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, MIZZAU, MOUCHEL, MÜNCH, NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PERY, PEUS, PIRKL, PISONI F., PRICE, PROUT, RABBETHGE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VEIL, WEDEKIND, WIJSENBECK, WOLFF.

Mercoledì 12 ottobre 1988

(—)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BECKMANN, BELO, BEYER DE RYKE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CASTELLINA, CASTLE, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CRYER, DE VRIES, DESAMA, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FERRERO, FORD, GARAÍKOETXEA URRIZA, GARCÍA RAYA, GAWRONSKI, GAZIS, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUCKFIELD, HUGHES, LACERDA DE QUEIROZ, VAN DER LEK, LINKOHR, LOMAS, MADEIRA, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MONTERO ZABALA, MORRIS, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PEREIRA M., PIMENTA, PONS GRAU, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOMLINSON, TOPMANN, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER, WEST, WETTIG, WOLTJER, ZAGARI.

(O)

BURON, HABSBURG.

*Idem**(Emendamento n. 9)*

(+)

ABELIN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BONACCINI, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, CROUX, CRUSOL, CURRY, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBURG, HACKEL, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, TORRES MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NORMANTON, O'HAGAN, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PONS GRAU, PRICE, PROUT, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THEATO, TOMLINSON, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGHES, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEDEKIND, WEST, VON WOGAU, WOLFF, ZAGARI, ZARGES.

(—)

BLOCH VON BLOTTNITZ, BUTTAFUOCO, CANTALAMESSA, CASTELLINA, DE VRIES, DEVEZE, VAN DIJK, DURY, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, LOMAS, OLIVA

Mercoledì 12 ottobre 1988

GARCÍA, PERY, SCHREIBER, SEIBEL-EMMERLING, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, TELKÄMPER, VAN HEMELDONCK, VITALE.

(O)

NIELSEN J. B., ROELANTS DU VIVIER, SCHMIDBAUER, THOME-PATENÔTRE.

*Idem**(Emendamento n. 18)*

(+)

ABELIN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY P., BESSE, VON BISMARCK, BOCKLET, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, DERMAUX, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, HUGHES, EYRAUD, FERRER CASALS, FONTAINE, FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GERONTOPOULOS, HACKEL, HAPPART, HOFFMANN K.-H., HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARSHALL, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, MIZZAU, MORRIS, NORMANTON, O'HAGAN, PENDERS, PERINAT ELIO, PERY, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PRICE, PROUT, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, WEDEKIND, VON WOGAU, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANGLADE, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BARRETT, BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CASTELLINA, CASTLE, CELLAI, CINCIARI RODANO, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, CRUSOL, CURRY, DE VRIES, DESAMA, DEVEZE, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, ELLIOTT, FALCONER, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FORD, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GAZIS, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBURG, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUCKFIELD, HUGHES, JACKSON C., KILLILEA, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LALOR, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, LOMAS, MADEIRA, DE LA MALÈNE, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MOUCHEL, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PASTY, PEREIRA M., PETERS, PIMENTA, PONS GRAU, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER, WIJSENBECK, WOLTJER, ZAGARI.

(O)

DEBATISSE, DELOROZOY, LARIVE, WOLFF.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, BAGET BOZZO, BALFE,

Mercoledì 12 ottobre 1988

BARDONG, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BONACCINI, BOOT, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CHANTERIE, CHIABRANDO, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COLLINS, CROUX, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEPREZ, DESAMA, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, FALCONER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FORD, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAZIS, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PENDERS, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PIMENTA, PIRKL, POETSCHKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZARGES.

(-)

ABELIN, ALEXANDRE, ANGLADE, BARRETT, BESSE, DE BREMOND D'ARS, BUCHOU, DERMAUX, CABRERA BAZÁN, CANTALAMESSA, CELLAI, CHAMBEIRON, COSTE-FLORET, DALSASS, DEBATISSE, DELOROZOY, DEVEZE, DUPUY, EYRAUD, FITZGERALD, FONTAINE, GADIOUX, GARCÍA RAYA, GUERMEUR, HAPPART, KILLILEA, LALOR, LATAILLADE, DE LA MALÈNE, MALLET, MARTIN S., MOUCHEL, PASTY, PERY, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, WOLFF.

(O)

BORGO, CLINTON, GERONTOPOULOS, STAUFFENBERG.

Parere conforme di cui al doc. A 2-144/88

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHAPIER, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, CURRY, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE PASQUALE, DE VRIES, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DONEY, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES J., ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, ELLES J.,

Mercoledì 12 ottobre 1988

FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

BALFE, BUCHAN, CRYER, VAN DIJK, FALCONER, FORD, HINDLEY, HUCKFIELD, HUGHES, VAN DER LEK, LOMAS, MARTIN D., MCMAHON, MEGAHY, MONTERO ZABALA, MORRIS, NEWENS, RUBERT DE VENTÓS, SEAL, SMITH, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, WEST.

(O)

ABOIM INGLEZ, AVGERINOS, BARROS MOURA, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BUTTAFUOCO, CHAMBEIRON, COLLINOT, DIMOPOULOS, EPHREMIDIS, FILINIS, GAUCHER, GUTIÉRREZ DÍAZ, IVERSEN, MIRANDA DA SILVA, MORÁN LOPEZ, PALMIERI, PÉREZ ROYO, ULBURGHES.

Parere conforme di cui al doc. A 2-97/88

(+)

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, DERMAUX,

Mercoledì 12 ottobre 1988

BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DE VRIES, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES J., EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FAITH, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUTTON, IPPOLITO, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

CICCIOMESSERE, DE GUCHT, MARTIN D., MCMAHON, D'ORMESSON, WIJSENBECK.

(O)

BALFE, BIRD, FORD, VAN DER LEK.

*Posizione comune di cui al doc. A 2-186/88**(Emendamento n. 3)*

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO,

Mercoledì 12 ottobre 1988

BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEL DUCA, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, EBEL, EPHREMIDIS, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PARODI, PASTY, PELIKAN, PENDERS, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULENBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WETTIG, WOLTJER, ZAGARI, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, DE BREMOND D'ARS, BUTTAUFUOCO, CASSIDY, CATHERWOOD, DE COURCY LING, CURRY, DALY, DE VRIES, DELOROZOY, DONNEZ, ESCUDER CROFT, FAITH, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HERMAN, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MARTIN S., MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'HAGAN, D'ORMESSON, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SCHIAVINATO, SCRIVENER, SHERLOCK, SIMMONDS, VALVERDE LOPEZ, VEIL, WELSH.

(O)

MUNS ALBUIXECHE, NORDMANN, PIMENTA, WEDEKIND, WIJSENBECK.

*Idem**(Emendamento n. 5)*

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE,

Mercoledì 12 ottobre 1988

DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DE VRIES, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, EBEL, EWING, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PARODI, PASTY, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, BUTTAFUOCO, CASSIDY, CATHERWOOD, COLLINOT, DE COURCY LING, CURRY, DALY, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GAUCHER, HERMAN, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, D'ORMESSON, PATTERSON, PEARCE, POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, SIMMONDS, VALVERDE LOPEZ, WELSH.

(O)

WEDEKIND.

*Idem**(Emendamento n. 7)*

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN,

Mercoledì 12 ottobre 1988

COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DE VRIES, DEBATISSE, DEL DUCA, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, CASTLE, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, VON NOSTITZ, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PARODI, PELIKAN, PENDERS, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, DE BREMOND D'ARS, BUCHOU, BUTTAFUOCO, CASSIDY, CATHERWOOD, COLLINOT, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CURRY, DALY, DELOROZOY, DONNEZ, DUPUY, ELLES J., ESCUDER CROFT, EWING, FAITH, FITZGERALD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GAUCHER, HERMAN, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LATAILLADE, LEMASS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MARSHALL, MARTIN S., MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, MOUCHEL, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORMANTON, O'HAGAN, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SCRIVENER, SHERLOCK, SIMMONDS, VALVERDE LOPEZ.

(O)

WEDEKIND, WELSH.

*Idem**(Emendamento n. 2)*

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSASS, DALY, DANKERT, DE

Mercoledì 12 ottobre 1988

BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DUETOFT, DÜHRKOP, DÜHRKOP, EBEL, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARTIN D., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PARODI, PELIKAN, PENDERS, PÉREZ ROYO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULENBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARRETT, BATTERSBY, DE BREMOND D'ARS, BUTTAFUOCO, CASSIDY, CATHERWOOD, COLLINOT, COSTE-FLORET, CURRY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DONNEZ, DUPUY, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MARSHALL, MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, MOUCHEL, MUNS ALBUIXECH, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORD, NORMANTON, O'HAGAN, D'ORMESSON, PATTERSON, PEREIRA M., PIMENTA, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SCHIAVINATO, SHERLOCK, SIMMONDS, VALVERDE LOPEZ, VEIL, VAN DER WAAL, WELSH.

Posizione comune di cui al doc. A 2-189/88

(Emendamento n. 5)

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DE

Mercoledì 12 ottobre 1988

VRIES, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, EBEL, EWING, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NORD, NORDMANN, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PARODI, PASTY, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULENBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, CASSIDY, CATHERWOOD, DE COURCY LING, CURRY, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HERMAN, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, OPPENHEIM, D'ORMESSON, POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, SIMMONDS, VALVERDE LOPEZ, WELSH.

(O)

BARDONG, BUTTAFUOCO, VAN DER WAAL.

*Idem**(Emendamento n. 7)*

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, DERMAUX, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DE VRIES, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY,

Mercoledì 12 ottobre 1988

EBEL, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÒLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MALANGRÉ, MALLET, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUICHECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NORD, NORDMANN, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PARODI, PASTY, PELIKAN, PEREIRA M., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULENBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLFF, ZAGARI, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, CASSIDY, CATHERWOOD, DE COURCY LING, DALY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HERMAN, HUTTON, JACKSON CH., KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, D'ORMESSON, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, VALVERDE LOPEZ.

(O)

VAN DER WAAL.

*Idem**(Emendamento n. 14)*

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, DERMAUX, BUTTAFOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSAAS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEBATISSE, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, EWING, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,

Mercoledì 12 ottobre 1988

HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, MADEIRA, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NORDMANN, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PARODI, PASTY, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, CASSIDY, CATHERWOOD, CURRY, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, D'ORMESSON, POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, SIMMONDS, VALVERDE LOPEZ, WELSH.

(O)

HERMAN.

*Idem**(Emendamento n. 28)*

(+)

ABELIN, ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, DERMAUX, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEBATISSE, DELOROZOY, DE PASQUALE, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ,

Mercoledì 12 ottobre 1988

LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PARODI, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PETERS, PEUS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULENBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANGLADE, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARRETT, BATTERSBY, BUCHOU, CABANILLAS, GALLAS, CASSIDY, CATHERWOOD, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CURRY, DALY, DUPUY, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LEMASS, LLORCA VILAPLANA, MARSHALL, MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, D'ORMESSON, PAPON, PASTY, PRAG, PRICE, PROVAN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, SIMMONDS, VAN DER WAAL, WELSH.

(O)

VON BISMARCK, BUTTAFUOCO, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, EWING.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1988

(88/C 290/04)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DI LORD PLUMB***Presidente**(La seduta inizia alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on.

— Gaucher, per fatto personale;

— Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, che, richiamandosi alla votazione sulla raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune sul benzene (doc. A 2-189/88) (*vedi parte prima, punto 23*) e, più particolarmente, alle conseguenze della reiezione da parte del parlamento della posizione comune del Consiglio, chiede che il processo verbale renda conto in modo più particolareggiato della procedura seguita e riporti gli emendamenti approvati dal Parlamento;

— Janssen van Raay, che appoggia questa richiesta;

(il presidente comunica che il Consiglio e la Commissione saranno informati della posizione del Parlamento e che la commissione per il regolamento sarà consultata affinché possano essere chiarite le disposizioni regolamentari disciplinanti la procedura in questione);

— Weber, che ribadisce la sua richiesta;

— Castle, la quale chiede di essere informata sull'iter amministrativo seguito dalla dichiarazione scritta sulle tagliole d'acciaio (doc. 9/88) e che la Commissione faccia una dichiarazione sull'argomento (il presidente risponde che la Commissione, cui è stato trasmesso il testo della dichiarazione, lo ha incorporato in una proposta di direttiva sull'etichettaggio dei prodotti di pelliccia su cui il Parlamento sarà consultato più avanti);

— Provan e Janssen Van Raay, che ritornano sulla necessità di completare il processo verbale nel senso chiesto dalla on. Weber;

— Weber, la quale chiede che le modifiche siano pubblicate nel processo verbale della presente seduta, chiedendo anche al presidente di porre in votazione detta richiesta;

— Janssen Van Raay, che appoggia la richiesta;

— Provan, il quale chiede che il processo verbale non sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea prima di essere stato modificato.

Il presidente pone in votazione il processo verbale.

Il Parlamento respinge il processo verbale nella sua forma attuale. Al processo verbale dovranno quindi essere apportate le modifiche richieste.

Intervengono gli on.

— Bloch von Blottnitz, sul ritardo registrato nella pubblicazione del resoconto integrale delle sedute;

— De Courcy Ling, che, ritornando sull'intervento della on. Castle, ricorda che la dichiarazione scritta in questione era frutto di una collaborazione fra tutti i gruppi politici del Parlamento;

— Segre, il quale chiede quando sarà pubblicato e posto in votazione il processo verbale modificato;

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Giovedì 13 ottobre 1988

— Veil, la quale chiede che sia rispettata la durata prevista per le discussioni su problemi di attualità, durata spesso amputata in seguito a interventi sulla procedura, e che la commissione per il regolamento si occupi della questione;

— Weber, la quale chiede che alla ripresa pomeridiana della seduta l'Assemblea sia consultata sulle modifiche apportate al processo verbale e che detta richiesta sia posta in votazione subito.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA

L'ordine del giorno reca la discussione su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (*per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta dell'11 ottobre, parte prima, punto 2*).

2. Cile (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 9 proposte di risoluzione (doc. B 2-841, 851, 856, 862, 866, 872, 874, 876 e 878/88).

L'on. Collinot illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-841/88.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

La on. Maij-Weggen illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-851/88.

Interviene l'on. Roelants du Vivier, che ribadisce la richiesta presentata dalla on. Weber prima dell'inizio delle discussioni su problemi di attualità.

Il presidente risponde che le modifiche al processo verbale saranno distribuite nel corso della presente seduta.

L'on. Medina Ortega illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-856/88).

L'on. Kuijpers illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-862/88).

L'on. Robles Piquer illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-872/88.

L'on. Miranda da Silva illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-874/88.

L'on. Escuder Croft illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-876/88.

L'on. Amaral illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-878/88.

Intervengono gli on. Marinho, a nome del gruppo socialista, Giannakoukoutsikou, a nome del gruppo del PPE, De Courcy Ling, a nome del gruppo democratico europeo, Barzanti, gruppo comunista, Collinot, sull'intervento dell'on. De Courcy Ling, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Coderch, non iscritto, Puerta Gutierrez, Saby e il sig. Cardozo e Cunha, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-841/88:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-851, 856, 862, 874, 876 e 878*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Medina Ortega, Gadioux, Marinho, Medeiros Ferreira, Baget Bozzo e Saby, a nome del gruppo socialista, Maij-Weggen, Lentz Cornette, Fontaine, Giannakoukoutsikou, Ferrer, a nome del gruppo del PPE, Amaral, a nome del gruppo liberale, Barbarella, Miranda da Silva, Perez Royo, Cervetti, Pranchère, Efremidis, Filinis e Iversen, a nome del gruppo comunista e apparentati, Tridente e Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, Hutton, a nome del gruppo democratico europeo, Coderch volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

(Le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-866 e 872/88 decadono).

3. Calamità naturali (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su dodici proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-800, 822, 810/riv., 816, 844, 855, 865, 853, 827, 830, 850 e 857/88.

L'on. Christodoulou illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-800/88.

L'on. Avgerinos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-822/88.

La on. Veil illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-810/88/riv.

L'on. Vanlerenberghe illustra la proposta di risoluzione di cui al Doc. B 2-844/88.

Giovedì 13 ottobre 1988

L'on. Eyraud illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-855/88.

L'on. Coste-Floret illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-865/88.

L'on. Grimaldos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-827/88.

L'on. Garriga Polledo illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-830/88.

La on. De Backer-Van Ocken illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-850/88.

La on. Garcia Arias illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-857/88.

Intervengono gli on. Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Efremidis, a nome del gruppo comunista e apparentati, Garaikoetxea, a nome del gruppo Arcobaleno, Calvo Ortega, non iscritto, Llorca Vilaplana e il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-800/88:*

— Preambolo e considerando A e B: approvati

Considerando C:

— n. 1: approvato

Considerando da D a F e paragrafi da 1 a 6: approvati

Dopo il paragrafo 6:

— n. 2 e 3: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafo 7: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 a*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-822/88 decade).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-810/88:*

Considerando A:

— n. 1: approvato

Considerando B e C e paragrafi 1, 2 e 3: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 b*).

(Le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-816, 844, 855, 865 e 853/88 decadono).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-827/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 c*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-830/88 decade).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-850/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 d*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-857/88 decade).

4. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 13 proposte di risoluzione (doc. B 2-805, 860, 808, 809, 818, 854, 820, 823, 825, 826, 848, 858 e 859/88).

L'on. Ulburghs illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-860/88.

L'on. Staes illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-808/88.

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

L'on. Hutton illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-818/88.

L'on. De Gucht illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-854/88.

La on. André illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-820/88.

L'on. Eyraud illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-823/88.

L'on. Arbeloa Muru illustra le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-825 e 826/88.

Giovedì 13 ottobre 1988

La on. De Backer-Van Ocken illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-848/88.

La on. Lenz illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-858/88.

L'on. Ulburghs illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-859/88.

Intervengono gli on. Sakellariu, a nome del gruppo socialista, Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, Dimopoulos, a nome del gruppo delle destre europee, Stavrou, Croux, Welsh, Eyraud, il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*, e l'on. Arbeloa Muru.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-805 e 860/88:*

Proposta di risoluzione comune degli on. Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, Ulburghs, volta a sostituire le due proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3a*).

— *Proposte di risoluzione di cui al doc. B 2-808/88:*

L'on. von der Vring contesta la ricevibilità del paragrafo 10.

Considerando da A a F: approvati con VE

Considerando G:

— n. 1: respinto con VE

Il considerando G è respinto.

Considerando da H a T e paragrafi da 1 a 5: approvati con VE

Dopo il paragrafo 5:

— n. 2: approvato con VE

Paragrafi da 6 a 9: approvati con VE

L'on. von der Vring chiede votazioni distinte sui paragrafi 10 e 11

Paragrafo 10: respinto

Paragrafo 11: respinto

Paragrafo 12: approvato con VE

Il Parlamento approva la risoluzione con VE (*vedi parte seconda, punto 3 b*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-809/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 c*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-818/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 d*).

(*La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-854/88 decade*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-820/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 e*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-823/88:*
ritirata

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-825/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 f*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-826/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 g*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-848/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 h*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-858/88:*

Titolo:

— n. 1: approvato con VE

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul terzo trattino del preambolo

Primo e secondo trattino: approvati

Terzo trattino: respinto

Giovedì 13 ottobre 1988

Dopo il terzo trattino

— n. 3: approvato con AN (PPE)

Votanti: 122,
Favorevoli: 70,
Contrari: 52,
Astenuiti: 0

Prima del considerando A:

— n. 4 e 5: approvati con successive distinte votazioni

Considerando A: approvato

Considerando B: respinto

Dopo il considerando B:

— n. 6: approvato

Considerando C:

— n. 7: approvato

Paragrafo 1: approvato

Paragrafo 2:

— n. 8 (l'on. Sakellariu ritira questo emendamento a favore dell'emendamento n. 2)

— n. 2: approvato

Paragrafo 3: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 j*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-859/88:*

Il gruppo PPE ha chiesto votazioni distinte su ciascun considerando e paragrafo.

Preambolo, considerando da A a D e paragrafi da 1 a 8: approvati con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 j*).

5. Afghanistan (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 3 proposte di risoluzione (doc. B 2-819, 847 e 868/88).

L'on. Welsh illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-819/88.

L'on. habsburg illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-847/88.

Interviene l'on. Coste-Floret, che ritira la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-868/88 e aderisce alla proposta di risoluzione comune.

Intervengono gli on. Hänsch, a nome del gruppo socialista, e Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-819 e 847/88:*

Proposta di risoluzione comune degli on. Habsburg, a nome del gruppo del PPE, J. Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Hutton e Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Coderch (firmata anche dalla on. Coste-Floret) volta a sostituire le proposte di risoluzione di cui sopra con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione con AN (PPE)

Votanti: 66,
Favorevoli: 40,
Contrari: 26,
Astenuiti: 0

(*vedi parte seconda, punto 4*).

6. Birmania (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 3 proposte di risoluzione (doc. B 2-802, 831 e 869/88).

Data l'ora, il presidente propone che gli oratori iscritti rinuncino a intervenire per consentire all'Assemblea di passare subito alla votazione.

Gli oratori iscritti accolgono la proposta del presidente.

Interviene l'on. De Vries.

VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-802 e 831/88:*

Proposta di risoluzione comune degli on. De Vries e Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico

Giovedì 13 ottobre 1988

riformatore, Hutton, a nome del gruppo democratico europeo, Habsburg, a nome del gruppo del PPE, Coderch, Marinaro, Galluzzi, Filinis, Miranda da Silva e Baillot, volta a sostituire il testo delle proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

(la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-869/88 decade).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Planas, che fa rilevare di avere partecipato alle votazioni per appello nominale di ieri, e McMahon, il quale chiede quando sarà posto in votazione il provesso verbale della seduta precedente e ritorna poi sul problema del ritardo con cui viene pubblicato il resoconto integrale (il presidente risponde che il processo verbale della seduta precedente sarà posto in votazione oggi alle 18.30 e che si farà il necessario per risolvere il problema del ritardo nella pubblicazione del resoconto).

7. Relazioni CEE-COMECON (discussione)

L'on. Seeler illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche fra la CEE e i paesi non europei membri del Comecon (doc. B 2-204/88).

Intervengono gli on. Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, Zarges, a nome del gruppo del PPE, Escuder Croft, a nome del gruppo democratico europeo, Rossetti, gruppo comunista, Wolff, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Habsburg, Gutierrez Diaz e il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*.

Interviene l'on. Escuder Croft su un problema di interpretazione.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.30 (*vedi successivo punto 18*).

8. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo (seguito della discussione) *

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. Thareau (doc. A 2-206/88) (*ini-*

zio: vedi provesso verbale della seduta del 12 ottobre, parte prima, punto 18).

Intervengono gli on. Carvalho Cardoso, J. Nielsen, McCartin, Rothe e il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.30 (*vedi successivo punto 19*).

9. Esposizione universale «Siviglia 1992» (discussione)

L'on. Escuder Croft illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla commemorazione del Quinto centenario della scoperta dell'America e l'organizzazione dell'esposizione universale «Siviglia 1992» (doc. B 2-174/88).

Intervengono gli on. Grimaldos, a nome del gruppo socialista, Perez Royo, a nome del gruppo comunista, Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, Cervera Cardona, non iscritto, Coimbra Martins, Lucas Pires.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Intervengono gli on. J. Nielsen, Ulburghs, Belo, Montero, Rubert de Ventos, Veil e il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 14 ottobre, parte prima punto 8*).

10. Denominazione della galleria sotto la Manica (discussione)

L'on. Pflimlin illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sulla proposta di denominare la galleria sotto la Manica «Galleria Winston Churchill — Jean Monnet» (doc. A 2-202/88).

Intervengono gli on. Seefeld, a nome del gruppo socialista, Nordman, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Kilby e il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 14 ottobre, parte prima, punto 9*).

(la seduta è sospesa alle 17.15 e ripresa alle 18.30)

Giovedì 13 ottobre 1988

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Vicepresidente

Votanti: 166,
Favorevoli: 102,
Contrari: 63,
Astenuiti: 1

11. Approvazione del processo verbale e dell'addendum che vi si riferisce

Il Parlamento approva il processo verbale della seduta precedente e l'addendum.

Articolo 3, paragrafo da 5 a 10:

- n. 7: approvato
- n. 8: approvato con VE
- n. 9: approvato
- n. 10: il relatore ha chiesto una votazione per parti separate:

TURNO DI VOTAZIONI**12. Specialità farmaceutiche (votazione) ** I**

(votazione dell'on. Valverde Lopez — doc. A 2-175/88)

— *proposte di direttive (COM(87) 697 def. — doc. C 2-293/87)*

1) paragrafo 3: approvato

2) resto: approvato con AN (ARC)

Votanti: 188,
Favorevoli: 177,
Contrari: 71,
Astenuiti: 0

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

proposta di direttiva I:

dal secondo considerando all'articolo 1, paragrafo 2:

— n. da 1 a 4: votati in blocco su proposta del presidente: approvati

(n. 25: ritirato)

— *proposta di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. van der Lek e Ulburghs.

Articolo 1:

— n. 32: approvato con VE

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

Articolo 3, dopo il paragrafo 1

(n. 33: ritirato)

— n. 34: approvato con VE dopo un intervento dell'on. Seal

— n. 35 (terzo trattino ritirato): approvato con VE

— n. 36: respinto

— *proposta di direttiva II:*

Dal sesto considerando all'articolo 4, paragrafo 3:

— n. da 12 a 14: votati in blocco: approvati

Dopo l'articolo 5:

— n. 27: respinto con VE

Articolo 3, paragrafo 2:

(n. 37: ritirato)

— n. 5: è stata chiesta una votazione per parti separate:

1) frase introduttiva e primo trattino: approvati

2) resto: approvato con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

Articolo 3, paragrafo 4:

— n. 29: approvato

— n. 6: approvato con AN (ARC)

— *Proposta di direttiva III:*

Titolo:

— n. 15: approvato

Giovedì 13 ottobre 1988

Quinto considerando

— n. 30: approvato

Dall'ottavo considerando all'articolo 2:

— n. da 16 a 18: votati in blocco: approvati

Articolo 3:

— n. 26, 31, 24 e 38: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 4:

— n. 19: approvato

— n. 20: approvato con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *Proposta di direttiva IV:*

Dal quinto considerando all'articolo 1, paragrafo 2:

— n. da 21 a 23: votati in blocco: approvati

Dopo l'articolo 7:

— n. 28: respinto con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

13. Prodotti di cacao e di cioccolato (votazione) ** I

(relazione dell'on. Nordmann — doc. A 2-183/88)

— *Proposta di direttiva COM(87) 581 def. — doc. C 2-281/87):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

14. Conservazione degli uccelli selvatici (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Muntingh — doc. A 2-181/88)

Intervengono il relatore sull'insieme degli emendamenti e l'on. Klepsch su quest'ultimo intervento.

Preambolo e considerando da A a C: approvati

Considerando D:

— n. 28: respinto

Il considerando D è approvato.

Considerando E e F: approvati

Considerando G:

— n. 29 e 4: respinti con successive distinte votazioni (n. 9 e 13: decadono)

Il considerando G è approvato.

Considerando H: approvato

Considerando I:

— n. 22: respinto

Il considerando I è approvato.

Considerando J: approvato

Considerando K:

— n. 30: respinto

Il considerando K è approvato.

Considerando L: approvato

Considerando M:

— n. 31: respinto

Il considerando M è approvato.

Considerando N e O: approvati

Considerando P:

— n. 32: respinto

— n. 14: respinto con AN (PPE)

Giovedì 13 ottobre 1988

Votanti: 207,
Favorevoli: 76,
Contrari: 131,
Astenuiti: 0

(n. 8/riv.: decade)

Il considerando P è approvato.

Considerando Q: approvato

Considerando R:

— n. 33: respinto

Il considerando R è approvato.

Considerando S e T: approvati

Considerando U:

— n. 23, 6 e 34: respinti con successive distinte votazioni

Il considerando U è approvato.

Considerando V: approvato

Considerando W:

— n. 35: respinto

Il considerando W è approvato.

Considerando X:

— n. 36: respinto

Il considerando X è approvato.

Considerando Y: approvato

Considerando Z:

— n. 15: respinto con VE

(n. 37: decade)

Il considerando Z è approvato.

Considerando da AA a DD e paragrafi da 1 a 5: approvati

Paragrafo 6:

— n. 10: respinto con AN (ADE)

Votanti: 202,
Favorevoli: 92,
Contrari: 107,
Astenuiti: 3

— n. 24: respinto

— n. 16: respinto con VE

(n. 7: decade)

— n. 11: approvato con VE

(n. 1: decade)

Paragrafo 7:

— n. 38: respinto

Il paragrafo 7 è approvato.

Paragrafo 8: il gruppo PPE ha chiesto una votazione per parti separate:

1) fino a «controllo»: approvato

2) resto: approvato

Paragrafo 9:

— n. 25: respinto

Il paragrafo 9 è approvato.

Dopo il paragrafo 9:

— n. 2: respinto

Paragrafi da 10 a 13: approvati

Paragrafo 14:

— n. 39: respinto

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafo 15: approvato

Paragrafo 16:

— n. 3, 7, 12, 26, 18 e 19: respinti con successive distinte votazioni

(il n. 12 con VE)

(n. 40: decade)

Il paragrafo 16 è approvato.

Paragrafo 17: approvato

Paragrafo 18:

— n. 27, 5, 21, 41 e 20: respinti con successive distinte votazioni

Il paragrafo 18 è approvato.

Paragrafo 19: approvato

Penultimo paragrafo:

— n. 42: respinto

Questo paragrafo è approvato.

Ultimo paragrafo: approvato

Giovedì 13 ottobre 1988

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Zarges, a nome del gruppo PPE, Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, Lemass, Ulburghs, Wijzenbeek, Lentz-Cornette, Mallet, a nome dei membri francesi del gruppo PPE, Eyraud, a nome dei membri francesi del gruppo socialista, e Muntingh, relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

Interviene l'on. Tomlinson sull'intervento della on. Bloch von Blottnitz.

15. Commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate da estinzione (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Muntingh — doc. A 2-180/88)

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

16. Lacuna giuridica nel settore della multiproprietà (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Garcia Amigo — doc. A 2-199/88)

Preambolo e considerando A: approvati

Il relatore fa presente che gli emendamenti n. 4, 1 e 3 devono essere considerati aggiuntivi.

Considerando B: approvato

— n. 4: approvato

Considerando C e D: approvati

Paragrafo 1: approvato

— n. 1: approvato

Paragrafo 2:

— n. 2: approvato

Paragrafi da 3 a 5: approvati

Paragrafo 6: approvato

— n. 3: approvato

Paragrafo 7: approvato

Interviene l'on. McMahon per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10*).

17. Azione comunitaria nel settore delle costruzioni (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Bueno Vicente — doc. A 2-188/88)

Preambolo, considerando e paragrafo 1: approvati

Interviene il relatore su tutti gli emendamenti.

Paragrafo 2:

— n. 1: respinto con VE

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafi da 3 a 8: sul paragrafo 5 è stata chiesta una votazione distinta dal gruppo PPE

Paragrafi 3 e 4: approvati

Paragrafo 5: approvato

Paragrafi 6 — 8: approvati

Paragrafo 9:

— n. 2: respinto

Il paragrafo 9 è approvato.

Paragrafo 10: approvato

Paragrafo 11:

— n. 5: respinto

Il paragrafo 11 è approvato.

Paragrafi da 12 a 14: approvati

Dopo il paragrafo 14:

— n. 3: approvato

Paragrafo 15:

— n. 4: approvato

Interviene l'on. McMahon per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11*).

18. Relazioni CEE-COMECON (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Seeler — A 2-204/88)

Interviene il relatore.

Giovedì 13 ottobre 1988

Preambolo e considerando da A a E: sui considerando C e D il gruppo democratico europeo ha chiesto votazioni distinte e per parti separate.

Considerando A e B: approvati

Considerando O:

1) fino a «URSS»: approvato

2) resto: approvato

Considerando D: approvato

Considerando E: approvato

Dopo il considerando E:

— n. 1: respinto

Considerando F: approvato

Dopo il considerando F:

— n. 3: respinto

Considerando da G a L: approvati

Considerando M:

— n. 6: approvato

Considerando N: approvato

Paragrafo 1: approvato

(n. 8: ritirato)

Paragrafi da 2 a 8: approvati

Paragrafo 9:

— n. 4: respinto

(n. 2: ritirato)

Il paragrafo 9 è approvato.

Paragrafo 10:

— n. 5: respinto

Il paragrafo 10 è approvato.

Paragrafi 11 e 12: approvati

paragrafo 13:

— n. 7: approvato

Paragrafo 14: approvato

Paragrafo 15:

— n. 9: approvato

Paragrafo 16:

— n. 10: approvato

Il paragrafo 16, così modificato, è approvato.

Paragrafo 17:

— n. 11: approvato dopo un intervento del relatore

Paragrafo 18: approvato

Dopo il paragrafo 18:

— n. 12: approvato

Paragrafi 19 e 20: il gruppo democratico europeo ha chiesto votazioni distinte

Paragrafo 19: approvato

Paragrafo 20: approvato

Interviene l'on. Robles Piquer per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*).

19. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo (votazione)

(relazione dell'on. Thareau — doc. A 2-206/88)

— Proposta di regolamento (COM(88) 272 def. — doc. C 2-75/88:

Intervengono l'on. Bocklet e il relatore.

Titolo:

— n. 37: respinto con AN (PPE)

Votanti: 146,
Favorevoli: 37,
Contrari: 107,
Astenuiti: 2

Dopo il primo considerando:

— n. da 1 a 5: approvati con successive distinte votazioni

Secondo considerando:

— n. 36: respinto

— n. 6: approvato

Dopo il secondo considerando:

— n. 39: il relatore ha chiesto una votazione per parti separate:

Giovedì 13 ottobre 1988

1) primo comma: approvato

2) seconda comma: respinto

(n. 7: decade)

Terzo considerando:

— n. 35: il gruppo PPE ha chiesto una votazione per parti separate e con AN

1) soppressione del termine «temporanei»: respinta con AN

Votanti: 138,
Favorevoli: 40,
Contrari: 98,
Astenuiti: 0

2) i termini «e nonché al reddito medio extra agricolo»: respinti con AN

Votanti: 137,
Favorevoli: 41,
Contrari: 96,
Astenuiti: 0

Dopo il terzo considerando:

— n. 8: approvato

Quarto considerando:

— n. 34: respinto

Articolo 1, paragrafo 1:

— n. 33: il gruppo PPE ha chiesto una votazione per parti separate e con AN

1) punto a): respinto con AN

Votanti: 135,
Favorevoli: 35,
Contrari: 99,
Astenuiti: 1

2) resto: respinto con AN

Votanti: 128,
Favorevoli: 32,
Contrari: 94,
Astenuiti: 2

— n. 9: approvato

Articolo 2:

— n. 10: approvato

Articolo 3, paragrafo 2:

— n. 32: respinto

— n. 11: approvato

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma:

— n. 31: respinto

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma:

— n. 29/riv. e 30: respinti con successive distinte votazioni

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma:

— n. 12: approvato

Articolo 4, dopo il paragrafo 1:

— n. 13: approvato

Interviene l'on. Seal sulla velocità eccessiva alla quale, a suo parere, il presidente sta conducendo la votazione.

Articolo 4, paragrafo 2:

— n. 28: respinto

— n. 38: approvato

— n. 14: approvato

Articolo 5, paragrafo 1

— n. 27: respinto

— n. 15: approvato

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a):

— n. 16: approvato

Dall'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 1:

— n. 17, 18 e 19: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 7, paragrafo 2:

— n. 20: respinto con VE

— n. 24: approvato

— n. 25: respinto

Dall'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13:

— n. 21: approvato

— n. 22 e 23: votati on blocco: approvati

Articolo 14:

— n. 26: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

Giovedì 13 ottobre 1988

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

20. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 14 ottobre, è stato così fissato:

alle 9.00:

— procedura senza relazione

— relazione dell'on. Anastassopoulos sui trasporti combinati (senza discussione) *

— relazione dell'on. Robles Piquer sull'accordo di concertazione Comunità-COST (senza discussione) *

— relazione dell'on. Newton Dunn sull'ora legale (senza discussione) ** I

— Votazione

sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

sulla proposte di regolamento sul luppolo * (1)

sulla relazione dell'on. Turner sull'evoluzione tecnologica in Asia (1)

(1) Il documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta termina alle 20.00)

Enrico VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

Giovedì 13 ottobre 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Cile

— **Risoluzione comune sui docc. B2-851, 856, 862, 874, 876, 878/88**

RISOLUZIONE

sui risultati del Plebiscito costituzionale svoltosi in Cile

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il 5 ottobre 1988, il popolo cileno si è pronunciato nel corso di un Plebiscito che è stato seguito, in qualità di osservatori, da molte delegazioni di parlamenti stranieri e, tra di esse, da una delegazione ad hoc del Parlamento europeo nonché da numerosi membri di alcuni dei suoi gruppi politici,
 - B. considerando che il trionfo del «No» scaturito dal Plebiscito apre la possibilità di avviare un processo di vera e propria democratizzazione, che permetterà al popolo cileno di assumere le redini del proprio destino,
 - C. considerando che tanto il Parlamento quanto la Commissione e i governi degli Stati membri hanno deciso che si favorisca la transizione verso la democrazia in Cile mediante l'appoggio e la solidarietà della Comunità europea e dei suoi Stati membri,
 - D. convinto che la transizione pacifica verso la democrazia deve anche permettere che lo sviluppo economico e sociale raggiunga tutti gli strati della popolazione,
1. si congratula con il popolo cileno per lo svolgimento del Plebiscito e per il trionfo del «No» con cui si è conclusa una difficile tappa di lotta politica che ha visto impegnate tutte le forze democratiche;
 2. sostiene i partiti politici e altri gruppi sociali cileni nel loro intento di negoziare con il governo e le forze armate affinché si svolgano elezioni libere e democratiche per la Presidenza della repubblica e per un parlamento che sia espressione esclusiva della volontà popolare e che possa erigersi in corpo costituente;
 3. chiede al governo del Cile di procedere all'immediata liberazione di tutti i detenuti politici e di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, tra cui quelli relativi alla libertà di espressione e di organizzazione politica;
 4. sottolinea che il progresso economico e la giustizia sociale sono condizioni fondamentali per il rafforzamento della democrazia;
 5. sollecita la Commissione, il Consiglio e i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea ad adottare tutte quelle misure che possano favorire la transizione verso la democrazia in Cile allo scopo, soprattutto, di conseguire nel paese una base economica solida e più giusta;
 6. chiede che tali misure tengano conto del complesso delle relazioni commerciali e delle esigenze di cooperazione tecnica ed economica imposte dall'attuale stato di sviluppo del paese;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle Presidenze del Consiglio e della cooperazione politica europea, alla Commissione e al governo della Repubblica del Cile.

Giovedì 13 ottobre 1988

2. Calamità naturali

a) doc. B2-800/88

RISOLUZIONE

sull'attuazione e il coordinamento di un'azione comunitaria diretta allo scopo di lottare contro gli incendi nelle regioni mediterranee

Il Parlamento europeo,

- A. considerando il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 - B. considerando la solidarietà comunitaria come obbligo scaturente dal Trattato,
 - C. considerando gli enormi danni conseguenti agli incendi che hanno devastato molte regioni mediterranee, soprattutto in Grecia, nonché in alcune isole del Mediterraneo, provocando la perdita di vite umane, bruciando ampie superfici forestali e agricole e causando danni irreparabili alla fauna e alla flora di tali regioni,
 - D. considerando che queste catastrofi hanno minato il morale delle popolazioni rurali ed agricole di tali regioni,
 - E. considerando l'ampiezza del conseguente disastro ecologico,
 - F. considerando che quest'anno hanno corso seri pericoli regioni d'importanza archeologica e culturale unica, come per esempio, quella del Monte Olimpo,
 - G. considerando le ripercussioni positive che avrebbe un contributo comunitario sul morale degli abitanti di tali regioni e sulla loro reintegrazione socioeconomica,
1. esprime la propria solidarietà nei confronti degli abitanti delle regioni mediterranee devastate dagli incendi;
 2. esprime inoltre la propria profonda preoccupazione per la frequenza e l'estensione di tali incendi, che, ogni anno, assumono una portata considerevole;
 3. chiede alla Commissione di presentare urgentemente proposte per accordare tutto l'aiuto economico e tecnico possibile agli abitanti delle regioni sinistrate onde facciano fronte, in una prima fase, ai danni subiti;
 4. chiede alla Commissione di presentare, inoltre, un piano di coordinamento dei mezzi a disposizione degli Stati della Comunità europea per combattere questo genere di incendi (aerei, autopompe, personale, ecc.) in vista di un loro utilizzo in comune e allo scopo di accrescerne l'efficacia;
 5. propone che, data la frequenza e l'estensione di tali incendi, la Commissione esamini la possibile creazione di un gruppo di intervento diretto (Task Force) incaricato di intervenire nelle regioni colpite, nel caso in cui le disponibilità locali si dimostrassero insufficienti;
 6. ritiene necessario che, in modo particolare per la salvaguardia dell'Olimpo, venga svolto senza indugi uno studio tecnico e che, col contributo della Comunità venga assicurata la protezione contro gli incendi di questo patrimonio unico, sottolineando così il rispetto che dobbiamo alla culla dello spirito olimpico dell'emulazione pacifica;
 7. auspica che gli stessi passi vengano intrapresi a favore delle isole mediterranee e in particolare della Corsica;
 8. ricorda in argomento le proprie risoluzioni del 12 settembre 1985 ⁽¹⁾, dell'11 settembre 1986 ⁽²⁾ e del 17 settembre 1987 ⁽³⁾, rimaste finora lettera morta;

⁽¹⁾ G.U. n. 262 del 14.10.1985, pag. 95

⁽²⁾ G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 145

⁽³⁾ G.U. n. C 281 del 19.10.1987, pag. 132

Giovedì 13 ottobre 1988

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri interessati.

b) doc. B2-810/88/riv.

RISOLUZIONE

sulle recenti inondazioni nel Sud della Francia

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la gravità della catastrofe che la settimana scorsa ha colpito la città di Nîmes a causa della caduta di piogge diluviali, nonché le inondazioni che la notte dell'11 ottobre 1988 si sono verificate nell'Ardèche e nel Gard,
 - B. lamentando il numero di vittime, dispersi e senzatetto,
 - C. costernato per il bilancio dei danni all'agricoltura e al settore dell'infrastruttura e dei beni privati,
- 1. esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime di tale catastrofe;
 - 2. si congratula con la Commissione per aver accordato un aiuto urgente e si augura che esso sia destinato alle persone più bisognose nonché alle collettività locali, onde possano procedere al più presto possibile alla riparazione dei danni;
 - 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo francese.

c) doc. B2-827/88

RISOLUZIONE

sui danni provocati dalle gravissime inondazioni verificatesi nella zona di Alcazar de San Juan (Ciudad Real)

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le gravissime inondazioni verificatesi il 30 settembre 1988 nella zona di Alcazar de San Juan (Ciudad Real),
- B. viste le gravissime devastazioni prodotte sul piano materiale da questo avvenimento, con danni valutati in via provvisoria a 5 miliardi di pesetas,
- C. considerando le drammatiche conseguenze che questo tipo di avvenimenti induce tanto nei riguardi delle popolazioni colpite (redditi persi, comunicazioni interrotte, distruzione di pubblici servizi, ecc.), quanto sull'ambiente fisico in cui avvengono (90 % delle abitazioni danneggiate, industrie immobilizzate, perdite nel settore vitivinicolo),
- D. considerando la solidarietà che ha sempre espresso quando in situazioni analoghe si sono trovate altre regioni comunitarie o meno,

Giovedì 13 ottobre 1988

1. partecipa al dolore e alle sofferenze dei danneggiati e apprezza, nel contempo, gli sforzi di quanti, persone fisiche e istituzioni, sono intervenuti nelle operazioni di assistenza e aiuto;
2. sollecita un intervento urgente del Consiglio e della Commissione al fine di intervenire per rendere, per quanto possibile, meno pesanti le perdite materiali verificatesi e di incoraggiare le vittime mediante l'appoggio istituzionale comunitario;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi nazionale spagnolo e regionale della Castilla-La Mancha.

d) doc. B2-850/88

RISOLUZIONE

sull'aiuto alla Giamaica colpita dall'uragano «Gilbert»

Il Parlamento europeo,

- A. costernato per l'ampiezza dei danni causati dall'uragano Gilbert, che ha colpito in pieno la Giamaica,
 - B. consapevole delle conseguenze catastrofiche sulla popolazione della Giamaica, con più di 500.000 abitanti rimasti senza tetto e la distruzione di infrastrutture di comunicazione essenziale (strade, condutture idriche e così via),
 - C. ricordando la risoluzione approvata il 22 settembre 1988 a Madrid dall'Assemblea paritetica ACP-CEE (AP/614/F) sull'aiuto a favore della Giamaica devastata dall'uragano Gilbert,
 - D. visto che la CEE verrà chiamata nei prossimi giorni a definire il suo sostegno al programma di ricostruzione proposto dal primo ministro della Giamaica,
1. esprime la sua più sincera solidarietà al governo e alla popolazione della Giamaica;
 2. si rallegra per l'aiuto umanitario d'urgenza immediatamente fornito dalla CEE;
 3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di decidere il più presto possibile l'attuazione di misure volte a sostenere il programma di ricostruzione della Giamaica;
 4. chiede agli Stati membri di rafforzare e di coordinare fra di loro e con la Commissione le azioni a favore della Giamaica in questo periodo critico;
 5. ritiene opportuno prendere in considerazione ogni possibilità di riorientare, di concerto con la Giamaica, i progetti di sviluppo già autorizzati nel quadro del programma indicativo Lomé III ma non ancora in via d'esecuzione, al fine di integrarli nel miglior modo possibile nel programma di ricostruzione;
 6. chiede alla Commissione di prevedere un sostegno diretto tecnico e finanziario di circa 20.000.000 ECU a favore della Giamaica mediante invio di esperti e utilizzazione immediata di tutti i fondi assegnati nel quadro di Lomé III;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, agli Stati membri e al governo della Giamaica.

Giovedì 13 ottobre 1988

3. Diritti dell'uomo

a) Risoluzione comune sui docc. B2-805 et 860/88

RISOLUZIONE

sulle violazioni dei diritti umani in Siria

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 3, 5 e 9,
- a conoscenza delle numerose testimonianze sulle torture di prigionieri in Siria, documentate nel rapporto n. 7 di Amnesty International del novembre 1987,
- vista la propria risoluzione dell'11 febbraio 1988 sulla tortura in Siria ⁽¹⁾;

- A. considerando che in Siria i diritti dell'uomo vengono tuttora calpestati e che la situazione non accenna a migliorare,
- B. verificato che in Siria avvengono migliaia di arresti arbitrari,
- C. constatando che in Siria vi sono numerosi e brutali metodi di tortura (schiavo negro, la lavatrice, la sedia della confessione, ecc.), come successo nei casi di Riad al-Turk, Badr al-Din Shanar, Ghassan Najjar e Ali Sarem,
- D. considerando che numerose altre persone detenute da anni senza alcuna forma di processo subiscono la stessa sorte,
- E. a conoscenza che tali metodi provocano spappolamento di braccia, fratture alle vertebre, bruciature interne, ecc.,
- F. a conoscenza della normalità delle sevizie dal momento dell'entrata in carcere, durante i pasti, le ore d'aria e gli interrogatori,
- G. considerando che, nelle carceri siriane, l'assistenza legale e quella sanitaria sono largamente inadeguate,
- H. a conoscenza dell'illegalità costituzionale della tortura in Siria (art. 28 Costituzione Repubblica Siriana — art. 391 Codice penale della Siria);

1. condanna il governo siriano, che non fa nulla per por fine alle violazioni dei diritti umani e alla pratica della tortura nel suo paese;
2. fa appello al regime siriano affinché faccia rispettare le sue stesse leggi in materia di tortura;
3. invita il governo siriano a rispettare la convenzione internazionale sui diritti civili e politici a cui la Siria ha aderito il 21 aprile 1969,
4. invita il governo siriano a rispettare la dichiarazione universale dei diritti umani;
5. chiede al governo siriano di provvedere affinché sia garantita l'assistenza legale durante gli interrogatori condotti dagli organi di polizia e siano severamente punite le sevizie e le torture;
6. invita il Consiglio dei Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della Cooperazione politica europea a intervenire presso il governo siriano per indurlo al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche;

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 14.3.1988, pag. 72

Giovedì 13 ottobre 1988

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo siriano, al Consiglio dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della Cooperazione politica europea, all'Ufficio internazionale di Amnesty International e ai quattro prigionieri menzionati nella presente risoluzione.

b) doc. B2-808/88

RISOLUZIONE

sulla violazione dei diritti umani dei rimpatriati in Salvador

Il Parlamento europeo,

- A. constatando che negli anni passati 1.500.000 persone sono uscite dal Salvador perché allontanati con la forza dai loro luoghi d'origine a seguito di bombardamenti, micacce, assassinii, torture, rapimenti, mitragliamenti,
- B. sapendo che i rifugiati di Mesa Grande (Honduras), sono stati sottoposti a repressione dall'esercito honduregno attraverso la riduzione delle razioni alimentari e fino ad arrivare all'assassinio di alcune persone,
- C. ricordando che il 25 luglio 1988 le Forze armate dell'Honduras hanno assassinato José Maria Leiva Alaya (rifugiato salvadoregno di 37 anni), mentre lavorava in un campo di mais nei confini del campo di rifugio,
- D. ricordando che il 3 agosto le Forze armate salvadoregne sono entrate nella comunità di Ligerel sparando e uccidendo Pedro Caballero, di 99 anni, non vedente e sua figlia Nicolaza Caballero, di 44 anni, nonostante le loro invocazioni disperate di non sparare e, che, in seguito le FF.AA. hanno messo agli arresti domiciliari tutta la comunità,
- E. sapendo che le Forze armate avevano represso il rimpatrio di rifugiati il 10 aprile 1987 installando delle bombe,
- F. ricordando che 4 313 rifugiati ritornati il 10 ottobre 1987 in Salvador vengono continuamente perseguitati dalle forze armate contro arresti, talvolta assassinii, e con il sequestro di materiale di costruzione, generi alimentari, medicine,
- G. ricordando che 60 internazionalisti provenienti da vari paesi, tra cui Francia, Italia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, hanno accompagnato una carovana di profughi del Salvador, provenienti dalla zona Mesa Grande (Honduras) e che tentavano di rientrare nel paese,
- H. ricordando che i rifugiati erano altresì accompagnati da gruppi religiosi e laici e da rappresentanti dell'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite),
- I. sapendo che i familiari dei rifugiati erano a loro volta partiti con 25 autobus e viveri diretti al posto di frontiera El Poy per accogliere e accompagnare i rifugiati nei luoghi di nuovo stabilimento.
- J. sapendo che le forze armate hanno bloccato la carovana con mezzi blindati, armamenti pesanti, un elicottero e un cacciabombardiere che volavano a bassa quota,
- K. a conoscenza dell'impedimento da parte dei militari ai commercianti di vendere bevande, frutta e generi alimentari a qualsiasi persona della carovana,
- L. sapendo che i militari hanno impedito l'utilizzazione dei pozzi d'acqua per lasciare senza approvvigionamento le persone delle carovane, anche minacciando di morte la proprietaria del pozzo,

Giovedì 13 ottobre 1988

- M. a conoscenza delle forme di repressione nelle comunità di rimpatrio nelle zone di Chalatenango, Cabanas, Cuscatlan, Uslulután, dove i militari percuotono, assassinano, distruggono coltivazioni,
- N. a conoscenza della scomparsa e del successivo assassinio, il 27 luglio 1988, del prof. José Rigoberto Orellana, dirigente dell'organizzazione popolare movimento «Pan, Tierra, Trabajo y libertad»,
- O. visto l'arresto e la successiva espulsione di 15 turisti di nazionalità spagnola senza nessuna accusa formale né garanzia legale e con la minaccia di attentare alla loro integrità fisica,
- P. ricordando la sua risoluzione del 15 settembre 1988 sull'assassinio di Jürg Weis e dei suoi accompagnatori ⁽¹⁾,
- Q. a conoscenza della ripresa di massacri da parte delle forze armate salvadoregne le quali il 23 settembre 1988 hanno ucciso 10 contadini accusandoli, dopo aver fornito versioni contrastanti, di essere collaboratori del FMLN, a giustificazione dell'assassinio,
1. condanna la repressione dei governi del Salvador e dell'Honduras nei confronti della popolazione rifugiata-rimpatriata e di diversi europei;
 2. condanna gli assassinii perpetrati dai militari e ogni violazione dei diritti umani;
 3. chiede ai governi del Salvador e dell'Honduras di rispettare gli accordi di Esquipulas II e di garantire il diritto di libero transito e la salvaguardia dei rifugiati-reimpatriati;
 4. condanna il fermo e le minacce agli europei presenti alla carovana del 13 agosto 1988;
 5. chiede al governo del Salvador di rispettare l'integrità fisica e morale dei reimpatriati, di non militarizzare le comunità di ripopolamento e di sostenerne lo sviluppo;
 6. invita l'ACNUR a denunciare pubblicamente la repressione perpetrata dal governo del Salvador, che viola le norme internazionali, assolvendo efficacemente il suo ruolo e il suo mandato ONU di difesa e protezione dei rifugiati;
 7. invita la Commissione e il Consiglio a vincolare gli stanziamenti alla cooperazione allo sviluppo per il Salvador e l'Honduras al rispetto dei diritti umani;
 8. chiede al Consiglio e alla Commissione che parte degli stanziamenti alla cooperazione e allo sviluppo siano specificamente destinati a migliorare le strutture, le condizioni delle comunità di ripopolamento e le zone di rifugio dei salvadoregni;
 9. chiede che tali stanziamenti siano invitati e gestiti dal C.N.R. (Coordinadora Nacional de Repoblacion);
 10. chiede alla Commissione e al Consiglio di operare affinché vengano risolti i problemi amministrativi per la gestione della voce del bilancio 9310;
 11. incarica il suo Presidente di inviare la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi del Salvador e dell'Honduras e alla Coordinadora de Repoblacion.

⁽¹⁾ vedi processo verbale della seduta del 15 settembre 1988 parte II, punto 2 g)

Giovedì 13 ottobre 1988

c) doc. B2-809/88

RISOLUZIONE**sui prigionieri politici in Corea del Sud***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando l'annunciata amnistia per i prigionieri politici della Corea del Sud da parte del Presidente Roh Tae Woo all'indomani del suo insediamento alla massima carica dello Stato,
 - B. considerando che essa avrebbe dovuto riguardare 7.234 persone, secondo i dati forniti dal governo coreano stesso,
 - C. considerando che tale cifra comprendeva anche 1.700 «trasgressori della legge di pubblica sicurezza»,
 - D. a conoscenza che tali trasgressori sono persone arrestate in occasione di dimostrazioni antigovernative a favore di organizzazioni operaie;
 - E. verificato che, secondo le cifre fornite dal governo coreano, i beneficiari dell'amnistia sono stati solamente 125,
 - F. verificato che dall'elenco dei beneficiari mancavano i nomi di prestigiosi dissidenti, quali Kim Kuan-Tae, vincitore nell'autunno '87 del «premio Robert F. Kennedy» per i diritti umani, Chang Ki pyo e Loo Tae bok,
1. dichiara che il governo coreano ha ampiamente disatteso l'impegno di amnistiare e liberare i prigionieri politici del paese;
 2. deplora l'atteggiamento del Capo dello Stato sud-coreano;
 3. chiede al governo coreano di adempiere immediatamente all'amnistia promessa nel febbraio scorso;
 4. ritiene che solo con la liberazione dei prigionieri politici e la garanzia dell'esercizio del diritto d'associazione e di manifestazione sia possibile la libertà d'espressione politica;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente proposta di risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo della Corea del Sud,

d) doc. B2-818/88

RISOLUZIONE**sulla situazione dei protestanti in Romania***Il Parlamento europeo,*

- A. richiamandosi alla sua risoluzione del 7 luglio 1988 sulla distruzione dei villaggi ⁽¹⁾,
- B. condannando la linea di opposizione alla conclusione di un accordo adottata dal governo rumeno alla conferenza di aggiornamento di Vienna sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

(¹) vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4

Giovedì 13 ottobre 1988

- C. rilevando la cooperazione con le autorità rumene dei capi della Chiesa Protestante in merito alla demolizione delle proprie chiese nel quadro del programma di distruzione dei villaggi e le proteste espresse nei confronti di tale politica dal Professor Tokes, ex vescovo ausiliario di Cluj ed ex docente all'Accademia protestante di Cluj,
 - D. considerando che nelle riunioni del Decanato della Chiesa Protestante di Arad e Cluj, del 6 settembre 1988 si è protestato contro la demolizione dei villaggi,
 - E. consapevole della forte opposizione dell'Alleanza delle Chiese Riformate alla distruzione delle chiese rumene,
 - F. considerando la condanna all'internamento in un ospedale psichiatrico di Poiana Mare, in quanto socialmente pericoloso, del battista rumeno Nestor Popescu, ex direttore nazionale responsabile per la produzione di lungometraggi, nonostante che una decisione di medici specialisti sostenga la necessità di dimmetterlo,
 - G. rilevando che Nestor Popescu si adoperava per richiamare l'attenzione sulle discriminazioni ai danni dei cristiani di Romania e che tali attività hanno determinato un'intensificazione del suo trattamento psichiatrico,
 - H. consapevole della secolare tradizione protestante di regioni rumene quale la Transilvania,
1. invita le autorità rumene a dar prova di rispetto della libertà di credo e di culto religioso abbandonando il progetto di radere al suolo i villaggi e, con essi, le chiese, testimonianze della locale tradizione protestante;
 2. chiede il rilascio immediato di Nestor Popescu affinché egli possa ricongiungersi con la moglie e i due figli ed essere reintegrato nel suo diritto al lavoro;
 3. insiste affinché tutti i privilegi goduti dalla Romania nel commercio con la Comunità europea siano sospesi in attesa di prove sicure del rispetto degli obblighi internazionali in fatto di diritti umani;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, alla Commissione e all'Alleanza internazionale delle Chiese Riformate.

e) doc. B2-820/88

RISOLUZIONE

sui diritti del singolo in Unione Sovietica

Il Parlamento europeo,

- A. constatando che coloro che hanno proclamato i concetti di «glasnost» e di «perestroika» occupano attutalmente posizioni di predominio, tanto nel partito comunista che in seno agli organi statali sovietici,
- B. considerando che le nozioni di glasnost e di perestroika rivestono scarso significato se non includono il rispetto dei diritti dell'uomo, nominalmente garantito dalla Costituzione sovietica e proclamato nelle dichiarazioni internazionali sottoscritte dall'URSS,
- C. rilevando che numerosi cittadini sovietici sono tuttora vittime di persecuzioni a causa delle loro convinzioni religiose, delle loro opinioni politiche e della loro origine razziale,
- D. rammentando le sue numerose risoluzioni in materia,

Giovedì 13 ottobre 1988

1. chiede alle autorità sovietiche di liberare tutti i prigionieri di coscienza, in particolare Padre Sigitas Tahkeviciu, sacerdote cattolico lituano, e Ivan Antonov, ministro battista,
 2. deplora il fatto che Lenko Lukianenko, il difensore dei diritti dell'uomo in Ucraina, sia tuttora in esilio interno dopo aver subito 27 anni di detenzione sotto varia forma,
 3. fa appello alle autorità sovietiche affinché consentano ai propri cittadini che lo desiderino di emigrare, autorizzino, per motivi di urgenza, la famiglia Chernobilski e Emmanuel e Judith Lurie a espatriare insieme e permettano il ricongiungimento della famiglia Keiss Kuna in Israele e delle famiglia Gimpelson negli Stati Uniti;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e al governo sovietico.
-

f) doc. B2-825/88

RISOLUZIONE

sugli assassinii ramasti impuniti in Brasile

Il Parlamento europeo,

- A. venuto a conoscenza dell'annientamento di intere comunità di piccoli agricoltori («posseiros») accompagnato dall'incendio delle case e dalla distruzione dei raccolti,
 - B. considerando che si tratta di una lotta accanita per il possesso della terra, in particolare in zone di intenso sviluppo economico, caratterizzata da una campagna di intimidazioni e di assassinii condotta da speculatori e proprietari terrieri,
 - C. osservando che la polizia ricorre sistematicamente a maltrattamenti nei confronti dei detenuti, e talvolta a torture, ma evita di porre gli assassini a disposizione della giustizia,
 - D. considerando che quasi tutti i responsabili dei circa 1 000 assassinii commessi negli ultimi 5 anni sono tuttora in libertà,
 - E. rilevando che gli assassinii politici sono in aumento e che, allorché le comunità contadine si organizzano, i loro membri e i loro capi cominciano a ricevere minacce e sono aggrediti e assassinati da sicari prezzolati,
 - F. osservando nel contempo che sono in pericolo non solo i contadini che rivendicano le terre ma tutti coloro che li proteggono o difendono i loro interessi e che fra i morti figurano numerosi leader sindacali, avvocati e sacerdoti,
1. chiede al governo della Repubblica del Brasile di effettuare a livello nazionale, di concerto con le autorità regionali e locali e con tutti i mezzi democratici a sua disposizione, un'inchiesta sistematica su tali assassinii, in stretta cooperazione con il potere giudiziario;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente della Repubblica e al Presidente dell'Assemblea costituente del Brasile.
-

Giovedì 13 ottobre 1988

g) doc. B2-826/88

RISOLUZIONE**sulla violazione dei diritti umani in Iran***Il Parlamento europeo,*

- A. informato che fin dal 1979 migliaia di iraniani — è difficile valutare il numero esatto — sono stati giustiziati e che, nella maggior parte dei casi, l'esecuzione è avvenuta in condizioni di segretezza,
 - B. consapevole del fatto che qualsiasi persona sospettata di appoggiare l'opposizione ha corso e continua a correre il rischio di essere arrestata e incarcerata arbitrariamente,
 - C. consapevole altresì che nelle carceri e nei centri di detenzione di tutto il paese i prigionieri politici sono stati torturati in modo brutale,
 - D. constatando che i processi politici si svolgono con rito sommario e quasi sempre senza che sia garantito il diritto alla difesa,
 - E. consapevole del fatto che i tribunali infliggono pene, quali l'amputazione di organi e la flagellazione, che, essendo disumane e crudeli, contrastano con i diritti umani,
 - F. ricordando i recenti rapporti di Amnesty International dal titolo «Violazioni dei diritti umani» (trattesi di documenti inviati da Amnesty International al governo della Repubblica islamica dell'Iran),
 - G. considerando che, una volta cessate le ostilità con l'Iraq, è forse giunto il momento favorevole all'avvio di una politica di riconciliazione nazionale,
1. chiede al governo della Repubblica islamica dell'Iran di:
- a) porre in libertà immediata e incondizionata tutti i detenuti per motivi ideologici, garantendo che in futuro nessun cittadino venga incarcerato per avere espresso in modo non violento le proprie convinzioni,
 - b) stabilire un periodo massimo di detenzione in cella di isolamento per tutti i detenuti politici; garantire che questi possano consultare tempestivamente e regolarmente un legale di loro scelta, vedere i loro congiunti e fruire di assistenza sanitaria qualora fosse necessario, nonché poter impugnare il provvedimento detentivo adottato nei loro confronti,
 - c) garantire che i processi contro tutti i detenuti politici si svolgano con celerità e imparzialità; i processi dovrebbero svolgersi nel rispetto delle garanzie fondamentali sancite dal diritto internazionale, cui il diritto a una assistenza legale e il diritto a fare appello contro la sentenza di condanna,
 - d) avviare un'indagine meticolosa e indipendente che faccia luce su tutti i casi di tortura denunciati, allo scopo di far comparire i responsabili dinanzi al giudice e indennizzare le vittime,
 - e) istituire concrete garanzie per evitare le torture e i maltrattamenti contro i detenuti; tali garanzie dovrebbero includere la cessazione della segretezza della detenzione, una precisa notifica ai familiari riguardante il luogo dove si trova il detenuto, un esame medico al momento della detenzione, da ripetere con regolarità, visite frequenti e senza preavviso nelle prigioni e nei centri di detenzione, da parte di autorità non coinvolte nell'adozione del provvedimento detentivo, nell'indagine istruttoria o nel processo contro i detenuti,
 - f) dimostrare che l'Iran è contrario all'impiego della tortura, mediante la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali che la vietano,
 - g) abolire le esecuzioni capitali e qualsiasi altra pena giudiziaria che preveda la tortura o i maltrattamenti come, per esempio, l'amputazione di organi e la flagellazione,
 - h) avviare un esame di tutte le norme vigenti per uniformarle alle norme internazionali riguardanti i diritti umani,

Giovedì 13 ottobre 1988

- i) consentire che organismi indipendenti che operano nel settore dei diritti umani visitino il paese allo scopo di indagare sulla situazione dei diritti umani per poi informare il governo dei risultati;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo della Repubblica islamica dell'Iran e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
-

h) doc. B2-848/88

RISOLUZIONE

sui diritti dell'uomo nella Guinea equatoriale

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la risoluzione approvata dall'assemblea paritetica il 24 marzo 1988, a Lomé sullo sviluppo della Guinea equatoriale, e il ritorno degli esiliati,
 - B. considerando gli impegni ripetutamente assunti dal Governo della Guinea equatoriale a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e del ritorno volontario degli esiliati,
 - C. considerando anche la missione di parlamentari europei che, dal 18 al 21 giugno 1988, ha visitato la Guinea equatoriale, missione nel corso della quale le autorità hanno fornito assicurazioni definitive a favore delle libertà politiche e degli esiliati rientrati nel paese,
- 1. esprime la propria profondissima inquietudine di fronte alle recenti e pesanti condanne pronunziate da un tribunale militare contro varie personalità politiche, tra cui il Segretario generale del Partito del Progresso della Guinea equatoriale, José Luis Jones, rientrate dal loro esilio, immediatamente e pretestualmente accusate, a causa dei loro convincimenti democratici, di attentato alla sicurezza esterna dello Stato,
 - 2. rivolge un pressante appello al governo della Guinea equatoriale acciocché rispetti i suoi impegni e faccia liberare questi prigionieri politici;
 - 3. chiede ai Ministri per gli Affari Esteri degli Stati membri di intraprendere, nel contesto della CPE, ogni passo utile per la liberazione dei precitati prigionieri politici;
 - 4. invita la Commissione a seguire da vicino l'evoluzione della situazione in loco, tenendo presenti gli obiettivi della nostra cooperazione, vale a dire la promozione della dignità umana;
 - 5. incarica la propria commissione per lo sviluppo e la cooperazione di seguire, in stretta collaborazione con la Commissione, l'evoluzione in tale paese e di presentare nei prossimi mesi una relazione in merito;
 - 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai Ministri degli Affari Esteri riuniti nell'ambito della CPE, alla Commissione e al Governo della Guinea equatoriale.
-

Giovedì 13 ottobre 1988

i) doc. B2-858/88

RISOLUZIONE**sull'assassinio di 7 persone in Nicaragua***Il Parlamento europeo,*

- considerando il progetto di pace del Presidente Arias della Costa Rica, che è stato sottoscritto nel corso di Esquipulas II dai cinque capi di Stato dei paesi dell'America centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Salvador),
 - richiamandosi al diritto alla libertà di espressione stabilito in detto progetto di pace,
 - A. considerando che il Nicaragua ha compiuto passi importanti ai fini della realizzazione dell'Accordo di pace di Esquipulas II, e ha raggiunto obiettivi rilevanti, fra cui la revoca dello stato di emergenza, la ripresa di negoziati diretti con i contras e il cessate il fuoco,
 - B. deluso per l'atteggiamento di una parte della direzione dei contras, che ha palesemente impedito il raggiungimento di un accordo durante i negoziati, e profondamente colpito per il rifiuto della direzione dei contras di proseguire i negoziati con il governo costituzionale del Nicaragua,
 - C. compiaciuto per il fatto che, nonostante la rottura dei negoziati, il governo costituzionale del Nicaragua ha prorogato unilateralmente di alcuni mesi il cessate il fuoco decretato in base all'Accordo di Sapoá, ma profondamente preoccupato perché, nonostante il cessate il fuoco, in Nicaragua la guerra continua, seppur con minore intensità, mietendo ogni giorno vittime innocenti,
 - D. profondamente turbato per la notizia dell'assassinio da parte di ignoti in data 19 luglio 1988, di 7 persone, fra cui i due figli minorenni del presidente del partito cristiano sociale (PSC) di Bocao, Efraim Salinas, di due suoi nipoti di 11 e 13 anni, di un altro parente stretto e di due dipendenti,
 - E. preoccupato per il fatto che l'atteggiamento distruttivo dei contras costringe chiaramente il governo del Nicaragua a irrigidire la propria posizione,
 - F. preoccupato per il fatto che uomini politici dell'opposizione, quali Eleazar Herrera (Partido conservador) e Fanor Rodríguez Osorio (Liberal independiente) sono stati vittime di attentati che il governo del Nicaragua designa come reati comuni,
1. chiede al governo del Nicaragua di adoperarsi affinché sia fatta luce sugli assassinii dei bambini e gli omicidi vengano citati in tribunale;
 2. esprime apprezzamento per i considerevoli sforzi e successi del governo del Nicaragua, vale a dire dell'unico paese che si sta impegnando ad attuare in tutti i punti il piano di pace di Esquipulas II, e auspica che vengano tempestivamente avviate indagini e sia fatta luce sugli attentati ai politici dell'opposizione e ai loro parenti;
 3. incarica il suo Presidente la presente risoluzione al governo del Nicaragua, al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 13 ottobre 1988

j) doc. B2-859/88

RISOLUZIONE**sull'arresto del sindacalista Machmoud Masawri in Israele***Il Parlamento europeo,*

- vista la sua Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo,
 - viste le sue risoluzioni del 21 gennaio 1988 ⁽¹⁾ e del 10 marzo 1988 ⁽²⁾ sulla situazione nei territori occupati da Israele
 - viste le sue altre risoluzioni in merito, le dichiarazioni dei Ministri degli Affari Esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, nonché le risoluzioni delle Nazioni Unite,
- A. considerando che Machmoud Masrawi è stato arrestato il 17 luglio 1988 dalla polizia segreta israeliana poco prima della sua partenza per la Gran Bretagna dove avrebbe dovuto incontrare sindacalisti e gruppi politici (Machmoud Masrawi è membro del movimento sindacale Histadruth che difende gli interessi degli operai palestinesi e israeliani),
- B. considerando che Machmoud Masawri è stato maltrattato in prigione, che non gli è consentita la libera scelta di un avvocato e che il processo nei suoi confronti sarà «segreto», quindi non pubblico,
- C. considerando che oltre 10.000 palestinesi sono detenuti nelle carceri israeliane per motivi politici,
- D. considerando la recrudescenza degli incidenti nei territori occupati, provocata dagli interventi sempre più brutali delle autorità israeliane e l'impiego di proiettili di plastica da parte delle forze dell'ordine,
1. conferma la succitata risoluzione del 10 marzo 1988 relativa al disordine nei territori occupati;
 2. denuncia gli interventi aggressivi della autorità israeliane e l'impiego di proiettili di plastica;
 3. stigmatizza l'arresto e il trattamento riservato a Machmoud Masawri e chiede la sua immediata scarcerazione;
 4. denuncia gli arresti arbitrari di 10.000 palestinesi per motivi politici e chiede la loro liberazione;
 5. chiede il rispetto dei diritti dell'uomo, il rispetto della libera scelta di un avvocato da parte dell'accusato, nonché la pubblicità del dibattimento per tutti i procedimenti giudiziari in Israele e nei territori occupati;
 6. chiede che le accuse contro Machmoud Masrawi vengano rese pubbliche e che siano fornite le relative prove;
 7. incarica la sua Presidenza di inviare una commissione d'inchiesta nei territori occupati per conoscere lo stato delle violazioni dei diritti dell'uomo;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla CPE, al governo israeliano e alla Knesset nonché a Machmoud Masrawi.

⁽¹⁾ G.U. n. C 49 del 22.2.1988, pag. 89⁽²⁾ G.U. n. C 94 dell'11.4.1988, pag. 119

Giovedì 13 ottobre 1988

4. Afghanistan

— Risoluzione comune sui docc. B2-819 e 847/88

RISOLUZIONE

sui recenti avvenimenti in Afghanistan e Pakistan

Il Parlamento europeo,

- A. richiamandosi alle sue precedenti risoluzioni sulla guerra in Afghanistan,
 - B. rilevando che gli accordi di Ginevra chiedono il ritiro completo di tutte le forze sovietiche entro il 1° febbraio 1989,
 - C. consapevole che, nonostante il ritiro parziale delle forze sovietiche, le incursioni aeree contro la popolazione civile dell'Afghanistan proseguono,
 - D. preoccupato del fatto che, dal 1° maggio 1988, sono state registrate 295 violazioni del territorio pakistano e 92 violazioni del suo spazio aereo,
 - E. profondamente turbato per le violenze verificatesi recentemente fra le varie comunità nella provincia di Sind e per le gravi perdite di vite umane,
-
- 1. ribadisce il suo appoggio alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella quale si sostiene, fra l'altro, il diritto del popolo afgano di stabilire la propria forma di governo senza interventi esterni;
 - 2. ribadisce che i cinque milioni di profughi afgani possono far ritorno nella loro terra solo nel quadro di un accordo politico fra le varie forze afgane;
 - 3. invita l'Unione Sovietica a onorare l'impegno di ritirare le sue forze e cessare di intimidire il Pakistan con ripetute violazioni del suo territorio;
 - 4. chiede alle autorità di Kabul di rilasciare immediatamente il medico Benno Splieth e l'infermiera Lea Hackstedt, arrestati in relazione al loro impegno umanitario in Afghanistan e ora detenuti nel penitenziario «Pol-e-Charki» di Kabul;
 - 5. sollecita i Ministri degli affari esteri a fare quanto in loro potere per garantire l'attuazione degli accordi di Ginevra e consentire al popolo afgano di pervenire a un'autonoma decisione democratica in merito al futuro del paese;
 - 6. manifesta il proprio appoggio al governo pakistano, che sta sforzandosi di ripristinare l'ordine nella provincia di Sind affinché in novembre possano svolgersi le elezioni, come previsto;
 - 7. mette in guardia contro ogni tentativo esterno di destabilizzare il Pakistan o di inasprire la situazione al confine afgano in un periodo nel quale esiste la reale prospettiva di un ritorno alla democrazia e alla pace in questa regione vitale;
 - 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della Cooperazione politica europea, al governo del Pakistan, al governo dell'Afghanistan e al governo dell'Unione Sovietica.

Giovedì 13 ottobre 1988

5. Birmania— **risoluzione comune sui docc. B2-802 e 831/88****RISOLUZIONE****sull'oppressione in Birmania***Il Parlamento europeo,*

- A. costernato per i brutali tentativi di oppressione attuati dal governo militare della Birmania nei confronti di quanti lottano per l'instaurazione di una democrazia pluralistica nel paese, nonché per le centinaia di vittime registratesi negli scontri,
 - B. richiamando l'attenzione sul fatto che un governo monopartitico e un'economia pianificata e controllata dallo Stato non sono riusciti a soddisfare i bisogni del popolo birmano,
 - C. prendendo atto della promessa del generale Saw Maung di indire libere elezioni,
 - D. sostenendo la dichiarazione dei Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, in cui si invita al governo birmano a porre termine agli atti di violenza e a trovare una soluzione comune d'intesa con l'opposizione, con l'obiettivo di ripristinare il pluralismo democratico;
- 1. plaude al coraggio di quanti lottano per il ripristino della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo in Birmania;
 - 2. condanna i responsabili dei massacri degli studenti, dei manifestanti inermi e dei detenuti;
 - 3. chiede ai governi degli Stati membri che esportano armi e munizioni in Birmania di far cessare questi traffici, e a tutti gli Stati membri di cooperare alla promozione di iniziative volte a ristabilire la pace e ripristinare il sistema democratico nel paese;
 - 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo della Birmania.

6. Specialità medicinali ** I— **Proposte di direttiva COM(87) 697 def.**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**I.****Direttiva del Consiglio che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali**

Preambolo immutato

Primo considerando immutato

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 22

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

considerando che le direttive relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di specialità medicinali devono essere adeguate al progresso scientifico e devono tenere conto dell'esperienza acquisita dopo la loro adozione,

considerando dal terzo al sesto immutati

considerando che il campo di applicazione della direttiva 65/65/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE e dalla seconda direttiva 75/319/CEE modificata da ultimo con la direttiva 83/570/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali, deve essere esteso ad altri medicinali *pronti per l'uso che non rientrano nella definizione di specialità medicinali*;

ottavo considerando immutato

ARTICOLO 1

La direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali è così modificata:

1) Nell'articolo 1, sono inseriti i seguenti punti 4 e 5:

4. *Medicinali pronti per l'uso: I medicinali preparati precedentemente che non rientrano nella definizione di specialità medicinale e che vengono commercializzati in una forma farmaceutica che per essere usata non necessita di ulteriori trattamenti industriali.*

5. *Terapeutico: Lo scopo curativo per cui un medicinale è somministrato all'uomo o agli animali, come specificato al punto 2.*

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

Il disposto dei capitoli II, III, IV e V si applica ai medicinali per uso umano destinati a essere commercializzati negli Stati membri *come specialità medicinali o medicinali pronti all'uso, a eccezione di quelli preparati sul momento in una singola farmacia per un determinato paziente.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che le direttive relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di specialità medicinali devono essere adeguate al progresso scientifico e devono tenere conto dell'esperienza acquisita dopo la loro adozione, **allo scopo di garantire una maggiore sicurezza ed efficacia,**

considerando che il campo di applicazione della direttiva 65/65/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE e dalla seconda direttiva 75/319/CEE modificata da ultimo con la direttiva 83/570/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali, deve essere esteso ad altri medicinali **finora esclusi**;

ARTICOLO 1

La direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali è così modificata:

1) Nell'articolo 1, sono inseriti i seguenti punti 4 e 5:

4. **Per formula magistrale si intende il medicinale preparato in farmacia secondo una prescrizione medica rilasciata a un malato determinato.**

5. **Per formula officinale (o specialità officinale) si intendono i medicinali elaborati in farmacia secondo le indicazioni della farmacopea ufficiale e destinato a essere venduto direttamente ai pazienti che si servono da quella farmacia.**

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

1. Il disposto dei capitoli II, III, IV e V si applica **alle specialità farmaceutiche** per uso umano destinate a essere commercializzate negli Stati membri.

2. **Qualora uno Stato membro autorizzi la commercializzazione di medicinali prodotti industrialmente che non rispondono alla definizione di specialità farmaceutiche, applica ugualmente le disposizioni di cui ai capitoli II, III, IV e V.**

3. **Le disposizioni di cui ai capitoli II, III, IV e V non sono applicabili:**

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- ai medicinali preparati secondo la formula magistrale od officinale;
- ai medicinali destinati agli esperimenti di ricerca e sviluppo;
- ai prodotti intermedi destinati a un'ulteriore trasformazione industriale da parte di un fabbricante autorizzato.

PARAGRAFO 3 e 4 immutati

4 bis) Il paragrafo 9 dell'articolo 4 è modificato come segue:

9. Uno o più campioni o esemplari del modello-vendita della specialità medicinale e un foglietto illustrativo.

PARAGRAFI 5 e 6 immutati

ARTICOLO 2 immutato

ARTICOLO 3

La direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali è così modificata:

ARTICOLO 3

La direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali è così modificata:

PARAGRAFO 1 immutato

1 bis) Il testo del terzo paragrafo, lettera b, dell'articolo 6 è modificato come segue:

- b) denominazione del medicinale, categoria farmacoterapeutica di appartenenza e composizione qualitativa e quantitativa dei suoi costituenti attivi ed eccipienti,

1 ter) Il testo del terzo paragrafo, lettera e), dell'articolo 6 è modificato come segue:

- disturbi ed indicazioni terapeutiche (malattia o sintomi osservabili, possibili effetti in relazione alla osservanza o mancata osservanza delle indicazioni),
- controindicazioni, effetti secondari e particolari precauzioni d'uso (gravidanza o allattamento, interazioni),
- speciali avvertenze (eventuale menomazione della capacità di condurre veicoli o macchine),
- modalità di sospensione del trattamento in caso di insorgenza di sintomi di astinenza,
- sintomi di dosaggio eccessivo, trattamento urgente e antidoti.

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- 2) Il testo dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6 è sostituito come segue:

È obbligatorio allegare alla confezione di medicinali di *autoprescrizione* un foglietto di istruzioni a meno che le informazioni prescritte dal presente articolo possano essere riportate sulla confezione stessa.

Ai sensi del presente articolo per «medicinali di autoprescrizione» si intendono i medicinali destinati alla vendita diretta al pubblico senza prescrizione medica, per la cura di malattie di scarso rilievo che non richiedono una diagnosi medica.

Nel caso di altri medicinali, gli Stati membri possono richiedere che alla confezione sia allegato un foglietto di istruzione.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- 2) Il testo dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6 è sostituito come segue:

È obbligatorio allegare alla confezione dei medicinali un foglietto di istruzioni, a meno che le informazioni, prescritte dal presente articolo possano essere riportate sulla confezione esterna.

Soppresso.

Soppresso.

Quarto comma immutato

Nei casi in cui nello Stato esportatore è obbligatorio allegare alla confezione un foglietto di istruzioni, l'obbligo vale anche per l'esportazione verso paesi terzi. Il foglietto deve essere redatto nella lingua principale del paese importatore e contenere informazioni esaurienti sul medicinale, dello stesso tipo di quelle fornite nello Stato membro esportatore.

PARAGRAFO 3 immutato

- 4) È inserito l'articolo seguente:

Articolo 16 a

1. Gli Stati membri certificano, a richiesta del fabbricante o delle autorità di un paese destinatario, che un fabbricante di medicinali è in possesso dell'autorizzazione di cui al par. 1 dell'art. 16. Nell'emettere tali certificati, gli Stati membri tengono conto degli accordi amministrativi generali dell'OMS.

- 4) È inserito l'articolo seguente:

Articolo 16 bis

1. Gli Stati membri certificano, a richiesta del fabbricante o delle autorità di un paese destinatario, che un fabbricante di medicinali è in possesso dell'autorizzazione di cui al par. 1 dell'art. 16. Nell'emettere tali certificati, gli Stati membri tengono conto degli accordi amministrativi generali dell'OMS. **Inoltre, gli Stati membri devono ottemperare alle risoluzioni dell'OMS concernenti il miglioramento del sistema di certificazione.**

Ciò implica l'inclusione di

- informazioni certificate sui materiali di partenza,
- dati riguardanti la sicurezza e l'efficacia sulle quali si basa la commercializzazione interna,
- copia di ogni informazione, sia essa destinata a chi prescrive il prodotto o al paziente.

Paragrafi 2 e 3 immutati

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3 bis. Un fabbricante che esporta per la prima volta un medicinale è tenuto a darne comunicazione alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 16, indicando i paesi destinatari dell'esportazione. In tal caso le autorità trasmettono alle autorità dei paesi destinatari, senza che ne debba essere fatta richiesta, i dati di cui ai paragrafi 1 e 2.

5) Nell'articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:

- d) *dimostrare di soddisfare ai principi delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali fissati dalla legislazione comunitaria.*

6) *È inserito il seguente nuovo articolo 17 a)*

Articolo 17 a)

I principi delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali, di cui al paragrafo d) dell'articolo 17, sono adottati attraverso una direttiva destinata agli Stati membri, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 c) della direttiva 75/318/CEE.

7) Nel secondo paragrafo dell'articolo 26, è inserito il seguente paragrafo:

- d) *riferire periodicamente alle competenti autorità se il fabbricante soddisfa ai principi delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali definiti dalla normativa comunitaria.*

5) Nell'articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:

- d) **garantire il rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali fissati dalla legislazione comunitaria.**

6) **Sono inseriti i seguenti articoli 17 bis e 17 ter**

Articolo 17 bis

La Comunità europea mette a punto una serie di criteri per la promozione e la vendita di medicinali negli Stati membri e nei paesi terzi. Gli Stati membri sono tenuti a vigilare sul rispetto di tali criteri.

Articolo 17 ter

I principi delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali, di cui al paragrafo d) dell'articolo 17, **e i criteri per la promozione e la vendita di medicinali di cui all'articolo 17 bis**, sono adottati, attraverso una direttiva destinata agli Stati membri, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 c) della direttiva 75/318/CEE.

7) Nel secondo paragrafo dell'articolo 26, è inserito il seguente paragrafo:

- d) **verificare periodicamente il rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali definiti dalla normativa comunitaria. Copia di tali relazioni è trasmessa al fabbricante sottoposto a ispezione. Quest'ultimo può chiedere una seconda ispezione.**

PARAGRAFO 8 immutato

9) L'articolo 33 è integrato con i *seguenti paragrafi*:

2. Il responsabile della commercializzazione di un medicinale ha l'obbligo di notificare immediatamente agli Stati membri qualsiasi iniziativa volta a sospendere la commercializzazione *di un prodotto o a ritirarlo dal commercio motivandola*. Gli Stati membri si accertano che tale informazione sia portata immediatamente all'attenzione del Comitato.

9) L'articolo 33 è integrato con i **paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6**:

2. Il responsabile della commercializzazione di un medicinale ha l'obbligo di notificare immediatamente agli Stati membri qualsiasi iniziativa volta a sospendere la commercializzazione **o a ritirare un medicinale dal mercato, motivando tali misure**. Gli Stati membri si accertano che tale informazione sia portata immediatamente all'attenzione del Comitato.

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

3. Gli Stati membri si accertano che l'OMS sia immediatamente messa a conoscenza delle azioni intraprese ai sensi dei paragrafi 1 e 2 *che possano interessare la protezione della salute pubblica nei paesi terzi*, con un'adeguata documentazione di cui viene inviata una copia al Comitato.

10) Il primo paragrafo dell'articolo 34 è così modificato:

La presente direttiva si applica ai medicinali per uso umano sotto forma di specialità medicinali o di medicinali pronti per l'uso, a esclusione dei medicinali preparati al momento in una singola farmacia per un determinato ammalato.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Gli Stati membri si accertano che **le autorità dei paesi importatori** el'OMS siano immediatamente messe a conoscenza delle azioni intraprese ai sensi dei paragrafi 1 e 2 con un'adeguata documentazione di cui viene inviata una copia al Comitato.

4. **Annualmente il Comitato pubblica un elenco di medicinali proibiti o sottoposti a speciali restrizioni in tutta la Comunità o in più di tre Stati membri.**

5. **Le esportazioni di medicinali figuranti nell'elenco di cui al paragrafo precedente sono ammesse solo previa autorizzazione scritta delle autorità dello Stato e in cui ha sede il produttore. Detta autorizzazione può essere rilasciata solo dietro richiesta dell'autorità del paese destinatario, una volta che abbiano ricevuto tutte le necessarie informazioni.**

6. **Una volta in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 4, la Commissione approva, almeno su base annuale, le raccomandazioni che garantiscano un uso migliore e più sicuro dei medicinali sia nella Comunità che nei paesi terzi.**

10) Il primo paragrafo dell'articolo 34 è così modificato:

La presente direttiva si applica alle specialità medicinali e, se del caso, ad altri medicinali prodotti industrialmente; non rientrano nel suo campo di applicazione le formule magistrali e officinali.

resto del testo immutato

— doc. A2-175/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C2-293/87),

⁽¹⁾ G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 22

Giovedì 13 ottobre 1988

- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-175/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **proposta di direttiva COM(87) 697 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

II.

Proposta di direttiva del Consiglio che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine o sieri allergeni

Preambolo immutato

considerando dal primo al quinto immutati

Considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le necessarie modifiche alle disposizioni in materia di sperimentazioni delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE del 20 maggio 1975 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prova delle specialità medicinali, da ultimo emendata dalla direttiva 87/19/CEE del 22 dicembre 1987 per tenere conto della particolare natura dei medicinali immunologici in stretta collaborazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sulla eliminazione degli ostacoli tecnici alla commercializzazione nel settore delle specialità medicinali,

Considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le necessarie modifiche alle disposizioni in materia di sperimentazioni delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE del 20 maggio 1975 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prova delle specialità medicinali, da ultimo emendata dalla direttiva 87/19/CEE del 22 dicembre 1987 per tenere conto della particolare natura dei medicinali immunologici in stretta collaborazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sulla eliminazione degli ostacoli tecnici alla commercializzazione nel settore delle specialità medicinali, **garantendo una maggiore sicurezza ed efficacia,**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 25

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1 immutato

Articolo 2

Articolo 2

paragrafi 1 e 2 immutati

3. *Con la denominazione del medicinale immunologico*, occorre sempre citare le denominazioni comuni o scientifiche dei costituenti attivi.

3. **In tutti i documenti in cui venga menzionato il nome di un medicinale immunologico, occorre citare almeno una volta le denominazioni comuni o scientifiche dei costituenti attivi, mentre negli altri casi tale denominazione potrà essere sostituita da un'abbreviazione.**

Articolo 3 immutato

Articolo 4

Articolo 4

paragrafi 1 e 2 immutati

3. Qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, uno Stato membro può esigere che il responsabile della commercializzazione di vaccini vivi, vaccini usati per la prima immunizzazione dei bambini, vaccini usati nei programmi di immunizzazione collettiva, riportati nell'allegato della presente direttiva, sottoponga a una autorità competente campioni prelevati da ogni singola partita del prodotto sfuso e/o finito perché prima dell'immissione in commercio vengano esaminati da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato, a meno che le autorità competenti di un altro Stato membro abbiano già esaminato la partita in questione dichiarandola conforme alla specifica approvata. Gli Stati membri si assicurano che ciascun esame venga completato entro 30 giorni dalla ricezione dei campioni. L'allegato alla presente direttiva che riporta l'elenco dei vaccini che possono essere sottoposti all'esame prima della loro immissione in commercio può essere modificato in conformità alla procedura di cui all'articolo 2 c della direttiva 75/318/CEE.

3. Qualora — nell'interesse della salute pubblica — **la legislazione di uno Stato membro lo preveda, le autorità competenti possono esigere che** il responsabile della commercializzazione di vaccini vivi, vaccini usati per la prima immunizzazione dei bambini, vaccini usati nei programmi di immunizzazione collettiva, riportati nell'allegato della presente direttiva, sottoponga a una autorità competente campioni prelevati da ogni singola partita del prodotto sfuso e/o finito perché prima dell'immissione in commercio vengano esaminati da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato, a meno che le autorità competenti di un altro Stato membro abbiano già esaminato la partita in questione dichiarandola conforme alla specifica approvata. Gli Stati membri si assicurano che ciascun esame venga completato entro 30 giorni dalla ricezione dei campioni. L'allegato alla presente direttiva che riporta l'elenco dei vaccini che possono essere sottoposti all'esame prima della loro immissione in commercio può essere modificato in conformità alla procedura di cui all'articolo 2 c della direttiva 75/318/CEE.

resto del testo immutato

Giovedì 13 ottobre 1988

— doc. A2-175/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che estende il campo di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevedono norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C2-293/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-175/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 25

— **Proposte di direttiva COM(87) 697 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

III.

Proposta di direttiva del Consiglio che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni *aggiuntive* per i medicinali derivati da *sangue* umano

Proposta di direttiva del Consiglio che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni *particolari* per i medicinali derivati da *plasma* umano

Preambolo immutato

Considerando dal primo al quinto immutati

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 28

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

considerando che le norme che consentono di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali derivati da *sangue* umano devono essere applicate allo stesso modo sia agli stabilimenti pubblici che a quelli privati,

settimo considerando immutato

Considerando che occorre conferire alla Commissione i poteri per adottare le necessarie modifiche alle disposizioni in materia di sperimentazioni delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE del 20 maggio 1975 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, farmacotossicologici e clinici in materia di prove delle specialità medicinali da ultimo emendata dalla direttiva 87/19/CEE del 22 dicembre 1987, per tenere conto della particolare natura dei medicinali derivati dal *sangue* umano in stretta collaborazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici alla commercializzazione nel settore delle specialità medicinali.

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 34 della direttiva 75/319/CEE e fatte salve le disposizioni della presente direttiva, le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE si applicano ai medicinali a base di costituenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici e privati, di seguito denominati «medicinali derivati dal *sangue* umano». Tali medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori di coagulazione e le immunoglobine di origine umana.

Resto dell'articolo immutato

Articolo 2

1. I dati quantitativi di un medicinale derivato dal *sangue* umano vengono espressi in massa o in unità internazionali o in unità di attività biologica a seconda del prodotto in questione.

paragrafo 2 immutato

3. Con la denominazione del medicinale immunologico, occorre sempre citare la denominazione comune o scientifica dei costituenti attivi.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che le norme che consentono di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali derivati da **plasma** umano devono essere applicate allo stesso modo sia agli stabilimenti pubblici che a quelli privati, **nonché al plasma importato dai paesi extracomunitari**,

Considerando che occorre conferire alla Commissione i poteri per adottare le necessarie modifiche alle disposizioni in materia di sperimentazioni delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE del 20 maggio 1975 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, farmacotossicologici e clinici in materia di prove delle specialità medicinali da ultimo emendata dalla direttiva 87/19/CEE del 22 dicembre 1987, per tenere conto della particolare natura dei medicinali derivati dal **plasma** umano in stretta collaborazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici alla commercializzazione nel settore delle specialità medicinali, **allo scopo di garantire una maggior sicurezza ed efficacia.**

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 34 della direttiva 75/319/CEE e fatte salve le disposizioni della presente direttiva, le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE si applicano ai medicinali a base di costituenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici e privati, di seguito denominati «medicinali derivati dal **plasma** umano». Tali medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori di coagulazione e le immunoglobine di origine umana.

Articolo 2

1. I dati quantitativi di un medicinale derivato dal **plasma** umano vengono espressi in massa o in unità internazionali o in unità di attività biologica a seconda del prodotto in questione.

3. In tutti i documenti in cui si faccia riferimento alla **denominazione di un medicinale derivato dal plasma umano**, occorre indicare almeno una volta la denominazione comune o scientifica dei costituenti attivi, mentre per le denominazioni successive si potrà fare ricorso a un'abbreviazione.

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 3*

Per evitare la trasmissione di malattie infettive, *gli Stati membri prendono in considerazione le misure raccomandate dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto concerne la selezione e il controllo dei donatori di sangue.*

Articolo 4

1. Gli Stati membri si accertano che i processi di fabbricazione adottati nella produzione dei medicinali derivati dal sangue umano siano opportunamente convalidati, consentano di ottenere con continuità partite omogenee e garantiscano l'assenza di contaminanti virali. A tale scopo, sia nel corso dell'esame della domanda di cui all'articolo 4 della direttiva 75/319/CEE, sia ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione, le autorità competenti possono fare eseguire a un laboratorio di Stato o appositamente designato delle prove su campioni prelevati da un massimo complessivo di cinque partite di prodotto sfuso e/o finito.

2. Per l'applicazione dell'articolo 8 della direttiva 65/65/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 75/319/CEE, gli Stati membri possono esigere che il responsabile della commercializzazione dei medicinali derivati dal *sangue* umano fornisca alle autorità competenti copie di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona qualificata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 75/319/CEE.

3. Qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, uno Stato membro può esigere che il responsabile della commercializzazione di prodotti derivati dal *sangue* umano sottoponga a una autorità competente campioni prelevati da ogni singola partita del prodotto sfuso e/o finito perché prima dell'immissione in

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 3*

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare la trasmissione di malattie infettive. **Tra tali provvedimenti devono come minimo figurare quelli raccomandati dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto concerne la selezione e il controllo dei donatori di sangue. Inoltre occorre garantire la massima sicurezza e purezza per quanto riguarda il plasma umano importato dai paesi extracomunitari.**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che, qualora medicinali derivati da plasma umano vengano commercializzati da uno Stato membro all'altro, sia sempre chiara la loro provenienza.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per pervenire all'autosufficienza in materia di prodotti derivati dal plasma, incentivando le cessioni di sangue volontarie e non remunerate.

Articolo 4

1. Gli Stati membri si accertano che i processi di fabbricazione adottati nella produzione di un medicinale derivato dal **plasma** umano siano opportunamente convalidati, consentano di ottenere con continuità partite omogenee e garantiscano, **nella misura in cui lo consenta lo stato della tecnica**, l'assenza di contaminanti virali. **A tal fine, il produttore comunica alle autorità il metodo previsto per ridurre o eliminare i virus patogeni che possono venire trasmessi con i medicinali derivati dal plasma umano.** A tale scopo, sia nel corso dell'esame della domanda di cui all'articolo 4 della direttiva 75/319/CEE, sia ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione, le autorità competenti possono fare eseguire a un laboratorio di Stato o appositamente designato delle prove su campioni prelevati da un massimo complessivo di cinque partite di prodotto sfuso e/o finito.

2. Per l'applicazione dell'articolo 8 della direttiva 65/65/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 75/319/CEE, gli Stati membri possono esigere che il responsabile della commercializzazione dei medicinali derivati dal **plasma** umano fornisca alle autorità competenti copie di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona qualificata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 75/319/CEE.

3. Qualora, nell'interesse della salute pubblica, **la legislazione di uno Stato membro lo preveda, le autorità competenti possono** esigere che il responsabile della commercializzazione dei medicinali derivati dal **plasma** umano sottoponga a una autorità competente campioni prelevati da ogni singola partita del prodotto sfuso e/o finito

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

commercio vengano esaminati da un laboratorio di uno Stato o da un laboratorio appositamente designato, a meno che le autorità competenti di un altro Stato membro abbiano già esaminato la partita in questione dichiarandola conforme alle specifiche approvate. Gli Stati membri si assicurano che ciascun esame venga completato entro 30 giorni dalla ricezione dei campioni.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

perché prima dell'immissione in commercio vengano esaminati da un laboratorio di uno Stato o da un laboratorio appositamente designato, a meno che le autorità competenti di un altro Stato membro abbiano già esaminato la partita in questione dichiarandola conforme alle specifiche approvate. Gli Stati membri si assicurano che ciascun esame venga completato entro 30 giorni dalla ricezione dei campioni.

Articolo 4 bis

Per l'autorizzazione alla commercializzazione dei medicinali derivati dal plasma umano viene applicata la procedura prevista nella direttiva 87/22/CEE.

Resto del testo immutato

— doc. A2-175/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali derivati da sangue umano

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C2-293/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-175/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 28

Giovedì 13 ottobre 1988

— Proposte di direttiva COM(87) 697 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

IV.

Direttiva del Consiglio che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

Preambolo immutato

Considerando dal primo al quarto immutati

considerando che, *nel caso dei medicinali radiofarmaceutici, occorre richiedere un'autorizzazione per i radiofarmaci preparati industrialmente, i generatori, i kits, e i radiofarmaci precursori*; considerando, tuttavia, che non deve essere chiesta un'autorizzazione *distinta* per i radiofarmaci nella loro forma finale se vengono preparati *in ospedale* ed esclusivamente con kits, generatori o radiofarmaci *precursori autorizzati*;

considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le necessarie modifiche alle disposizioni in materia di sperimentazione delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE del 20 maggio 1975 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali, da ultimo emendata dalla direttiva 87/19/CEE del 22 dicembre 1986 per tenere conto della particolare natura dei radiofarmaci in stretta collaborazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici alla commercializzazione nel settore delle specialità medicinali;

considerando che **è necessaria una autorizzazione nel caso dei radiofarmaci, generatori, kits e precursori preparati**; considerando che, tuttavia, non deve essere chiesta un'autorizzazione **specificata** per i radiofarmaci nella loro forma finale se vengono preparati **in centri assistenziali** esclusivamente con kits, generatori o radiofarmaci autorizzati;

considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le necessarie modifiche alle disposizioni in materia di sperimentazione delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE del 20 maggio 1975 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali, da ultimo emendata dalla direttiva 87/19/CEE del 22 dicembre 1986 per tenere conto della particolare natura dei radiofarmaci in stretta collaborazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici alla commercializzazione nel settore delle specialità medicinali e **garantire una maggiore sicurezza ed efficacia dei medicinali**;

Resto dei considerando immutati

Articolo 1

Articolo 1

Paragrafo 1 immutato

2. Per l'applicazione della presente direttiva si danno le seguenti definizioni:

2. Per l'applicazione della presente direttiva si danno le seguenti definizioni:

primo trattino immutato

— «generatore»: un sistema che include un radionuclide progenitore da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione e usato in un radiofarmaco;

— «generatore»: un sistema che include un radionuclide progenitore da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o **con qualsiasi altro metodo** e usato in un radiofarmaco;

(*) Testo completo: vedi G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 30

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
— «kit»: una preparazione <i>industriale</i> da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di solito prima della somministrazione;	— «kit»: una preparazione da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di solito prima della somministrazione;
— «radiofarmaco precursore»: qualsiasi altro nuclide prodotto <i>industrialmente</i> per la radiomarcatura di un'altra sostanza prima della somministrazione.	— «precursore», qualsiasi altro radionuclide prodotto per la radiomarcatura di un'altra sostanza prima della somministrazione.

Resto del testo immutato

— doc. A2-175/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C2-293/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-175/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 36 dell'8.2.1988, pag. 30

Giovedì 13 ottobre 1988

7. Prodotti di cacao e di cioccolata ** I

— COM(87) 581 def.: approvata

— doc. A2-183/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio in merito a una direttiva recante nona modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C2-281/87),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-183/88);
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 16 del 21.1.1988, pag. 11

8. Conservazione degli uccelli selvatici

— doc. A2-181/88

RISOLUZIONE

sull'applicazione nella Comunità europea della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione della on. Schleicher e altri sulla direttiva del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (doc. B2-90/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Remacle e altri sulla cattura di uccelli in Belgio e sulla conservazione delle specie selvatiche (doc. B2-484/86),

Giovedì 13 ottobre 1988

- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sulla caccia nel Waddensee (doc. B2-535/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Zarges sull'attività venatoria nel Wattenmeer (doc. B2-889/86),
- vista la proposta di risoluzione degli onn. Lentz-Cornette e Schleicher sulla moria di uccelli nel Parco nazionale di Donana (doc. B2-1013/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sull'allevamento in cattività di uccelli selvatici appartenenti a specie in pericolo di estinzione (doc. B2-1198/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Zarges e altri sulla conservazione e il controllo di corvidi nella Comunità europea e su una modifica della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (doc. B2-733/87),
- viste le numerose interrogazioni parlamentari rivolte alla Commissione nelle quali vengono denunciate le carenze esistenti nell'applicazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
- viste le decine di procedure per violazione avviate dalla Commissione a seguito delle carenti legislazioni nazionali e dell'attuazione della direttiva,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-181/88);

I. per quanto concerne la direttiva CE sulla conservazione degli uccelli selvatici in generale

- A. considerando che vanno elogiati i funzionari della Commissione che si occupano della direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici per il loro impegno e per i concreti risultati da essi registrati nell'esecuzione della direttiva,
- B. considerando che la Commissione e gli Stati membri sono da biasimare per il fatto che impiegano troppo pochi funzionari per l'esecuzione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e di altre legislazioni e attività comunitarie relative alla protezione della natura in generale,
- C. considerando che sia la Commissione che gli Stati membri assumono un atteggiamento di eccessiva segretezza per quanto concerne le informazioni relative alla direttiva,
- D. considerando che quasi tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione con eccessivi ritardi, in modo troppo incompleto e talora non riferiscono affatto, circa l'esecuzione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, mentre la direttiva li obbliga a farlo,
- E. considerando che il Parlamento europeo non può di conseguenza esercitare come si deve il suo compito di controllo e le organizzazioni non governative sono ostacolate nel loro importante compito relativo all'applicazione della direttiva così come per quanto concerne l'informazione dell'opinione pubblica,
- F. considerando che questo fatto ostacola e vanifica il lavoro di coordinamento della Commissione, il che rende tanto più grave la carenza di personale,
- G. considerando che le legislazioni nazionali per l'applicazione della direttiva sono carenti in tutti gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione del commercio e della caccia, l'autorizzazione di mezzi vietati per la cattura e l'uccisione nonché l'autorizzazione di deroghe eccessive dal sistema generale di protezione,
- H. considerando che in vari Stati difficoltà nell'esecuzione della direttiva vengono causate dalle divergenti legislazioni sulla protezione della natura e in materia di caccia e inoltre un certo numero di Stati ha regioni autonome con una propria legislazione divergente,
- I. considerando che l'articolo 9 della direttiva comporta molte difficoltà,

Giovedì 13 ottobre 1988

II. per quanto concerne la protezione di habitat di uccelli

- J. considerando che all'articolo 4 sulla protezione dell'habitat manca un rinvio alle strozzature sugli itinerari migratori, dove gli uccelli passano in forti concentrazioni, e quindi tale riferimento deve essere aggiunto,
- K. considerando che delle circa 1.000 aree esistenti nella CE che si potrebbero certamente prendere in considerazione per la classificazione di «zone speciali di protezione», non tutte, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della Commissione, sono state trasmesse dagli Stati membri alla Commissione stessa,
- L. considerando che le aree designate sono spesso troppo ristrette e solo di rado vengono indicate nel quadro di una rete coordinata,
- M. considerando che la protezione e il controllo attivi di queste aree sono molto carenti, mentre in quasi tutte le aree esistono problemi che ne minacciano attivamente o potenzialmente lo status naturale,
- N. considerando che per molte specie di uccelli gli habitat si estendono sino in Asia e Africa, dove la protezione degli uccelli ha luogo con molta fatica,
- O. considerando che si tiene scarsamente conto di specie di uccelli, quali i rapaci, che non hanno bisogno di speciali zone di protezione ma certamente di un adeguato uso del territorio,
- P. considerando che sulle aree utilizzate dagli uccelli esistono molte influenze antropogene nocive, e solo alcune positive, quali quelle provenienti dall'agricoltura (disboscamento, bonifica e riutilizzazione, ridotta diversità genetica, meccanizzazione, inquinamento ed eutrofizzazione a seguito dell'impiego di eccessivi quantitativi di concimi e antiparassitari, abbattimento degli uccelli allo scopo di prevenire loro possibili danni), opere idriche, trasporti, inquinamento industriale e domestico, inquinamento da piombo causato dalla caccia e dalla pesca sportive, incidenti navali e scarichi in mare, avvelenamento premeditato, la sostituzione di querce da sughero e di lecci con monoculture di eucalipti in Spagna e Portogallo, ecc.,
- Q. considerando che la zona di Mikri Prespa costituisce un esempio di pessimo funzionamento della politica ambientale comunitaria e dell'azione della Commissione nel suo complesso, dato che non ha avuto luogo alcun coordinamento fra le varie Direzioni generali interessate all'interno della Commissione, il che ha fatto degenerare Mikri Prespa, da primaria area naturale che era, in un'area agricola superflua,
- R. considerando che nei prossimi anni grossi fiumi di denaro andranno agli Stati membri Meridionali per lo sviluppo regionale e agricolo, il che comporterà un pericolo ignoto per la diversità delle specie di uccelli nonché la flora e la fauna in generale,
- S. considerando che spesso è certamente possibile sistemare o adeguare le colture in modo che le aree abitate dagli uccelli subiscano un danno minimo o vengano addirittura qualitativamente migliorate,

III. per quanto concerne la protezione di specie

- T. considerando che il bracconaggio esiste in tutti i paesi, assumendo nel Mediterraneo dimensioni massicce,
- U. considerando che in vari paesi, e in particolare in Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Italia e Grecia, con l'assenso o meno delle autorità, si fa uso di mezzi di cattura non selettivi, vietati dalla direttiva,
- V. considerando che il commercio illegale di uccelli e di loro prodotti conosce tre punti focali, cioè il patè di tordo in Francia e Spagna, i rapaci nella Germania occidentale, in Grecia, Italia e Belgio e gli uccelli canori e da gabbiasoprattutto in Belgio, Olanda, Germania occidentale, Irlanda del Nord e in tutti i paesi del sud della CE,

Giovedì 13 ottobre 1988

- W. considerando che queste illegalità vanno spesso di pari passo con un atteggiamento estremamente accondiscendente, o con il non intervento, delle autorità locali e regionali,
- X. considerando che elementi commerciali favoriscono queste illegalità,
- Y. considerando che a seguito della formulazione non quantificata delle misure della direttiva come «gravi danni», «saggia utilizzazione» e «piccole quantità», ed anche in base ai concetti «tradizione» e «consuetudini locali», negli Stati membri possono essere cacciate e commercializzate molte più specie rispetto a quanto consentito dalla direttiva, e che in particolare il Belgio assume in merito un posto estremamente curioso e deplorabile,
- Z. considerando che numerosi Stati membri hanno in merito posizioni che non coincidono con la direttiva per quanto concerne le stagioni di caccia nonché i mezzi e i metodi di caccia vietati,
- AA. considerando che nell'Allegato II della direttiva (Specie che possono essere cacciate) figurano talune specie relativamente rare, che quindi possono essere cacciate,
- BB. considerando che parallelamente nell'Allegato II non figurano alcune specie più numerose, mentre esse possono essere cacciate in alcuni Stati ricorrendo alla norma derogatoria di cui all'articolo 9,
- CC. considerando che alcune specie di uccelli, o sottospecie, figurano sia nell'Allegato I che nell'Allegato II della direttiva, per cui le misure della direttiva relative alla caccia e alla protezione di queste specie (sottospecie) sono in contrasto fra loro,
- DD. considerando che alcune specie di uccelli in pericolo non figurano nell'Allegato I e gli Allegati non sono stati rivisti dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo;

rivolge un appello alla Commissione e agli Stati membri affinché:

1. venga assegnato più personale per l'esecuzione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e la protezione della natura in generale;
2. presentino quanto prima una proposta di regolamento che generalizzi l'impiego di norme per la presentazione di relazioni sulla protezione della natura;
3. introducano regolari incontri per la valutazione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (ed eventualmente di altre legislazioni relative alla protezione della natura) alla presenza, e con la possibilità di un contributo, delle organizzazioni non governative;
4. realizzino la pubblicità delle relazioni e delle valutazioni;
5. elaborino ulteriormente in un'apposita comunicazione le misure di cui all'articolo 9;
6. consentano, ai sensi dell'articolo 9, deroghe relative unicamente all'articolo 6 (divieto di commercializzazione) e a taluni mezzi di cattura e di uccisione menzionati all'articolo 8, da applicare in modo controllato e selettivo conformemente alla sentenza resa dalla Corte di giustizia il 27 aprile 1988 nella causa 252/85;
7. continuino le procedure per violazione;
8. procedano a un controllo più severo e più ampio, fra l'altro sotto forma di una rete di controlli campestri, con la partecipazione delle organizzazioni non governative;
9. istituiscano un ispettorato CE per l'ambiente che, in relazione alla direttiva CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, sostenga i servizi nazionali di controllo e coordini la ricerca, sulle attività illegali internazionali e i punti problematici, provvedendo fra l'altro allo scambio di informazioni;

per quanto concerne la protezione degli habitat:

10. avviino un'azione per la protezione specifica delle strozzature sugli itinerari migratori;

Giovedì 13 ottobre 1988

11. esercitino una maggiore pressione sugli Stati membri affinché ottemperino ai loro obblighi derivanti dalla direttiva CE sulla protezione degli uccelli selvatici e in particolare comunichino alla Commissione l'elenco degli habitat di uccelli esistenti sul loro territorio e da proteggere;
12. cerchino di realizzare chiare delimitazioni delle aree da proteggere e di creare una compatta rete internazionale di queste aree, fra l'altro con l'aiuto del programma CORINE;
13. concedano sovvenzioni soltanto a progetti all'interno e in prossimità di queste zone se essi non causano in loco alcun danno oppure se determinano una loro protezione o miglioramento;
14. alla prossima revisione delle azioni comunitarie per l'ambiente (ACA) rendano possibile in casi eccezionali il finanziamento fino al 100% e creino la possibilità, per le organizzazioni governative, di richiedere direttamente il finanziamento presso la Commissione;
15. ampliino le normative esistenti di cui i produttori agricoli possono fare uso per la gestione del paesaggio finalizzata alla protezione della natura (per esempio, il regolamento relativo ai produttori agricoli delle zone di montagna);

per quanto concerne la protezione di specie di uccelli:

16. disciplinino meglio la caccia e istituiscano una banca di dati per tutte le specie di uccelli selvatici contenente dati aggiornati relativi sia alla diffusione e all'entità delle popolazioni degli uccelli che alle cifre sulla caccia;
17. inseriscano tutte le specie minacciate di uccelli nell'Allegato I e ampliino quest'ultimo con specie il cui habitat rientra nella CE dopo l'adesione di Spagna e Portogallo;
18. rivedano gli Allegati della direttiva sulla base delle più recenti conoscenze ecologiche sulle popolazioni interessate, rimuovendo dagli elenchi delle specie che possono essere cacciate le specie di uccelli abbastanza rare e le specie figuranti nell'Allegato I e procedano all'eventuale ampliamento dell'Allegato II solo qualora sussista una buona valutazione dell'entità delle popolazioni e dei possibili effetti della caccia sulle popolazioni interessate;
19. al momento di concludere accordi commerciali con i paesi del Maghreb, invitino questi ultimi a porre il divieto di caccia nelle aree di sosta degli uccelli migratori e a scongiurarne l'abbattimento su vasta scala nelle zone stanziali invernali;

*
* *
*

- ritiene infine che in generale la protezione degli uccelli possa avvenire nel modo migliore grazie a un approccio basato sulle comunità di vita, abbinato alla protezione e allo sviluppo di habitat, completato con un migliore controllo nel campo delle attività illegali e indesiderabili e parallelamente con misure specifiche per alcune specie di uccelli quali i rapaci;
- incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

Giovedì 13 ottobre 1988

9. Commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate da estinzione

— doc. A2-180/88

RISOLUZIONE

sull'applicazione nella Comunità europea del regolamento comunitario relativo alla CITES (regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, la cosiddetta Convenzione di Washington)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ⁽¹⁾,
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sulla necessità di una protezione dell'ambiente naturale (doc. B2-402/85),
- vista la proposta di risoluzione degli onn. Collins e Seibel-Emmerling sull'applicazione del Regolamento CITES nella Comunità europea (doc. B2-8/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. S. Martin e altri sulle importazioni di piccoli di scimpanzé in Spagna (doc. B2-1470/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sulla caccia di frodo di animali protetti dalla Convenzione di Washington (CITES) (doc. B2-299/87),
- viste le numerose interrogazioni parlamentari sull'applicazione del regolamento di cui sopra,
- visti i documenti «review of alleged infractions» (doc. 6.19) ⁽²⁾ e «implementation of the convention in certain countries» (doc. 6.20) ⁽³⁾, redatti dal segretariato CITES in occasione della sesta riunione delle parti contraenti della CITES nel 1987,
- vista la risoluzione sull'applicazione della CITES nella Comunità europea (Co. 6.18), approvata dalla sesta riunione delle parti contraenti della CITES nel 1987,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-180/88),

per quanto concerne la CITES e il regolamento comunitario riguardante tale Convenzione:

- A. considerando che la CITES ha comportato un notevole miglioramento nella regolamentazione e nella limitazione del commercio internazionale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione, per il quale soprattutto il segretariato CITES merita particolari elogi,
- B. considerando che l'Irlanda e la Grecia non hanno ancora aderito alla CITES,
- C. considerando che la Comunità in quanto tale non è ancora parte contraente della CITES, benché tenda effettivamente a questo obiettivo,
- D. considerando che la Commissione delle Comunità ha incaricato un organismo indipendente di esaminare l'applicazione della CITES nella Comunità,
- E. considerando che in seno alla CE si constata un'eccessiva mancanza di trasparenza quanto alle attività e alle decisioni interne e che anche le competenze presenti nella Comunità, per esempio quelle delle ONG, non vengono utilizzate in maniera ottimale,

⁽¹⁾ G.U. n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1

⁽²⁾ Rassegna delle infrazioni presunte

⁽³⁾ Applicazione della Convenzione in alcuni paesi

Giovedì 13 ottobre 1988

- F. considerando che finora non è ancora stato pubblicato alcun prospetto degli organi amministrativi e scientifici che gli Stati membri della CE devono predisporre, anche perchè non tutti gli Stati membri sono ancora giunti a questo stadio,
- G. considerando che in vari Stati la frammentazione dei compiti e delle responsabilità tra i servizi pubblici in relazione al regolamento CITES si rivela controproducente,

per quanto concerne l'applicazione del regolamento comunitario relativo alla CITES:

- H. considerando che i rapporti annuali, contenenti prospetti e valutazioni dei dati commerciali, rappresentano una componente essenziale dell'applicazione del regolamento comunitario CITES,
- I. considerando che finora i rapporti annuali CE vengono pubblicati con eccessivo ritardo perchè la maggior parte degli Stati membri tarda troppo a trasmettere i propri dati,
- J. considerando che i rapporti elaborati dai singoli Stati membri sono poco uniformi e denotano molte omissioni,
- K. considerando che tutti gli Stati membri (a eccezione dei Paesi Bassi) riferiscono in maniera inadeguata o non riferiscono affatto in merito al commercio di piante selvatiche,
- L. considerando che quasi nessuno Stato fornisce un prospetto delle confische, benchè si tratti di un'informazione essenziale ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario CITES,
- M. considerando che le correlazioni fra importazioni ed esportazioni lasciano molto a desiderare, sebbene in generale si possa riscontrare un miglioramento (che però non si applica al commercio di piante),
- N. considerando che quasi tutti gli Stati sono coinvolti in transazioni concernenti le specie elencate nell'Allegato I della CITES o nell'Allegato C-1 del regolamento comunitario CITES,
- O. considerando che, sotto il profilo geografico e per quanto concerne più in particolare le specie, sembrano esistere punti di concentrazione del commercio di esemplari delle specie figuranti nell'allegato II/C-2,
- P. considerando che alcune importazioni sono di dubbia provenienza, il che sta a indicare l'esistenza di transazioni illegali, in cui si distinguono soprattutto paesi come il Paraguay, la Bolivia e il Guatemala,
- Q. considerando che l'articolo 9 del regolamento comunitario CITES, secondo cui ogni Stato membro deve riconoscere le decisioni o i documenti delle autorità competenti degli altri Stati membri, non facilita il compimento dei passi necessari quando sia dimostrabile che tali decisioni o documenti sono state prese o sono stati rilasciati in maniera scorretta o per motivi ingiustificati,
- R. considerando che tutti gli Stati membri della CE non dispongono ancora in misura sufficiente di personale di dogana e di ispettori specificatamente preparati nei settori disciplinati dalla CITES, per cui il controllo alle frontiere esterne della CE e le ispezioni interne si rivelano poco funzionali,
- S. considerando che negli Stati membri la severità dei controlli sul commercio e il livello delle sanzioni in caso di violazioni sono troppo poco incisivi per poter far fronte al dilagare del commercio illegale e non sono commisurati ai prezzi sul mercato nero,
- T. considerando che spesso non vengono applicate sanzioni in caso di trasporto senza documenti CITES,
- U. considerando che in vari Stati membri, fra cui la Repubblica federale di Germania, le merci sequestrate vengono rimesse in commercio con la collaborazione delle autorità,

Giovedì 13 ottobre 1988

- V. considerando che i territori d'oltremare, in particolare la Guyana francese, rappresentano tuttora un punto debole del sistema di controllo comunitario del commercio CITES,
- W. considerando che nei porti franchi e nei punti di transito le autorità doganali dispongono di poteri troppo limitati per intervenire in caso di attività illegali nel quadro del commercio CITES,
- X. considerando che le possibilità di deroga offerte dal regolamento comunitario CITES spesso sono fonte di abusi,
- Y. considerando che i programmi di allevamento e di coltivazione che riguardano le specie di flora e di fauna minacciate di estinzione possono comportare dei pericoli per le specie o le popolazioni interessate, anche perché mancano criteri di valutazione dei possibili effetti delle operazioni di prelievo e di reintroduzione,
- Z. considerando che troppo di rado si cercano delle alternative all'impiego come cavie di esemplari di specie minacciate,
- AA. considerando che una percentuale terribilmente alta di animali selvatici muore al momento della cattura, nella fase di preparazione in vista del trasporto, durante il trasporto stesso e nel periodo di quarantena,
- BB. considerando che il commercio illegale CITES raggiunge proporzioni enormi, come dimostra tra l'altro la tabella prospettica delle confische di specie e prodotti dell'Allegato I/C-1 compiute nel 1984 nei Paesi Bassi, confische che rappresentavano il 44% del commercio globale,
- CC. considerando che sia nella CE che altrove si ricorre di frequente a documenti CITES falsificati,
- DD. considerando che la qualifica di «esemplare anteriore alla convenzione» viene sistematicamente assegnata in modo ingiustificato,
- EE. considerando che varie ONG sono molto attive nel segnalare attività illegali,
- FF. considerando che l'ampliamento degli allegati CITES e del relativo regolamento comunitario non avviene in modo sistematico, anche perché non esiste un controllo degli scambi commerciali riguardanti tutte le specie non contemplate dalla CITES,
- GG. considerando che l'elaborazione di statistiche per le specie non protette dalla CITES non comporta un eccessivo lavoro supplementare e consente inoltre una modifica più idonea di detti allegati,
- HH. considerando che la CE ha messo a punto dei regolamenti specifici per alcune specie animali che non sono contemplate dalla CITES, ma che dovrebbero poter essere inserite nel regolamento comunitario relativo alla Convenzione,
- II. considerando che i paesi in via di sviluppo svolgono un ruolo importante nel funzionamento della CITES e del relativo regolamento comunitario,
- JJ. considerando che l'attuale contributo comunitario a programmi a sostegno della CITES in paesi in via di sviluppo non è sufficiente,
- KK. considerando che la popolazione dell'elefante africano (*Loxodonta africana*) è diminuita da circa 2,3 milioni di esemplari nel 1970 a meno di 700.000 al giorno d'oggi, che tale popolazione diminuisce a un ritmo superiore agli 80.000 esemplari all'anno, che se questa tendenza proseguirà la specie sarà quasi estinta entro pochi anni e infine che l'attuale immissione sul mercato di circa 800 tonnellate di avorio ogni anno contribuisce ad aggravare le pressioni sulle popolazioni di elefanti,

Giovedì 13 ottobre 1988

LL. richiamandosi alla sua precedente risoluzione del 16 marzo 1984 ⁽¹⁾ concernente la diminuzione delle popolazioni di elefanti in Africa in cui chiedeva alla Commissione di intraprendere un'azione urgente per impedire l'estinzione della specie,

MM. deplorando che il sistema di regolamentazione delle esportazioni di avorio raccomandato in tale risoluzione e in seguito applicato dalla CITES non sia sufficiente a garantire la sopravvivenza delle popolazioni di elefanti;

1. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per divenire parte contraente della CITES;
2. invita la Commissione a avviare procedure di infrazione nei confronti di quali Stati la cui legislazione nazionale è in contrasto con il regolamento comunitario CITES e di quelli che sistematicamente riferiscono con eccessivo ritardo e/o in maniera troppo incompleta sulla relativa applicazione;
3. invita la Commissione a rendere pubblici già nel 1988 i risultati dell'indagine indipendente sul funzionamento del regolamento comunitario CITES e sull'applicazione della CITES nella Comunità;
4. invita la Commissione a far ripetere regolarmente questa indagine sul funzionamento del regolamento comunitario CITES nella Comunità e negli Stati membri;
5. invita la Commissione a cercare di raggiungere un maggior grado di trasparenza in merito all'applicazione del regolamento comunitario CITES;
6. invita la Commissione a riunirsi regolarmente, con la partecipazione delle ONG, per valutare l'applicazione di detto regolamento;
7. invita la Commissione a coinvolgere maggiormente le ONG qualificate nelle sue attività concernenti tale regolamento;
8. invita la Commissione a pubblicare nel 1988 un quadro degli organi amministrativi e scientifici designati dagli Stati membri;
9. invita la Commissione a introdurre nei suoi servizi e negli Stati membri un sistema integrato di elaborazione automatizzata dei dati relativi al commercio CITES;
10. invita la Commissione a registrare entro il 1990 come esemplari anteriori alla convenzione o al regolamento gli esemplari delle specie figuranti nell'Allegato I/C-1 presenti nella CE;
11. invita la Commissione ad adeguare il regolamento comunitario relativo alla CITES in maniera che a partire dal 1990 non sia più permesso il commercio di esemplari cosiddetti «preconvenzione» o «preregolamento», qualora essi non siano stati precedentemente registrati;
12. invita la Commissione a modificare la disposizione contenuta nel regolamento comunitario CITES, secondo cui ogni Stato membro deve riconoscere le decisioni o i documenti delle autorità competenti degli altri Stati membri, in modo da poter intervenire nel caso in cui sia dimostrabile che tali decisioni o documenti sono state prese o rilasciati in maniera scorretta o per motivi ingiustificati;
13. invita la Commissione a considerare, con riferimento al regolamento comunitario CITES, come non appartenenti alla Comunità tutti i territori d'oltremare degli Stati membri;
14. invita la Commissione a modificare la normativa affinché le autorità doganali possano intervenire in caso di attività illegali relative al commercio CITES nei porti franchi e nei punti di transito;

⁽¹⁾ G.U. n. C 104 del 16.4.1984, pag. 142

Giovedì 13 ottobre 1988

- 15 invita la Commissione a definire dei criteri di valutazione dei possibili effetti dei programmi di allevamento e di coltivazione relativi a specie di flora e di fauna minacciate di estinzione, tenendo conto anche dell'influenza delle operazioni di prelievo e di reintroduzione sulle popolazioni che vivono allo stato selvatico, e ad autorizzare o meno il commercio sulla base di questi criteri,
- 16 invita la Commissione a pubblicare regolarmente un prospetto aggiornato dei programmi commerciali che implicano l'allevamento in cattività di animali delle specie figuranti nell'allegato C-1,
- 17 invita la Commissione a compilare degli elenchi di specie animali che non sono idonee al trasporto o alla vita in cattività e che pertanto non dovrebbero neppure essere vendute,
- 18 invita la Commissione a imporre tassativamente a tutte le imprese di trasporto interessate norme migliori in materia di trasporto,
- 19 invita la Commissione a introdurre, se possibile, un sistema di contrassegnazione al fine di frenare il commercio illegale di esemplari delle specie contemplate dalla CITES,
- 20 invita la Commissione a registrare gli scambi commerciali intracomunitari di specie dell'Allegato I/C-1
- 21 invita la Commissione a elaborare una proposta volta a introdurre una procedura di notifica delle progettate transazioni CITES,
- 22 invita la Commissione a creare un ispettorato comunitario dell'ambiente che, con riferimento al regolamento comunitario CITES, sia di supporto ai servizi di ispezione nazionali, coordini le indagini relative a transazioni internazionali illegali e ad aspetti problematici e provveda, fra l'altro, allo scambio di informazioni,
- 23 invita la Commissione a eseguire anche delle statistiche sul commercio di specie non contemplate dalla CITES al fine di una più adeguata e più rapida modifica degli allegati CITES,
- 24 invita la Commissione a permettere l'inserimento nel regolamento comunitario CITES di specie che non sono contemplate dalla CITES, ma per le quali le statistiche dimostrano la necessità di limitare o vietare gli scambi commerciali o per le quali in seno alla CE si registra una forte pressione sociale a favore di un divieto del commercio,
- 25 invita la Commissione a concedere maggiori aiuti a programmi in paesi in via di sviluppo destinati a migliorare l'apparato amministrativo CITES in loco nonché la situazione locale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione,
- 26 invita la Commissione a prestare una particolare attenzione alla tutela del rinoceronte in Africa e a vietare tutte le importazioni di prodotti derivati,
- 27 invita la Commissione a vietare immediatamente l'importazione dell'avorio, sia greggio che lavorato, in conformità all'articolo 10 I G del regolamento (CEE) n. 3626/82,
- 28 invita la Commissione a proporre quindi di depennare l'elefante africano dall'Allegato C2 (parte 2) e di inserirlo all'Allegato C (parte 1) del regolamento di cui sopra,
- 29 invita la Commissione a intraprendere i passi necessari per garantire che nella settima riunione delle parti contraenti della CITES, prevista per il mese di ottobre 1989, siano avanzate proposte adeguate per togliere l'elefante africano dall'Appendice II e per inserirlo nell'Appendice I della CITES,
- 30 invita la Commissione a intraprendere tutti i passi necessari ad assicurare il sostegno di altri paesi, sia industrializzati che in via di sviluppo, alle iniziative di cui sopra,

Giovedì 13 ottobre 1988

31. invita la Commissione, nel quadro degli accordi di cooperazione fra la CE e i paesi che non sono parte della Convenzione, a indurre tali paesi ad aderirvi;
32. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché aderiscano senza indugio alla Convenzione qualora non siano ancora parti della CITES (Grecia e Irlanda);
33. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché designino le autorità amministrative e scientifiche competenti in modo che la ripartizione dei compiti e delle responsabilità non complichino inutilmente l'applicazione del regolamento;
34. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché riferiscano in modo tempestivo ed esauriente sull'applicazione del regolamento comunitario CITES, riferendo altresì in merito al commercio di piante e alle confische;
35. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché limitino ulteriormente il commercio di specie e prodotti figuranti nell'Allegato I/C-1 e applichino in maniera più rigorosa i criteri di deroga;
36. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché controllino con maggiore severità o vietino gli scambi commerciali con paesi di cui è risaputo che applicano inadeguatamente le norme CITES;
37. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché designino funzionari di dogana e ispettori specificatamente preparati nei settori disciplinati dalla CITES, al fine di migliorare il controllo alle frontiere esterne della CE e le ispezioni interne;
38. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché introducano sanzioni più severe, compresa l'esclusione di commercianti disonesti, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario CITES e armonizzino tali sanzioni a livello comunitario;
39. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché prevedano delle sanzioni in caso di mancanza di formulari di trasporto per il commercio CITES;
40. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché evitino che merci confiscate vengano reimmesse in commercio;
41. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché rendano obbligatorie le norme in materia di trasporto definite dall'International Air Transport Association (IATA) e dalla CITES;
42. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché limitino il numero dei punti di importazione e di esportazione attraverso i quali possono transitare esemplari vivi;
43. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché esercitino un controllo più rigoroso e sistematico sulle strutture destinate ad accogliere definitivamente o provvisoriamente animali vivi;
44. chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché istituiscano squadre mobili di ispezione da affiancare eventualmente a servizi già esistenti di ispezione veterinaria e/o fitosanitaria o servizi speciali di polizia;
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

Giovedì 13 ottobre 1988

10. Lacuna giuridica nel settore della multiproprietà

— doc. A2-199/88

RISOLUZIONE**sulla necessità di colmare la lacuna giuridica nel settore della multiproprietà***Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 10 aprile 1984 su una politica comunitaria del turismo ⁽¹⁾, vista la decisione del Consiglio del 12 dicembre 1986 che istituisce una procedura di consultazione e di coordinamento nel settore del turismo ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione in cui questa definisce i primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo ⁽³⁾,
 - viste le sue precedenti risoluzioni in materia di turismo e in particolare quella del 16 dicembre 1983 ⁽⁴⁾, quella del 12 dicembre 1986 ⁽⁵⁾ su azioni comunitarie nel campo del turismo e quella del 22 gennaio 1988 ⁽⁶⁾ sull'agevolazione del turismo nella Comunità europea,
 - viste le proposte di risoluzione dell'on. Hoon (doc. B2-1026/86), dell'on. McMillan-Scott e altri (doc. B2-1679/86), dell'on. Romera (doc. B2-79/87), dell'on. Lafuente (doc. B2-934/87), dell'on. Stewart e altri (doc. B2-1030/86),
 - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e visto il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-199/88);
- A. considerando che l'Atto unico europeo introduce esplicitamente all'articolo 100 A quale ambito proprio di intervento comunitario la protezione dei consumatori, un campo in cui la politica comunitaria è andata sviluppandosi con una grande profusione di norme che costituiscono oggi un autentico programma per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti di beni mobili e immobili negli Stati membri,
- B. considerando, tuttavia, che continuano a sussistere forti lacune in questo settore, come nel caso della multiproprietà, la quale interessa in modo diretto e immediato i consumatori e gli utenti europei ed è intimamente connessa ad altri importanti settori di comunitario intervento, come il turismo,
- C. considerando che il regime della multiproprietà influenza nei fatti la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali garantita dal titolo III della parte seconda del Trattato CEE,
- D. considerando che in un «mercato turistico comune» il turista deve poter contare su un massimo di informazione circa l'offerta turistica del mercato, senza trovarsi esposto a rischi derivanti da una carente informazione sui suoi diritti,
- E. considerando con preoccupazione gli abusi e le frodi di cui sono rimasti vittime alcuni consumatori in taluni Stati membri al momento di acquisire i diritti su immobili in regime di multiproprietà nonché i danni irreparabili subiti da quei multiproprietari rimasti vittime di promotori e di venditori in mala fede,

⁽¹⁾ G.U. n. C 115 del 30.4.1984, pag. 1⁽²⁾ G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 327⁽³⁾ G.U. n. C 115 del 30.4.1984, pag. 2⁽⁴⁾ G.U. n. C 10 del 16.1.1984, pag. 281⁽⁵⁾ G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 328⁽⁶⁾ G.U. n. C 49 del 22.2.1988, pag. 157

Giovedì 13 ottobre 1988

1. guarda con favore allo sviluppo del fenomeno della multiproprietà, forma di investimento immobiliare vantaggiosa non solo per i turisti con minori risorse economiche ma anche, più in generale, per il settore turistico degli Stati membri;
 2. ritiene necessaria una regolamentazione comunitaria del fenomeno della multiproprietà per le sue conseguenze sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali;
 3. ritiene che le difformità esistenti tra le legislazioni degli Stati membri costituiscano un gravissimo inconveniente per lo sviluppo di questa forma di proprietà immobiliare, in quanto dissuadono molti cittadini dal ricorrere in maggior misura alla multiproprietà per il timore di scontrarsi con pastoie e complicazioni di carattere giuridico in un paese che non è il loro e per la naturale diffidenza nei confronti di sistemi giuridici con i quali non hanno familiarità;
 4. considera dunque che un'azione comunitaria a favore dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali sarebbe pienamente giustificata, tanto per difendere e garantire gli interessi legittimi dei turisti multiproprietari, quanto per permettere un più vasto diffondersi, attraverso la pratica della multiproprietà, del turismo dei cittadini in tutti gli Stati membri e quindi, in ultima analisi, di una maggiore coscienza di tutti dell'appartenenza a una stessa Comunità;
 5. richiama l'attenzione delle istanze competenti sul fatto che una tale azione comunitaria avrebbe anche l'effetto secondario di migliorare la distribuzione temporale e geografica del turismo, promuovendo lo sfruttamento turistico di zone finora poco frequentate e lo scaglionamento nel tempo dei flussi turistici;
 6. chiede quindi alla Commissione di presentare una proposta di direttiva per armonizzare le legislazioni nazionali in materia di multiproprietà;
 7. propone che l'armonizzazione del regime di multiproprietà che questa direttiva comunitaria dovrà disciplinare riguardi almeno i seguenti aspetti:
 - i diritti e gli obblighi dei multiproprietari,
 - le clausole contrattuali generali, perlomeno quelle abusive,
 - l'organizzazione della multiproprietà,
 - la regolamentazione delle società promotrici e amministratrici della multiproprietà,
 - la pubblicità ingannevole o fraudolenta,
 - un periodo di riflessione per la rescissione del contratto di acquisto a favore dell'acquirente di multiproprietà,
 - ritiene che l'accettazione di incentivi come regali, servizi gratuiti, somme di denaro o sconti di rilievo non debba essere considerata come prova di accettazione di un'offerta di vendita;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la presente risoluzione e la relazione a essa attinente, perché serva da base all'elaborazione della normativa che viene proposta.
-

Giovedì 13 ottobre 1988

11. Azione comunitaria nel settore delle costruzioni— **doc. A2-188/88****RISOLUZIONE****sulla necessità di un'azione comunitaria nel settore delle costruzioni***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Fitzgerald sulla necessità di un'azione comunitaria nel settore dell'industria edilizia (doc. 2-1066/84),
- vista la proposta di risoluzione delle onn. Lizin e Van Hemeldonck sulla situazione dell'industria del cemento (doc. 2-1157/84),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Andrews sulla valutazione dei costi dei progetti edilizi in base al periodo di vita (doc. B2-1229/87),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-188/88),

- A. considerando che il settore delle costruzioni è di vitale importanza per l'economia comunitaria e che le sue molteplici attività sono indispensabili sia alla crescita economica che all'habitat e alle condizioni di vita dei cittadini della Comunità,
- B. considerando che il settore delle costruzioni ha conosciuto negli ultimi anni una grave crisi, che si è tradotta in una diminuzione del 10% delle attività e in una disoccupazione che interessa ormai più di 2 milioni di lavoratori, e visto che per il momento non è stato ancora attuato alcun programma globale per il suo rilancio,
- C. considerando che è indispensabile prestare maggiore attenzione al settore delle costruzioni, non solo perché la riduzione della disoccupazione dipende in ampia misura dalla ripresa dell'attività in tale settore, ma anche perché quest'ultimo si trova attualmente di fronte a una trasformazione della struttura dei mercati e delle tecniche costruttive,
- D. considerando che, dati l'attuale situazione demografica, la domanda di alloggi orientata sempre più verso esigenze di carattere qualitativo e l'aumento della concorrenza internazionale, il settore delle costruzioni, per svilupparsi, necessita di una trasformazione,
- E. considerando i cambiamenti verificatisi in tale settore, così come la sua specificità e dipendenza da normative diverse, soprattutto in materia di credito e di investimenti pubblici,
- F. considerando che, nella prospettiva del mercato interno, occorre procedere all'ammodernamento del settore, al miglioramento degli alloggi e della situazione urbanistica, nonché alla realizzazione di infrastrutture di interesse comunitario,
- G. considerando che le misure recentemente attuate nella Comunità per liberalizzare i movimenti di capitali aprono nuove opportunità per assicurare forme più ampie di finanziamento delle costruzioni,
- H. considerando che, sebbene la domanda di abitazioni sia diminuita in termini quantitativi, in talune regioni della Comunità si registra tuttora una penuria di alloggi e negli Stati membri considerati globalmente la situazione generale in materia è tutt'altro che soddisfacente; ne consegue che la mobilità delle persone è ostacolata dall'inadeguatezza degli alloggi e dalle difficoltà di finanziamento,

— ***l'unificazione del mercato***

- 1. ritiene che si debba procedere all'adozione di una strategia comunitaria nel settore delle costruzioni che contempli, tenuto conto delle peculiarità locali, una maggiore unità del mercato;

Giovedì 13 ottobre 1988

a tale riguardo accoglie con favore la recente proposta di direttiva concernente i prodotti per le costruzioni, che favorirà la libera circolazione di questi ultimi, nonché le proposte modificate relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, volte a migliorare la competitività del settore e la trasparenza delle sue attività;

2. ritiene necessario che la Commissione adotti misure intese ad assicurare la standardizzazione dei documenti relativi allo svolgimento degli appalti pubblici, il controllo delle attività di costruzione e l'armonizzazione dei regimi concernenti la responsabilità dei costruttori e dei promotori di alloggi;

3. chiede alla Commissione di esaminare la situazione delle varie industrie di fornitura di materiali, in particolare quella del cemento, sia dal punto di vista delle condizioni di ristrutturazione, che da quello della concorrenza;

4. ritiene opportuno eliminare le distorsioni derivanti dalle disparità di regolamentazione per esempio nell'ambito delle assicurazioni o in materia di diritto di stabilimento delle singole persone, dei professionisti e dei servizi connessi con la costruzione, quali per esempio, gli architetti;

5. reputa urgentemente necessario dar seguito al pacchetto di misure volte al rafforzamento della coesione sociale, pacchetto che abbraccia politiche di protezione sociale, di sicurezza e sanità a favore dei lavoratori, e che riveste particolare importanza per quanti lavorano nel settore delle costruzioni, dove si verifica un elevato numero di incidenti sul lavoro;

— *l'ammodernamento del settore delle costruzioni*

6. ritiene necessario incoraggiare il settore delle costruzioni, dato che il suo avvenire dipende dalla qualità e dalla competitività, a intraprendere azioni di ammodernamento al fine di:

- migliorare la produttività mediante un maggiore ricorso all'informatica (concezione, disegno e calcolo assistiti da elaboratore; banche di dati per i prodotti; migliore gestione dei lavori);
- promuovere la ricerca, sia nel campo dei prodotti che in quello dei lavori (la fabbrica, l'ufficio, la casa del futuro); la «domotica» offre infatti grandi possibilità per il futuro, dati i risparmi che ne deriverebbero sotto il profilo dei costi a livello di assicurazione, fornitura e manutenzione nonché le possibilità di «lavoro a distanza» offerte dalle nuove attrezzature;

7. è dell'avviso altresì che, per far fronte con successo ai mutamenti tecnici in corso, il settore in questione dovrà compiere, soprattutto con il sostegno dei poteri pubblici, un notevole sforzo sul piano della formazione professionale e, nel contempo, cercare di migliorare la sua immagine di industria moderna e stimolante per un personale sempre più qualificato;

— *una politica degli alloggi e dell'urbanistica*

8. raccomanda che in ogni Stato membro si sviluppi l'adozione di programmi di costruzione e di restauro delle abitazioni (in particolare, vecchie abitazioni in zone urbane classificate come facenti parte del patrimonio storico, artistico o culturale), nonché quelli di miglioramento dell'ambiente urbano (insonorizzazione e risanamento);

9. ritiene necessario sviluppare programmi di alloggi sociali e sistemi di credito personale per l'acquisto degli stessi, promuovere la massima flessibilità nel finanziamento degli alloggi, l'estensione di formule di prestiti come quelli a interesse rivedibile e il trasferimento di prestiti per facilitare la mobilità delle persone e, in linea generale, aprire il mercato ipotecario, come suggerito dalla Commissione in una proposta che il Consiglio dovrebbe approvare urgentemente;

10. invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri di assicurare una maggiore tutela dei consumatori sul piano giuridico e tecnico e insiste sulla necessità di pervenire a un'armonizzazione delle norme che disciplinano la garanzia degli immobili dopo la vendita;

Giovedì 13 ottobre 1988

— *l'edilizia non residenziale*

11. sottolinea l'importanza del recupero delle aree industriali abbandonate in numerose regioni industriali in declino nella Comunità, nonché il carattere d'urgenza che tali azioni di riconversione industriale, prioritarie rispetto a qualsiasi attività di conversione, assumono in dette regioni e la necessità che gli strumenti comunitari e la BEI contribuiscano alla loro realizzazione nell'ambito dei programmi integrati di sviluppo regionale;

— *un programma di infrastrutture di interesse comunitario*

12. insiste sulla necessità di portare avanti e completare un programma organico di infrastrutture di interesse comunitario che consenta di sfruttare appieno le possibilità offerte dal grande mercato interno grazie a collegamenti più agevoli e più rapidi, all'eliminazione degli ostacoli naturali all'interno della Comunità e tra la Comunità e i paesi terzi, alla realizzazione di opere idrauliche, ecc.; tali progetti di rilancio economico, di promozione dell'occupazione e di integrazione delle regioni periferiche rappresentano un fattore di competitività dell'industria europea che produrrà sicuramente un effetto moltiplicatore;

— *programmi di costruzione a favore dei PVS*

13. sottolinea che i paesi in via di sviluppo hanno più che mai bisogno di infrastrutture moderne, di cui sono gravemente sprovvisti; la crescente urbanizzazione dei PVS dovrebbe altresì comportare un notevole incremento della domanda di abitazioni;

14. sottolinea che, nonostante l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo, anche da parte della Comunità vi è l'interesse (nei confronti dei paesi ACP, ma anche di quelli latino-americani) a non ridurre i finanziamenti ai lavori pubblici effettuati soprattutto per il tramite del FES, ma, al contrario, a elaborare, in cooperazione con organismi multilaterali, un programma di aiuti a favore di tali paesi, nell'ambito del quale i grandi gruppi di costruttori della Comunità potrebbero svolgere un ruolo di primo piano;

15. propone quindi alla Commissione di elaborare orientamenti generali che rafforzino la coesione del settore delle costruzioni, promuovendone lo sviluppo e la competitività all'esterno;

*
* *
*

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

12. Relazioni CEE-COMECON

— doc. A2-204/88

RISOLUZIONE

sulle relazioni della CE con gli Stati extraeuropei membri del CMAE

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Zahorka sulle relazioni tra la CE e il Vietnam (doc. B2-221/85),
- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Saridakis sulle relazioni della Comunità con i membri non europei del CMAE (doc. B2-308/87),

Giovedì 13 ottobre 1988

- vista la sua risoluzione del 22 gennaio 1987 sulle relazioni tra la Comunità europea, il Consiglio di mutua assistenza economica (CMAE) e i paesi dell'Europa orientale membri del CMAE ⁽¹⁾,
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-204/88);
- A. considerando che la dichiarazione congiunta di reciproco riconoscimento tra la CE e il CMAE riguarda anche gli Stati extraeuropei del CMAE e cioè Cuba, la Mongolia e il Vietnam,
- B. considerando che, anche solo per motivi geografici, il significato economico e politico delle relazioni della CE con tali Stati extraeuropei membri del CMAE è suscettibile di una diversa valutazione rispetto alle relazioni con i membri europei del CMAE, e che sarà opportuna una valutazione delle relazioni da instaurare con ciascuno di questi paesi che tenga conto della loro collocazione geografica, delle loro realtà specifiche e del tipo di relazioni già esistenti tra la CE e i paesi della stessa area,
- C. considerando che Cuba, il Vietnam e la Mongolia hanno rapporti economici e politici particolarmente stretti con l'URSS, causa non ultima un'errata politica estera occidentale, soprattutto negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale,
- D. considerando che la Mongolia e soprattutto il Vietnam compiono sforzi riformatori, in particolare nel settore della politica economica, e che tali sforzi sono particolarmente sostenuti in Vietnam, mentre a Cuba fino a ora non è registrabile una corrispondente politica di riforma,
- E. considerando che Cuba presenta tuttora una struttura economica poco diversificata, dominata principalmente dalla produzione di zucchero, ed è alle prese con considerevoli difficoltà a causa di un'errata politica economica nonché del perdurante boicottaggio da parte degli Stati Uniti d'America,
- F. considerando che Cuba ha una considerevole importanza nello sviluppo politico in America latina,
- G. considerando che la situazione economica di Cuba è oltremodo gravata dal fatto che il paese ha inviato in vari Stati africani truppe che, in parte, intervengono attivamente anche in conflitti armati,
- H. considerando che le relazioni economiche tra la CE e la Mongolia sono attualmente di portata molto limitata,
- I. considerando che il Vietnam, dopo una guerra più che trentennale, deve ancora superare i gravi problemi posti dagli immensi danni da questa provocati,
- J. considerando che il Vietnam, nonostante la crescente produzione di generi alimentari, deve far fronte a una smisurata crescita demografica nonché a smisurate spese per la difesa e per mantenere un'ampia presenza dell'esercito in Cambogia e per questo motivo, come anche in conseguenza degli errori della politica economica e agricola condotta negli anni passati, figura, con un prodotto nazionale lordo di circa 180 dollari pro capite, tra i paesi più poveri della Terra,
- K. considerando che la cattiva situazione degli approvvigionamenti di generi alimentari, dovuta in parte alla sua stessa errata politica agricola e in parte a disastri naturali, è una causa importante dell'esodo dei profughi dal Vietnam,

⁽¹⁾ G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 71

Giovedì 13 ottobre 1988

- L. considerando che il Vietnam necessita di rilevanti capitali per riparare ai danni causati dalla guerra, per rinnovare e potenziare le infrastrutture e per istituire e sviluppare servizi di assistenza per la popolazione, in particolare creando una struttura sanitaria;
 - M. considerando che il Vietnam promette di diventare in un prossimo futuro un interessante e significativo partner commerciale ed economico della Comunità europea, il tempestivo sviluppo del quale è nell'interesse di ambedue le parti,
 - N. considerando che il Vietnam, conclusa l'occupazione della Cambogia, promette di diventare in un prossimo futuro, a fianco dei paesi ASEAN, un influente e significativo polo di attrazione politica nell'Asia sud-orientale,
- 1. chiede al Consiglio e alla Commissione di accentuare la loro disponibilità di fondo ad intraprendere a tempo dato trattative bilaterali anche con membri del COMECON extraeuropei parallelamente alle trattative tra la CE e il CMAE;
 - 2. prende atto del fatto che la Comunità e Cuba hanno allacciato relazioni diplomatiche e che il Vietnam ha offerto alla CE l'avvio di relazioni diplomatiche; reputa meritevole di un esame la normalizzazione delle relazioni tanto politiche quanto economiche tra la CE e la Mongolia e la CE e il Vietnam; si attende, una volta effettuato l'esame dei presupposti tanto politici quanto economici, una decisione della Commissione e del Consiglio circa l'avvio di relazioni diplomatiche della CE anche con gli altri paesi extraeuropei membri del CMAE;
 - 3. ritiene che, in occasione di disastri naturali o carestie, sarebbe opportuno concedere aiuti umanitari e alimentari della CE ai paesi extraeuropei membri del CMAE e in tale contesto richiama l'attenzione sulla preoccupante situazione creata dalla scarsa fornitura di riso alla popolazione del Vietnam;

in riferimento a Cuba

- 4. ricorda che la Comunità registra da anni un avanzo netto negli scambi commerciali con Cuba e invita la Commissione a esaminare in che misura la Comunità potrà in futuro aprire maggiormente il suo mercato a prodotti provenienti da Cuba, in particolare a prodotti agricoli e tessili;
- 5. invita in tale contesto la Commissione a prendere in esame la possibilità di concludere con Cuba un accordo bilaterale sui prodotti tessili;
- 6. invita inoltre la Commissione a esaminare se prodotti provenienti da Cuba possono beneficiare maggiormente del sistema delle preferenze generalizzate;
- 7. ritiene che il potenziamento del turismo a Cuba rappresenti un'opportunità per la diminuzione del disavanzo commerciale;
- 8. ritiene che la totale rinuncia all'impegno militare in Africa da parte di Cuba, impegno conseguente all'aggressione militare sudafricana, sia necessaria ai fini di una cooperazione a venire tra Cuba e gli Stati a essa vicini, nonché tra Cuba e la CE;
- 9. ritiene che le future relazioni economiche della CE con Cuba contribuiranno anche a meglio integrare Cuba nel panorama economico dell'America latina e contemporaneamente a ridurre la sua dipendenza economica dalla monocultura della canna da zucchero;
- 10. si aspetta in futuro da Cuba un concreto appoggio allo sviluppo pacifico degli Stati dell'America centrale, in particolar modo agli sforzi del Gruppo di Contadora;
- 11. vede la possibilità di includere Cuba nella cooperazione tra la CE e gli Stati dell'America latina, specie nella cooperazione economica nonché in quella scientifica, delle biotecnologie e dell'innovazione tecnologica, possibili terreni di sviluppo delle relazioni con Cuba;

Giovedì 13 ottobre 1988

in riferimento alla Mongolia

12. auspica, nonostante la ridotta portata attuale delle relazioni commerciali, un'intensificazione a lungo termine delle relazioni commerciali tra la Mongolia e la CE;

in riferimento al Vietnam

13. pensa che il Vietnam possa costituire in un prossimo futuro un interessante mercato potenziale per le relazioni commerciali della Comunità;

14. manifesta il suo appoggio a tutti gli sforzi miranti a un'evoluzione pacifica degli Stati dell'Indocina, nonché all'intento di stabilizzare in Cambogia un governo formato sulla base di libere elezioni;

15. auspica tuttavia che Pol Pot e il suo esercito dei Khmer rossi, responsabili di genocidio e scacciati dal Vietnam, non tornino ad avere alcuna responsabilità politica in Cambogia,

16. auspica e spera che i paesi membri dell'ASEAN sostengano gli sforzi per la costituzione e il mantenimento di una Cambogia, libera, indipendente e democratica;

17. ritiene che il ritiro totale delle truppe vietnamite dalla Cambogia, quale parte di una composizione politica del conflitto in corso, nonché la continuazione dell'attuale politica di riforme attuata dal Vietnam, consentiranno alla Comunità europea di riprendere interamente e senza indugio la fornitura al Vietnam (così come alla Cambogia) di aiuti allo sviluppo, sostenendo in tal modo sia la politica di riforme del Vietnam sia i suoi sforzi miranti a conseguire una maggiore indipendenza politica;

18. richiama l'attenzione sulla drammatica situazione di insufficiente approvvigionamento cerealicolo del paese, che potrebbe in breve tempo condurre a una situazione di carestia e di pericolo di vita per 4/5 milioni di vietnamiti;

19. esorta la Comunità e i suoi Stati membri a cercare urgentemente soluzioni alla drammatica situazione dei profughi vietnamiti, soprattutto di quelli che vivono a Hong Kong;

20. ritiene auspicabile che le relazioni a livello parlamentare siano stimulate grazie anche ai contatti avviati col Vietnam dalla delegazione del Parlamento europeo per i paesi membri dell'ASEAN, con Cuba dalla delegazione per i paesi dell'America centrale e con la Mongolia e il suo parlamento dalla delegazione per l'URSS;

*
* *

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi dei paesi dell'ASEAN, nonché di Cuba, della Mongolia e del Vietnam.

Giovedì 13 ottobre 1988

13. Regime di aiuti transitori al reddito agricolo *

— proposta modificata di regolamento COM(88) 272 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Regolamento modificato del Consiglio che istituisce un regime di aiuti transitorio al reddito agricolo**

Preambolo immutato

Primo considerando immutato

considerando la necessità di valutare opportunamente a questi fini i livelli di intensificazione e produzione tipici dei sistemi produttivi e naturali di ogni regione della Comunità;

considerando la dichiarazione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento del 15 giugno 1987, in cui si riconosce:

- la necessità di ridurre le produzioni eccedentarie mediante un controllo efficace dei fattori di produzione e dell'impiego abusivo di prodotti chimici, incoraggiando altresì l'estensivazione e l'utilizzazione alternativa dei terreni;
- la necessità di rinvigorire l'attività economica e sociale del mondo rurale;
- l'importanza delle strutture familiari nell'agricoltura e la necessità di mantenerle con misure adeguate;

considerando la dichiarazione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento del 19 aprile 1988, in cui si riconosce la necessità di un approccio globale per quanto concerne l'adeguamento della politica agricola comune, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11 e 12 febbraio 1988 e facendo seguito alle osservazioni del Parlamento europeo sulla necessità di abbinare alle misure di stabilizzazione della produzione agricola misure volte a sostenere il reddito degli agricoltori, con cui si sollecitano il Consiglio e la Commissione a prendere quanto prima delle decisioni in merito alla questione degli aiuti diretti al reddito;

considerando che l'attuale politica restrittiva dei prezzi e le misure connesse eserciteranno un'influenza sui redditi di tutti gli agricoltori della Comunità e che è necessario, per ragioni economiche e sociali, mantenere il reddito degli agricoltori con un aiuto di compensazione che attenui gli effetti di tale politica, aiuto che deve essere attribuito a tutte le aziende, a prescindere dagli aiuti concessi per il miglioramento delle strutture;

considerando che il Parlamento europeo ha più volte ribadito la necessità di stabilire un sistema di assicurazioni per l'agricoltura come mezzo per attenuare le importanti ripercu-

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 180 del 9.7.1988, pag. 9

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

considerando che si deve pertanto prevedere la facoltà per gli Stati membri di concedere aiuti transitori al reddito agricolo, per mantenere un livello di vita equo per la popolazione agricola e salvaguardare in tal modo gli equilibri necessari per garantire la capacità di sviluppo nel mondo rurale, tenuto conto del fatto che, nella situazione economica attuale, per i conduttori agricoli interessati le possibilità di occupazione al di fuori dell'agricoltura sono limitate;

terzo considerando immutato

Articolo 1

1. Per aiutare le aziende agricole a conduzione familiare a superare le difficoltà congiunturali di reddito e ad adattarsi alle realtà dei mercati nel contesto della riforma della politica agricola comune, è istituito un regime comunitario in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere aiuti transitori al reddito agricolo, denominati in appresso «aiuti al reddito».

Paragrafo 2 immutato

Articolo 2

Rientrano nel presente regime gli aiuti al reddito:

lettere a), b) e c) immutate

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

cussioni delle catastrofi naturali sulle produzioni, sugli investimenti e sui beni destinati all'attività agricola, particolarmente gravi per le piccole aziende agricole situate in zone svantaggiate,

considerando che si deve pertanto prevedere la facoltà per gli Stati membri di concedere aiuti transitori al reddito agricolo, per mantenere un livello di vita equo per la popolazione agricola e salvaguardare in tal modo gli equilibri necessari per garantire la capacità di sviluppo nel mondo rurale, tenuto conto del fatto che, nella situazione economica attuale, per i conduttori agricoli interessati le possibilità di occupazione al di fuori dell'agricoltura sono limitate. **In tal modo può essere compensato il contributo dell'agricoltura alla conservazione del paesaggio;**

considerando che, per ottenere una maggiore coesione economica e sociale, è opportuno che queste misure vengano applicate con maggiore intensità nelle regioni della Comunità in cui l'indicatore sintetico raggiunge i livelli più bassi;

considerando che è opportuno realizzare, nello spirito del Trattato CEE, la parità tra redditi agricoli e redditi non agricoli di una stessa regione;

Quarto e quinto considerando immutati

Articolo 1

1. Per aiutare le aziende agricole a conduzione familiare

- a) a superare le difficoltà congiunturali di reddito e ad adattarsi alle realtà dei mercati nel contesto della riforma della politica agricola comune,
- b) **per compensare il contributo dell'agricoltura alla conservazione del paesaggio e dell'ambiente,**

è istituito un regime comunitario in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere aiuti transitori al reddito agricolo, denominati in appresso «aiuti al reddito».

Articolo 2

Rientrano nel presente regime gli aiuti al reddito:

c bis) che non hanno come conseguenza di aumentare ulteriormente le disparità tra i redditi agricoli nella Comunità.

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 3

Paragrafo 1 immutato

2. Il campo d'applicazione geografico di un PARA è delimitato in funzione delle regioni amministrative dello Stato membro interessato; tuttavia, quando le caratteristiche socio-strutturali delle aziende agricole sono molto omogenee nella zona d'applicazione prevista, esso può riguardare anche soltanto parzialmente una o più regioni amministrative.

Inoltre gli Stati membri prendono in considerazione, ai fini di tale delimitazione geografica, la situazione iniziale e le tendenze ipotizzabili, in particolare:

lettere a) e b) immutate

- c) i dati economici relativi alla redditività delle aziende agricole, alla loro situazione finanziaria (capitale, indebitamento), nonché al livello medio e alla distribuzione dei redditi agricoli familiari.

Paragrafi 3 e 4 immutati

Articolo 4

1. I conduttori agricoli e i membri della loro famiglia che lavorano nell'azienda possono beneficiare di un aiuto al reddito soltanto se il reddito familiare globale aziendale è inferiore, per unità di lavoro, al 100% del prodotto interno lordo regionale o, a scelta dello Stato membro interessato, al 75% del prodotto interno lordo nazionale per persona attiva. Quando lo Stato membro fa riferimento al prodotto interno lordo regionale, non può essere superato il limite del 75% del prodotto interno lordo nazionale.

Secondo comma immutato

Il reddito agricolo aziendale da prendere in considerazione è stabilito in base a criteri obiettivi relativi all'azienda, che devono essere determinati in base alla procedura di cui all'articolo 12.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 3

2. Il campo d'applicazione geografico di un PARA è delimitato in funzione delle regioni amministrative dello Stato membro interessato; tuttavia, quando le caratteristiche socio-strutturali delle aziende agricole sono molto omogenee nella zona d'applicazione prevista, esso può riguardare anche soltanto parzialmente una o più regioni amministrative.

Inoltre gli Stati membri prendono in considerazione, ai fini di tale delimitazione geografica, la situazione iniziale e le tendenze ipotizzabili, in particolare:

- c) i dati economici relativi alla redditività delle aziende agricole, alla loro situazione finanziaria (capitale, indebitamento), nonché al livello medio e alla distribuzione dei redditi agricoli familiari, **comparati al reddito medio extra-agricolo;**

c bis) l'importanza dell'attività agricola ai fini della conservazione del paesaggio e dell'ambiente.

Articolo 4

1. I conduttori agricoli e i membri della loro famiglia che lavorano nell'azienda possono beneficiare di un aiuto al reddito soltanto se il reddito familiare globale aziendale è inferiore, per unità di lavoro, al 100% del prodotto interno lordo regionale o, a scelta dello Stato membro interessato, al 75% del prodotto interno lordo nazionale per persona attiva. Quando lo Stato membro fa riferimento al prodotto interno lordo regionale, non può essere superato il limite del 75% del prodotto interno lordo nazionale.

Il reddito agricolo aziendale da prendere in considerazione **nonché i prodotti interni lordi regionali sono stabiliti** in base a criteri obiettivi relativi all'azienda, che devono essere determinati in base alla procedura di cui all'articolo 12.

1 bis. Gli aiuti al reddito possono essere concessi soltanto qualora gli agricoltori beneficiari o un altro membro della loro famiglia possiedano una capacità professionale sufficiente ed esercitino l'attività agricola come attività principale, impegnandosi a continuare a svolgere tale attività almeno per 5 anni a partire dal primo pagamento di un aiuto al reddito. Tuttavia, per l'esonero dall'impegno di svolgere per cinque anni tale attività, devono verificarsi le

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

2. Un aiuto al reddito può essere concesso a un singolo beneficiario soltanto per un periodo *massimo* di cinque anni, a decorrere dal primo pagamento di un aiuto al reddito.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto al reddito è determinato per unità di lavoro agricolo, in modo da coprire, tutt'al più, la differenza tra:

lettere a) e b) immutate

secondo comma immutato

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende per:

a) reddito medio regionale: la media dei redditi agricoli aziendali per unità di lavoro, rilevata nella regione amministrativa interessata dal PARA, sulla base di un periodo di riferimento *pluriennale, da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 12*, per tutto il periodo di applicazione del presente regime;

lettera b) immutata

Paragrafo 3 immutato

4. Per evitare distorsioni della concorrenza e per garantire il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sono fissati, in base alla procedura di cui all'articolo 12, importi massimi dell'aiuto espressi in percentuale del reddito medio regionale o nazionale ai sensi del paragrafo 2.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

condizioni di cui alla seconda frase del primo capoverso del paragrafo 1 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 797/85. Le restanti condizioni contemplate in questo punto devono essere conformi al disposto dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio.

2. Un aiuto al reddito può essere concesso a un singolo beneficiario per un periodo **iniziale** di cinque anni, a decorrere dal primo pagamento di un aiuto al reddito.

Detta disposizione non si applica:

- i) **alle aziende situate in zone classificate come zone di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE;**
 - ii) **alle aziende situate in regioni che abbiano subito una perdita netta di popolazione nel quinquennio precedente o che siano minacciate di spopolamento grave;**
- in tali casi l'aiuto al reddito può essere mantenuto per un periodo non superiore ai dieci anni.**

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto al reddito è determinato per unità di lavoro agricolo, in modo da coprire, tutt'al più, la differenza tra:

In ogni caso, la somma dell'aiuto al reddito e del reddito globale iniziale dell'azienda beneficiaria non può essere superiore al reddito globale preso come criterio di ammissibilità.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende per:

a) reddito medio regionale: la media dei redditi agricoli aziendali per unità di lavoro, **espressa in moneta nazionale costante**, rilevata nella regione amministrativa interessata dal PARA, sulla base di un periodo di riferimento **costituito dai 5 anni precedenti il 1° gennaio 1988**, valida per tutto il periodo di applicazione del presente regime;

4. Per evitare distorsioni della concorrenza e per garantire il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sono fissati, in base alla procedura di cui all'articolo 12, importi massimi dell'aiuto espressi in percentuale del reddito medio regionale o nazionale ai sensi del paragrafo 2. **In ogni caso, l'importo globale dell'aiuto sarà decrescente alle stesse condizioni di quelle previste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).**

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 6

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. Entro tre mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA o di modifica, la Commissione decide in merito alla sua approvazione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 12, a condizione che le siano fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 3 ed eventualmente le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

Articolo 7

1. Sono ammessi al beneficio del finanziamento comunitario gli aiuti al reddito che si inseriscono in un PARA approvato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 e per i quali sono soddisfatte, oltre alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, anche le seguenti condizioni particolari:

- a) il conduttore agricolo o un altro membro della famiglia beneficiario dell'aiuto *possiede* una capacità professionale sufficiente ed esercita l'attività agricola a titolo principale;
- b) si impegna a proseguire l'attività agricola *per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento di un aiuto al reddito*.

Resto del paragrafo immutato

- 2. Tuttavia, può usufruire del finanziamento comunitario soltanto la parte dell'aiuto al reddito
- a) che riguarda al massimo due unità di lavoro per azienda e 1.500 ECU per unità di lavoro all'anno, e

Resto del paragrafo 2 immutato

Paragrafo 3 immutato

Articolo 8

Paragrafo 1 immutato

2. La Comunità finanzia le spese risultanti dalla concessione degli aiuti al reddito ammissibili, secondo la categoria cui appartiene la regione nella quale è situata l'azienda interessata, nelle seguenti proporzioni:

- per il 70% se l'indicatore sintetico regionale è inferiore al 75% dell'indicatore comunitario (categoria I);
- per il 45% se l'indicatore sintetico regionale è pari o superiore al 75%, ma inferiore all'85% dell'indicatore comunitario (categoria II);

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6

3. Entro tre mesi dalla data di ricezione di un progetto PARA o di modifica, la Commissione decide in merito alla sua approvazione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 12, a condizione che le siano fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 3 ed eventualmente le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. **Se la Commissione non decide entro tale termine, il PARA si considera approvato.**

Articolo 7

1. Sono ammessi al beneficio del finanziamento comunitario gli aiuti al reddito che si inseriscono in un PARA approvato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 e per i quali sono soddisfatte, oltre alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, anche le seguenti condizioni particolari:

- a) il conduttore agricolo o un altro membro della famiglia beneficiario dell'aiuto **ha dato prova di** una capacità professionale sufficiente ed esercita l'attività agricola a titolo principale;
- b) si impegna a proseguire l'attività agricola.

2. Tuttavia, può usufruire del finanziamento comunitario soltanto la parte dell'aiuto al reddito

- a) che riguarda al massimo due unità di lavoro per azienda e **2.000** ECU per unità di lavoro all'anno, e

Articolo 8

2. La Comunità finanzia le spese risultanti dalla concessione degli aiuti al reddito ammissibili, secondo la categoria cui appartiene la regione nella quale è situata l'azienda interessata, nelle seguenti proporzioni:

- per l'**80%** se l'indicatore sintetico regionale è inferiore al 75% dell'indicatore comunitario (categoria I);
- per il **50%** se l'indicatore sintetico regionale è pari o superiore al 75%, ma inferiore all'85% dell'indicatore comunitario (categoria II);

Giovedì 13 ottobre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- per il 20% se l'indicatore sintetico regionale è pari o superiore all'85%, ma inferiore al 95% dell'indicatore comunitario (categoria III);
- per il 10% se l'indicatore sintetico regionale è pari o superiore al 95% dell'indicatore comunitario (categoria IV).

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- per il 25% se l'indicatore sintetico regionale è pari o superiore all'85%, ma inferiore al 95% dell'indicatore comunitario (categoria III);
- per il 15% se l'indicatore sintetico regionale è pari o superiore al 95% dell'indicatore comunitario (categoria IV).

Resto del paragrafo 2 immutato

2 bis. Per gli Stati e le regioni ove la partecipazione comunitaria è fissata all'80% o al 50% è previsto un sistema di pagamento anticipato degli indennizzi.

Articoli da 9 a 12 immutati

Articolo 13

1. *Al termine di un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime di cui al presente regolamento.*

2. *Previo esame di tale relazione, il Consiglio, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento delle condizioni economiche e dei redditi agricoli, le eventuali modifiche da apportare al presente regime.*

Articolo 13

1. la Commissione presenta **annualmente** al Consiglio e al Parlamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime di cui al presente regolamento.

2. Previo esame di tale relazione, il Consiglio, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento delle condizioni economiche e dei redditi agricoli, le eventuali modifiche da apportare al presente regime, **senza tuttavia pregiudicare i diritti già acquisiti dai vari beneficiari del regolamento.**

Articolo 14 immutato

— doc. A2-206/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del Trattato (doc. C2-75/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e visto il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-206/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

⁽¹⁾ G.U. n. C 180 del 9.7.1988, pag. 9

Giovedì 13 ottobre 1988

2. invita il Consiglio a informarlo, qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 13 ottobre 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 15 ottobre 1988

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BECKMANN, BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAJ, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHAPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DELOROZOY, DERMAUX, DE PASQUALE, DESAMA, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMOPOULOS, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON C., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE PEN, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARINARO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXCH, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PALMIERI, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PARODI, PASTY, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PIQUET, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, RAGGIO, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAGARI, ZAHORKA.

Giovedì 13 ottobre 1988

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. B 2-858/88

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, BALFE, BELO, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, CAAMAÑO BERNAL, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CHARZAT, CHOPIER, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FOCKE, FORD, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIFFITHS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HUCKFIELD, VAN DER LEK, LINKOHR, TORRES MARINHO, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MORRIS, NEWENS, NITSCH, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PETERS, PINTASILGO, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SEAL, SEIBEL-EMMERLING, STAES, STEVENSON, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VITTINGHOFF, WOHLFART.

(-)

ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARDONG, BEUMER, BRAUN-MOSER, CLINTON, COLLINOT, DE COURCY LING, CROUX, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DI BARTOLOMEI, DUETOFT, EBEL, FONTAINE, FRAGA IRIBARNE, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GAUCHER, HABSURG, HACKEL, HERMAN, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MERTENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PEUS, POETTERING, PRAG, ROBLES PIQUER, SANTOS MACHADO, SCHÖN, SIMMONDS, SPÄTH, STAVROU, THEATO, TZOUNIS, WELSH, VON WOGAU, ZARGES.

Risoluzione comune sui docc. B 2-819 e 847/88

(+)

ANDRÉ, BARDONG, CHARZAT, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, DALY, DE VRIES, DUETOFT, EBEL, ELLES J., FONTAINE, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSURG, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LAMBRIAS, LEMMER, LENZ, MALLET, MEDINA ORTEGA, PEUS, POETTERING, PRAG, RAMÍREZ HEREDIA, ROBLES PIQUER, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SIMMONDS, SPÄTH, THOME-PATENÔTRE, TZOUNIS, VAN DER WAAL, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BESSE, BIRD, CAAMAÑO BERNAL, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CHOPIER, DANKERT, ELLIOTT, GARCÍA ARIAS, GARCÍA

Giovedì 13 ottobre 1988

RAYA, GAUCHER, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, LOMAS, MORRIS, NEWENS, PLANAS PUCHADES, SABY, SEAL, STEVENSON, THAREAU, VAYSSADE, VITTINGHOFF, VON DER VRING.

Proposta di direttiva I di cui alla relazione doc. A 2-175/88

(Emendamento n. 6)

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BELO, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, DE BREMOND D'ARS, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CHARZAT, CHOPIER, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLLINS, DELOROZOY, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FILINIS, FORD, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HITZIGRATH, HOON, HUME, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAGAKOS, VAN DER LEK, MADEIRA, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN T., NITSCH, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PÉREZ ROYO, PETERS, PIMENTA, PRAG, PUERTA GUTIÉRREZ, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TRIDENTE, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WOLFF, WOLTJER.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARDONG, BARRETT, VON BISMARCK, BOCKLET, BOOT, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CLINTON, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, EBEL, ESCUDER CROFT, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, NEWTON DUNN, O'MALLEY, PASTY, PFLIMLIN, PISONI F., POETTERING, RABBETHGE, RAFTERY, ROBLES PIQUER, SANTOS MACHADO, SCHINZEL, SHERLOCK, SIMMONDS, TOURRAIN, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, WAWRZIK, VON WOGAU, ZARGES.

(O)

FOCKE.

Idem

(Emendamento n. 10, seconda parte)

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BELO, BESSE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BONDE, DE BREMOND D'ARS, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTENSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, DELOROZOY, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESTGEN, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HITZIGRATH, HOON, HUME, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAGAKOS, VAN DER LEK, LINKOHR, MADEIRA, MAHER, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCMAHON,

Giovedì 13 ottobre 1988

MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PÉREZ ROYO, PETERS, PIMENTA, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TRIDENTE, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WOLFF, WOLTJER.

(—)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARRETT, BEUMER, VON BISMARCK, BOCKLET, BOOT, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CLINTON, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, EBEL, ESCUDER CROFT, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LUCAS PIRES, LUSTER, MALANGRÉ, MALAUD, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, NEWTON DUNN, O'MALLEY, PASTY, PENDERS, PFLIMLIN, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, RABBETHGE, RAFTERY, ROBLES PIQUER, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SHERLOCK, SIMMONDS, SPÄTH, STAVROU, THEATO, TOURRAIN, TZOUNIS, WAWRZIK, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZARGES.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-181/88**(Emendamento n. 14)*

(+).

ALBER, BARDONG, BARRETT, BENHAMOU, VON BISMARCK, BOCKLET, DE BREMOND D'ARS, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CLINTON, COSTE-FLORET, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DEPREZ, EBEL, ESTGEN, EYRAUD, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., GAMA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, LALOR, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, O'MALLEY, PASTY, PENDERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, RABBETHGE, RAFTERY, SÁBY, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SCHLEICHER, SCRIVENER, SPÄTH, STAVROU, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOURRAIN, TZOUNIS, WAWRZIK, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BRAUN-MOSER, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CHOPIER, CHRISTENSEN, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, DE COURCY LING, CRUSOL, CURRY, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, FILINIS, FOCKE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAY, GARRÍGA POLLEDO, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUME, HUTTON, IPPOLITO, KILBY, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, MADEIRA, MARQUES MENDES, MAVROS, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PÉREZ ROYO, PETERS,

Giovedì 13 ottobre 1988

PIMENTA, PINTASILGO, PRAG, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMONS, ULBURGHES, STAES, STEVENSON, TOMLINSON, TRIDENTE, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WOLTJER.

*Idem**(Emendamento n. 10)**(+)*

ALBER, ARBELOA MURU, BARDONG, BARRETT, BENHAMOU, VON BISMARCK, BOCKLET, DE BREMOND D'ARS, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CLINTON, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DEPREZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESTGEN, EYRAUD, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUILLET, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, LALOR, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LUCAS PIRES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MALLET, MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, OLIVA GARCÍA, PASTY, PENDERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCRIVENER, SPÄTH, STAVROU, THAREAU, THEATO, TOURRAIN, TZOUNIS, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, WAWRZIK, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDENNA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BELO, BESSE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BONDE, BRAUN-MOSER, CERVERA CARDONA, CHRISTENSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, DE COURCY LING, CRUSOL, CURRY, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, FILINIS, FOCKE, FORD, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GOMES, GRIFFITHS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUME, HUTTON, IPPOLITO, KILBY, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, MADEIRA, MAHER, TORRES MARINHO, MAVROS, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEGAHY, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, O'MALLEY, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PRAG, QUIN, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSETTI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, TOMLINSON, TRIDENTE, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WOLTJER.

(O)

D'ANCONA, BEUMER, PFLIMLIN.

*Proposta di regolamento di cui alla relazione doc A 2-206/88**(Emendamento n. 37)**(+)*

ALBER, BARDONG, BEUMER, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CLINTON, DE BACKER-VAN OCKEN, DEPREZ,

Giovedì 13 ottobre 1988

EBEL, ESTGEN, FRIEDRICH I., GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HERMAN, KLEPSCH, LENZ, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, O'MALLEY, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETTERING, RAFTERY, SANTOS MACHADO, SPÄTH, THEATO, TZOUNIS, ZARGES.

(—)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BELO, BIRD, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CHARZAT, CHOPIER, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, CONDESSO, CRUSOL, CURRY, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GAUTHIER, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUTTON, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, VAN DER LEK, MADEIRA, MAHER, MALAUD, TORRES MARINHO, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., NITSCH, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PÉREZ ROYO, PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PRAG, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TRIDENTE, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WETTIG, WIJSENBECK, WOLTJER,

(O)

MARTIN S., SCHMID.

*Idem**(Emendamento n. 35, prima parte)*

(—)

ALBER, BARDONG, BEUMER, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CLINTON, DE BACKER-VAN OCKEN, DEPREZ, EBEL, ESTGEN, FRIEDRICH I., GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HERMAN, KLEPSCH, LENZ, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MCCARTIN, MÜHLEN, MÜLLER, O'MALLEY, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETTERING, RAFTERY, SCHIAVINATO, SCHMID, SPÄTH, STAES, THEATO, TZOUNIS, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BELO, BIRD, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CRUSOL, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EYRAUD, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUTTON, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, VAN DER LEK, MADEIRA, MALAUD, TORRES MARINHO, MARTIN S., MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, NEUGEBAUER, NIELSEN T., NITSCH, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PELIKAN, PETERS, PINTASILGO, PRAG, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, TRIDENTE, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WELSH, WETTIG, WOLTJER.

Giovedì 13 ottobre 1988

*Idem**(Emendamento n. 35, seconda parte)*

(+)

ALBER, BARDONG, BEUMER, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, DE BREMOND D'ARS, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CLINTON, DE BACKER-VAN OCKEN, DEPREZ, EBEL, ESTGEN, FRIEDRICH I., GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, KLEPSCH, LENZ, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, NIELSEN T., NITSCH, O'MALLEY, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETTERING, RAFTERY, SCHIAVINATO, SPÄTH, THEATO, TZOUNIS, ZARGES.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BELO, BIRD, BOMBARD, BONACCINI, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CHOPIER, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CRUSOL, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EYRAUD, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUTTON, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, VAN DER LEK, MADEIRA, MALAUD, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PELIKAN, PETERS, PINTASILGO, PRAG, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TRIDENTE, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WELSH, WETTIG, WOLTJER.

*Idem**(Emendamento n. 33, lettera a)*

(+)

ALBER, BARDONG, BEUMER, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CLINTON, DE BACKER-VAN OCKEN, EBEL, ESTGEN, FRIEDRICH I., GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HERMAN, LENZ, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, O'MALLEY, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETTERING, RAFTERY, SPÄTH, STAES, THEATO, TZOUNIS, ZARGES.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BELO, BIRD, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CRUSOL, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EYRAUD, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUTTON, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, VAN DER LEK, MADEIRA, MAHER, MALAUD, TORRES MARINHO, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NITSCH, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PELIKAN, PETERS, PINTASILGO, PRAG, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TRIDENTE, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WELSH, WETTIG, WOLTJER.

Giovedì 13 ottobre 1988

(O)

DEPREZ.

Idem

(Emendamento n. 33, seconda parte)

(+)

ALBER, BARDONG, BEUMER, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, DE BREMOND D'ARS, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CLINTON, DE BACKER-VAN OCKEN, EBEL, ESTGEN, FRIEDRICH I., GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, KLEPSCH, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜLLER, O'MALLEY, PFLIMLIN, PISONI F., POETTERING, SANTOS MACHADO, SPÄTH, STAES, TZOUNIS, ZARGES.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BELO, BOMBARD, BONACCINI, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CRUSOL, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EYRAUD, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HUTTON, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, VAN DER LEK, MADEIRA, MAHER, MALAUD, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PELIKAN, PETERS, PINTASILGO, PRAG, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, THAREAU, TRIDENTE, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WELSH, WETTIG, WOLTJER.

(O)

DEPREZ, NITSCH.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1988

(88/C 290/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DI LORD PLUMB***Presidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on. Lalor, su un'interrogazione orale da lui presentata nell'ambito del tempo delle interrogazioni al Consiglio cui è stata data una risposta scritta a suo parere insoddisfacente, e Bocklet, sull'ordine del giorno.

Il provesso verbale della seduta precedente è approvato.

2. Petizioni

La presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dal sig. D.C. Whitworth, una petizione sulla doppia tassazione all'importazione di un autoveicolo (n. 335/88);
- dalla sig. ra M.I. Thomson, una petizione sul sistema sociale danese (n. 336/88);
- dal sig. J.S. Nobourg, una petizione sul permesso di soggiorno per trattarsi in Danimarca (n. 337/88);
- dalla sig. ra E. Schenkenberg van Mierop, una petizione sull'accordo di doppia tassazione su Danimarca e Paesi Bassi (n. 338/88);
- dal sig. R. Göhler, una petizione sulle misure protezionistiche contro autoveicoli stranieri in Francia (n. 339/88);
- dal sig. T. Makris, una petizione sulla distruzione di due lettere da parte della direzione delle carceri militari di Davala (n. 340/88);
- dai sig. E. e N. Healy, una petizione sulla vertenza sulle quote lattiere — regolamenti (CEE) n. 856/84, (CEE) n. 857/84 e (CEE) n. 1371/84 (n. 341/88);
- dal sig. L. Meager, una petizione sulle pensioni di vecchiaia nel Regno Unito (n. 342/88);
- dal sig. T. Ladwig, una petizione sulla violazione del diritto internazionale da parte dell'esercito e della polizia greci (n. 343/88);
- dalla «Spezialisten Kammer», una petizione sull'accreditamento di un ente per il diritto globale (n. 344/88);

— dal sig. F. McHugh, una petizione sulla pensione di vecchiaia (n. 345/88);

— dal sig. J.H.A. Mutch, una petizione sulle difficoltà con le autorità italiane dovute alla nazionalità britannica dell'autore della petizione (n. 346/88);

— dal sig. A. El Halawani, una petizione sul rispetto dei diritti di cittadino europeo (n. 347/88);

— dal sig. O. Gantier, una petizione sull'applicazione dei trattati CEE-diritti dell'uomo (n. 348/88);

— dalla commissione ellenica per gli obiettori di coscienza, una petizione sull'obiezione di coscienza — Michalis Marankakis (n. 349/88);

— dal sig. C. Koutsogiannis, una petizione sulla concessione di una pensione di invalidità (n. 350/88);

— dal sig. R. Perrin, una petizione sull'avviso della Commissione delle CE per la presentazione di candidature ai fini dell'assunzione a tempo determinato di agenti temporanei ed esperti nazionali (n. 351/88);

— dalla sig. ra R.M. Duarte Rodrigues, una petizione sulla candidatura al concorso generale PE/119/LA (n. 352/88);

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- (** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- (***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Venerdì 14 ottobre 1988

- dalla sig. ra G. Hopmann, una petizione sul sussidio di disoccupazione in Danimarca (n. 353/88);
- dal sig. O. Caputo, una petizione sulla domanda per la pensione in Italia (n. 354/88);
- dal sig. G. Stavridis, una petizione sul diritto alla pensione per invalidità (n. 355/88).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

3. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

- I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/88 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Significato delle sigle utilizzate

POLI: Commissione politica
 AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione
 BILA: Commissione per i bilanci
 ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
 ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
 RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne
 GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
 ASOC: Commissione per gli affari sociali e l'occupazione
 REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale
 TRAS: Commissione per i trasporti
 AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
 GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'occupazione e lo sport
 SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
 CONT: Commissione per il controllo di bilancio
 ISTI: Commissione per gli affari istituzionali
 DONN: Commissione per i diritti della donna
 PETI: Commissione per le petizioni
 REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
 ATTO: Commissione temporanea Atto unico

IV. un regolamento che fissa il prezzo d'intervento del burro a partire dal 1° 1988;

V. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio relativo a un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(doc. C 2-151/88)

deferite alle commissioni:

AGRI: merito

BILA: parere;

— proposta della Commissione delle comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche (doc. C-v2-152/88)

deferita alla commissione: AMBI: merito;

— proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante un regolamento recante applicazione, in Spagna, dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici (doc. C 2-153/88)

deferita alla commissione:

AGRI: merito

BILA: parere;

— proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante un regolamento che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (doc. C 2-154/88)

deferita alle commissioni:

AGRI: merito

AMBI: parere;

— proposta della Commissione della Comunità europee al Consiglio riguardante una decisione in merito alla conclusione di un accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese (doc. C 2-158/88)

deferita alle commissioni:

RELA: merito

ECON: parere.

b) La seguente dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento:

— dichiarazione scritta degli on. D. Martin, Collins, Ford e McMahon, sul «deficit democratico» (n. 15/88).

4. Procedura senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento):

— Proposte di regolamento della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 284 def. — doc. C 2-88/88) concernenti la ricostituzione degli uliveti danneggiati dal gelo in alcune regioni elleniche nel 1987, il miglioramento della produzione nel settore

Venerdì 14 ottobre 1988

degli agrumi e un'azione comune d'urgenza a favore delle zone agricole delle regioni di Valenza e Marcia (Spagna) (doc. C 2-88/88)

che erano state deferite alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

Le proposte sono approvate con successive distinte votazioni (*vedi parte seconda, punto 1a*).

— **Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 313 def. — doc. C 2-98/88)** concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1b*).

— **Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 327 def. doc. C 2-103/88)** relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo a un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo (doc. C 2-103/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1c*).

— **Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 379 def. doc. C 2-105/88)** concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1d*).

5. Trasporti combinati internazionali ferrovia/strada (votazione) *

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione senza discussione che l'on. Anastassopoulos ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 247 def. — doc. C 2-148/88) concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la CEE e la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, la Svezia e la Jugoslavia, relativo ai trasporti combinati internazionali di merci strada/ferrovia (ATC) (doc. A 2-208/88)

— *proposta di decisione* (COM(88) 247 def. — doc. C 2-148/88:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*)

— *progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

6. Accordo di concertazione Comunità-COST (votazione) *

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione senza discussione che l'on. Robles Piquer ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 17 def. — doc. C 2-311/87) relativa a una decisione riguardante la conclusione di un accordo di concertazione Comunità — COST su sette progetti di azione concertata nel settore dell'ambiente (doc. A 2-185/88).

Il relatore fa presente un errore nel testo della motivazione (il testo cui si deve basare è la versione spagnola).

— *proposta di decisione* COM(88) 17 def. — doc. C 2-311/87:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

7. Ora legale (votazione) ** I

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione presentata dall'on. Newton Dunn, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 401 def. — doc. C 2-111/88) concernente una quinta direttiva sulle disposizioni relative all'ora legale (doc. A 2-195/88).

— *Proposta di direttiva* (COM(88) 401 def. — doc. C 2-111/88):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Megahy per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

8. Esposizione universale «Siviglia 1992» (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Escuder Croft — doc. A 2-174/88)

La on. Belo ritira il suo emendamento n. 10.

Venerdì 14 ottobre 1988

Preambolo e considerando da A a D: approvati

Considerando E:

— n. 12: approvato

— n. 5: respinto dopo un intervento del relatore

Considerando F:

(n. 10: ritirato)

— n. 4: respinto

Il considerando F è approvato

Considerando G:

— n. 3 respinto

Il considerando g è approvato.

Paragrafo 1 e paragrafo 2.1: approvati

Paragrafo 2.2:

— n. 8: approvato

(n. 9: decade)

Paragrafo 2.3: approvato

Paragrafo 2.4:

— n. 6: approvato

Paragrafo 2.5:

— n. 7: approvato

Paragrafi da 2.6 a 2.9: approvati

Paragrafo 3:

— n. 2: respinto

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafi da 4 a 9: approvati

Paragrafo 10:

— n. 1: respinto

— n. 11: approvato

— Parti del testo modificate mediante emendamento: approvate.

Intervengono l'on. Ippolito e il relatore per dichiarazioni di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

9. Denominazione della galleria sotto la Manica (votazione)

(Proposte di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Pflimlin — doc. A 2-202/88)

Intervengono gli on. Megahy e Ford per dichiarazioni di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione con AN (ARC e PPE)

Votanti: 138,
Favorevoli: 103,
Contrari: 19,
Astenuiti: 16

(*vedi parte seconda, punto 6*).

10. Aiuto ai produttori nel settore del luppolo (votazione) *

L'ordine del giorno reca la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 507 def. — doc. C 2-157/88) concernente un regolamento (CEE) che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1987.

Nessuno chiede di parlare.

VOTAZIONE

Allegato

— n. 1: respinto con AN (PPE)

Votanti: 133,
Favorevoli: 44,
Contrari: 85,
Astenuiti: 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 7*).

11. Evoluzione tecnologica in Asia orientale e sudorientale (discussione votazione)

L'on. Turner illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla necessità per la Comunità europea di un'informazione tempestiva sugli sviluppi tecnologici e industriali in Asia orientale e sud orientale (doc. A 2-207/88).

Intervengono l'on. Ford, a nome del gruppo socialista, e il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*. Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Venerdì 14 ottobre 1988

VOTAZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

12. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero delle firme raccolte dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo (*vedi allegato II*).

Comunica inoltre che la dichiarazione scritta dell'on. Marshall sulla «glasnost» e la situazione della comunità dei «refusenik» (n. 14/88) è stata firmata da 277 deputati e viene quindi trasmessa, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento, ai suoi destinatari, vale a dire al presidente della Commissione delle Comunità, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai primi ministri degli Stati della Comunità e al Segretario generale del partito comunista sovietico (*vedi allegato III*).

(*La seduta termina alle 9.40*).

Enrico VINCI

Segretario generale

13. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

14. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che la prossime sedute si terranno dal 24 al 28 ottobre 1988.

15. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

Herny PLUMB

Presidente

Venerdì 14 ottobre 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione

(vedi parte I, punto 4 del P.v.)

- a) **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comune intesa alla ricostruzione degli uliveti danneggiati dal gelo in alcune regioni elleniche nel 1987:** approvata
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore di agrumi comunitari; approvata
proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comune d'urgenza a favore delle zone agricole delle regioni di Valencia e Murcia (Spagna): approvata (COM(88) 284 def. — doc. C2-88/88)
- b) **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (COM(88) 313 def. — doc. C2-98/88):** approvata
- c) **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo a un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo:** approvata
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3838/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo: approvata (COM(88) 327 def. — doc. C2-103/88)
- d) **Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un'aiuto al consumo di burro:** approvata (COM(88) 379 def. — doc. C2-105/88)

2. Trasporti combinati internazionali di merci strada/ferrovia *

— **Proposta di decisione COM(88) 247 def.:** approvata

— doc. A2-208/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea, la Finlandia, la Jugoslavia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, relativo ai trasporti combinati internazionali di merci strada/ferrovia (ATC)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, a norma dell'articolo 75 del Trattato CEE (doc. C2-148/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A2-208/88);

⁽¹⁾ COM(88) 247 def.

Venerdì 14 ottobre 1988

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

3. Accordo di concertazione Comunità / COST *

— Proposta di decisione COM(88) 17 def.: approvata

— doc. A2-185/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione sulla conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST su sette progetti di azione concertata nel settore dell'ambiente.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-311/87),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-185/88);

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede al Consiglio di informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 41 del 13.2.1988, pag. 4

4. Ora legale ** I

— Proposta di quinta direttiva COM(88) 401 def.: approvata

Venerdì 14 ottobre 1988

— doc. A2-195/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una quinta direttiva del Consiglio sulle disposizioni relative all'ora legale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio ai sensi dell' art. 100 a del Trattato CEE (doc. C2-111/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - ricordando la sua risoluzione del 23 ottobre 1984 e la sua risoluzione del 20 novembre 1987 ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti (A2-195/88);
1. approva la proposta della Commissione, senza emendamenti;
 2. invita il Consiglio, nel caso in cui intendesse allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento, a dargliene tempestiva informazione;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 291 del 2.8.1988, pag. 5

⁽²⁾ G.U. n. C 345 del 21.12.1987, pag. 211

5. Esposizione universale «Siviglia 92»

— doc. A2-174/88

RISOLUZIONE

**sulla commemorazione del quinto centenario della scoperta dell'America
e l'organizzazione dell'Esposizione universale «Siviglia 1992»**

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione comune di intenti relativa allo sviluppo e all'intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina, allegata all'Atto finale di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica di Portogallo alle Comunità europee ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 gennaio 1987 ⁽²⁾ sulle relazioni economiche tra la Comunità europea e l'America latina,
- viste le conclusioni del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle relazioni tra la Comunità europea e l'America latina, adottata il 22 giugno 1987,

⁽¹⁾ G.U. n. L 302 del 15.11.1985, pag. 479

⁽²⁾ G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 102

Venerdì 14 ottobre 1988

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Van Aerssen e altri sul quinto centenario della scoperta del continente ibero-americano e l'organizzazione dell'Esposizione internazionale «Siviglia 1992» (doc. B2-652/86),
 - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-174/88),
- A. considerando l'importanza delle relazioni tra la Comunità europea e l'America latina, dovuta a ragioni di carattere storico, politico economico e culturale,
- B. considerando che in ripetute occasioni, e in modo particolare nel momento dell'adesione della Spagna e del Portogallo attraverso una dichiarazione comune di intenti allegata all'Atto finale, la Comunità ha espresso la volontà di estendere e rafforzare le relazioni economiche, commerciali e di cooperazione con i paesi dell'America latina e di incrementare le iniziative volte a esplorare tutti i mezzi possibili per raggiungere questo obiettivo,
- C. ricordando le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri del 22 giugno 1987 nelle quali, dopo aver sancito l'importanza del potenziamento e dello sviluppo delle relazioni tra la Comunità europea e l'America latina, essi dichiarano che la Comunità e gli Stati membri appoggeranno qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare il pubblico europeo nei confronti dell'America latina, a stringere i legami dell'America latina stessa con i paesi della Comunità e a migliorare le prospettive di una cooperazione efficace e proficua per entrambi,
- D. considerando e appoggiando le tendenze sviluppatesi nei paesi dell'America latina per il ripristino di regimi pluralistici e democratici, nonché l'avvio di processi di integrazione regionale,
- E. considerando che i preparativi effettuati in Spagna e Portogallo per commemorare il quinto Centenario della scoperta e dell'incontro di due mondi sono completamente orientati verso l'approfondimento delle relazioni tra i popoli protagonisti e della cooperazione culturale, politica ed economica,
- F. appoggiando gli sforzi della Spagna volti a far sì che le manifestazioni previste per commemorare il già prossimo V Centenario della scoperta dell'America e l'organizzazione dell'Esposizione universale «Siviglia 1992» siano un grande successo per la Spagna e per la Comunità nel suo complesso,
- G. considerando che la ricorrenza del 1992 offre un'opportunità per questo incontro di mentalità e di valori culturali e politici e per il ravvicinamento tra i paesi della Comunità e dell'America latina, sia sul piano delle relazioni bilaterali sia a livello interregionale,
1. chiede che si definisca un programma di azioni delle Istituzioni comunitarie a celebrazione del V Centenario della scoperta, che contribuisca e sia complementare a quello elaborato dalla commissione nazionale per la commemorazione del V Centenario della scoperta dell'America;
2. chiede che il programma contenga tra l'altro le iniziative qui di seguito indicate:
- 2.1. Potenziamento della partecipazione delle varie Istituzioni comunitarie e degli Stati membri all'Expo 92, con un padiglione proprio, in modo che la Comunità europea e i suoi Stati membri si presentino nel 1992 a Siviglia come entità coerente, offrendo un fronte comune alle sfide cui ci troviamo confrontati nella nostra epoca, a cavallo di due secoli. Per fornire un'immagine inequivocabile di questo fronte comune bisognerebbe procedere a una progressiva unificazione dei simboli dei paesi europei, sulla falsariga della proposta contenuta nella risoluzione del Parlamento del 16 settembre 1988 sulle Olimpiadi 1992 ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 14

Venerdì 14 ottobre 1988

- 2.2. Partecipazione al finanziamento dell'allestimento di un padiglione nel quale si illustrino la storia e le realizzazioni delle civiltà precolombiane nel continente americano, sulla falsariga di quanto già realizzato in molti musei latinoamericani, in particolare nel museo antropologico di Città del Messico, e che rispecchi la ricchezza di tali culture, le loro radici, la loro evoluzione e il loro apporto all'attuale cultura americana.
- 2.3. Partecipazione e presenza della Comunità nelle varie aree concrete di attività istituite dalla Commissione V Centenario con una collaborazione al loro potenziamento.
- 2.4. Finanziamento e organizzazione di un Incontro della Gioventù tra giovani europei e americani a Siviglia, con un contenuto altamente culturale che abbia come obiettivo un avvicinamento dei giovani di entrambi i continenti.
- 2.5. Garantire la partecipazione a questo Incontro dei rappresentanti dei movimenti giovanili delle comunità indigene americane, inclusa quella del Movimento ProIndio Nordamericano (A.I.M.).
- 2.6. Organizzazione di incontri imprenditoriali settoriali, al servizio della cooperazione e del ravvicinamento tra imprese europee e iberoamericane e di altri continenti, che consenta la conclusione di accordi di cooperazione tra imprese di vari continenti nel quadro del V centenario.
- 2.7. Approntamento di un piano di copertura dell'America latina con una rete di informazione della Commissione da completarsi nel 1992, stabilendo al contempo delegazioni in tali paesi.
- 2.8. Installazione, nella rete di informazione e di delegazioni della Comunità in America Latina, di terminale informatizzati che consentano, attraverso la rete per la cooperazione imprenditoriale BC-NET (Business Cooperation Network) la collaborazione tra PMI (piccole e medie imprese) europee e latinoamericane.
- 2.9. Pianificazione e sviluppo da parte della Comunità di un programma di attività culturali, in stretta collaborazione con la Commissione V Centenario, tendente a diffondere la cultura europea in America latina e la cultura precolombiana e postcolombiana in Europa. Tale diffusione deve avvenire nelle seguenti direzioni:
 - nell'ambito di un seminario di alto livello scientifico intellettuale in cui si rifletta:
 - 1) il fenomeno della «scoperta» come ultimo «incontro radicale» della storia che potrebbe ripetersi soltanto nel caso in cui esista vita sulle stelle e in cui si sono posti in modo più radicale i problemi biologici, ermeneutici, ecc., caratteristici di ogni relazione interculturale, che ancora ci riguardano;
 - 2) l'influenza inversa che ha avuto sull'Europa la scoperta dell'America, dall'economia all'ideologia, dall'arte alla dietetica, nonché l'influenza che può ancora avere oggi il discorso latinoamericano sull'Europa;
 - in un incontro interparlamentare in cui si faccia un riepilogo della storia dei rispettivi ideali di unità in entrambi i continenti, si rifletta sulla loro attuale situazione e si propongano le eventuali nuove linee di collaborazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti transnazionali che hanno iniziato a formarsi in America latina;

3. chiede la creazione di una commissione permanente di osservazione, integrata nella Conferenza iberoamericana delle commissioni per la commemorazione del V Centenario della Scoperta dell'America — Incontro di due, Mondi, in modo tale da poter approfittare dell'opportunità che si offre sia per l'incontro di mentalità e di valori politici e culturali sia per un ravvicinamento tra i paesi della Comunità e l'America latina, vuoi sul piano delle relazioni bilaterali come nei relativi processi di integrazione regionali;

Venerdì 14 ottobre 1988

4. chiede nel bilancio per l'esercizio 1989 si tenga conto dell'impegno della Comunità di partecipare alle manifestazioni commemorative del V Centenario attraverso l'inserimento di una linea di bilancio a ciò destinata;
5. si compiace che sia previsto di far figurare in bilancio a partire dal 1989 la partecipazione della Comunità all'Esposizione universale «Siviglia 1992», ricordando però che le manifestazioni commemorative del V Centenario non sono limitate all'organizzazione dell'Esposizione universale stessa;
6. dà il proprio consenso ai lavori preparatori effettuati dalla Commissione e dal Consiglio per la partecipazione della Comunità all'Esposizione universale «Siviglia 1992»;
7. insiste affinché gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto comunichino al più presto la propria decisione di partecipare a titolo individuale all'Expo-92;
8. chiede che la commissione per le relazioni economiche esterne venga informata regolarmente da parte della Commissione delle Comunità circa le attività delle altre Istituzioni comunitarie;
9. chiede di essere associato all'organizzazione della partecipazione comunitaria alle manifestazioni commemorative del V Centenario, in particolare per gli incontri descritti al paragrafo 2.9;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle CE, all'Alto patronato per la commemorazione del V centenario della scoperta dell'America, alla Commissione nazionale per la commemorazione del V centenario della scoperta dell'America, al Commissario generale di Spagna per l'Esposizione universale «Siviglia 1992», alla Commissione nazionale portoghese per le commemorazioni del V centenario delle scoperte e ai parlamenti degli Stati membri.

6. Denominazione della galleria sotto la Manica

— doc. A-202/88

RISOLUZIONE

sulla proposta di denominare la galleria sotto la Manica «Tunnel Winston Churchill-Jean Monnet»

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Vanlerenberghe e altri su una richiesta di risoluzione del Consiglio europeo di dare alla galleria sotto la Manica il nome di «Tunnel dell'Europa Jean Monnet» (doc. B2-1783/87),
 - vista la relazione della commissione politica (doc. A2-202/88),
- A. ricordando l'importanza che esso attribuisce al moltiplicarsi delle manifestazioni simboliche che consacrano l'amicizia fra i popoli europei e il loro futuro comune,
 - B. convinto delle conseguenze positive sul piano economico della decisione di mettere in funzione nel 1992 una galleria collegante la Gran Bretagna al continente,
 - C. giudicando necessario farne comprendere il significato politico all'opinione pubblica europea,
 - D. considerando che Winston Churchill e Jean Monnet hanno onorato e servito i valori della democrazia e della libertà con i quali si identifica l'Europa comunitaria e hanno contribuito, in modi diversi, al riavvicinamento fra i popoli e alla costruzione europea,

Venerdì 14 ottobre 1988

1. chiede ai governi francese e britannico e alla Commissione di trasmettere alla Società mista incaricata di realizzare la galleria sotto la Manica il desiderio del Parlamento europeo di denominarlo «Tunnel Winston Churchill — Jean Monnet»;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi francesi e britannico.

7. Aiuto ai produttori nel settore del luppolo *

- **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1987 COM(88) 507 def. — doc. C2-157/88: approvata**

8. Evoluzione tecnologica in Asia orientale e sud-orientale

- **doc. A2-207/88**

RISOLUZIONE

**sulla necessità per la Comunità europea di un'informazione tempestiva
sugli sviluppi tecnologici e industriali in Asia orientale e sud-orientale**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Rinsche e altri (doc. B2-1131/85),
 - vista la sua risoluzione del 19 maggio 1988 sul programma scientifico «frontiera umana»⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 maggio 1988 su «Eureka»⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'11 settembre 1986 sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e il Giappone⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A2-207/88),
- A. considerando che, contrariamente a quanto comunemente si ritiene, la cultura giapponese origina nel settore tecnologico processi decisionali e metodi di programmazione che, compiendo uno sforzo adeguato, gli europei possono comprendere, che quindi è possibile per gli europei che detengono interessi in questo settore prevedere con un ragionevole margine di sicurezza quali saranno i programmi giapponesi e i loro possibili risultati e che inoltre devono essere avviate delle iniziative per indurre l'industria comunitaria a seguire maggiormente i progressi tecnologici del Giappone e reagire a essi,
- B. considerando sempre più importante che l'industria e i governi della Comunità controllino i progressi tecnologici del Giappone e ci reagiscano,
- C. considerando che un maggiore interesse per la tecnologia giapponese porterà alla creazione di maggiori opportunità di relazioni paritetiche e fruttuose tra società comunitarie e giapponesi nel settore tecnologico,

⁽¹⁾ G.U. n. C 167 del 27.6.1988, pag. 387

⁽²⁾ G.U. n. C 167 del 27.6.1988, pag. 462

⁽³⁾ G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 149

Venerdì 14 ottobre 1988

1. invita la Commissione ad applicare senza indugio la raccomandazione contenuta nella succitata risoluzione dell'11 settembre 1986 in merito a una massiccia estensione dell'insegnamento della lingua giapponese su base tecnologica;
2. invita la Commissione a formulare una proposta di azione comunitaria al fine di stimolare l'organizzazione di seminari, conferenze e brevi corsi postuniversitari diretti al mondo dell'industria, da tenersi in centri industriali e regionali della Comunità, sulla tecnologia, sui processi decisionali e sui metodi di programmazione e di valutazione giapponesi,
3. ritiene che nell'ambito di tali iniziative si debbano inoltre esaminare
 - a) le conseguenze per l'industria e i governi della Comunità della pianificazione a lungo termine che caratterizza i programmi del governo e delle società giapponesi,
 - b) le conseguenze per le imprese comunitarie del sistema «just in time», di controlli di qualità sofisticati e di un'estrema attenzione alle variazioni della domanda del mercato,
 - c) i problemi culturali e linguistici dei dipendenti europei (e delle loro famiglie) di imprese comunitarie in Giappone, nonché l'esigenza di costituire a tutti i livelli dell'industria e di governo un nucleo di europei esterti del Giappone,
 - d) i problemi, le procedure e le possibilità in materia di cooperazione industriale con imprese giapponesi;
4. raccomanda che, pur assicurando che le grandi società accettino in pieno la sfida, nel fornire queste informazioni, venga fatta particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI);
5. sottolinea che la Comunità europea deve proseguire nella sua politica, analoga a quella del MITI (il Ministero giapponese per il commercio estero e l'industria), di incentivazione della ricerca industriale tramite progetti di cooperazione a livello di ricerca precompetitiva, quale per esempio ESPRIT, ma ritiene che, come il MITI fa un'eccezione per le PMI concedendo loro finanziamenti per singoli progetti di sviluppo del prodotto, anche la Comunità debba incoraggiare tale trattamento di favore, esclusivamente per le PMI, da parte degli Stati membri;
6. invita la Commissione a sottoporgli una relazione sui progetti di collaborazione nell'ambito della ricerca precompetitiva avviati dal MITI e dalla STA (Ente per la scienza e la tecnologia) su, per esempio, computer della quinta generazione, robotica, biotecnologia e superconduttori, rapportandoli ai programmi comunitari e traendo le conclusioni per quanto riguarda la competitività europea dei prossimi 5-15 anni;
7. sollecita la Commissione, tenuto conto del fatto che la ricerca di base condotta in Giappone dagli istituti gestiti dal MITI, dalla STA (Agenzia per la scienza e la tecnologia) e da altri enti statali è attualmente una realtà consolidata,
 - a) a continuare l'esame dei programmi giapponesi di ricerca di base al fine di stimarne i probabili effetti sulla competitività industriale nei confronti della Comunità nei prossimi 15-20 anni e a sottoporgli una relazione in merito,
 - b) a considerare la possibilità di ulteriori incentivi comunitari per la ricerca di base condotta nelle università e negli istituti di ricerca della Comunità;
8. concorda che qualsiasi cooperazione tecnologica deve basarsi sulla trasparenza dei metodi di lavoro, sul trasferimento bilaterale di tecnologie e su vantaggi reciproci generali;
9. sostiene il principio della cooperazione tecnologica con il Giappone in settori quali il programma sulla frontiera umana, sempre che sia garantita la trasparenza dei metodi di lavoro e dei risultati nonché il principio dei benefici reciproci;

Venerdì 14 ottobre 1988

10. sottolinea il valore dell'esterienza e dei mezzi già accumulati, per quanto riguarda l'accesso a informazioni sul Giappone, da organismi statali britannici, francesi e tedeschi, dagli uffici brevetti e dai dipartimenti specializzati delle università europee, e ribadisce la necessità di un loro coordinamento da parte della Commissione e di una loro estensione;
 11. approva l'attività della Commissione volta a migliorare l'accesso alle informazioni sulla tecnologia giapponese e la invita ad assicurare un'ampia diffusione dei risultati del suo progetto pilota e l'incoraggiamento di progetti analoghi nel settore privato; invita tuttavia la Commissione a indagare a fondo e a riferire sulla trasparenza e la completezza delle banche dati sul Giappone cui possono avere accesso gli europei interessati;
 12. sottolinea la necessità per le imprese e i governi di una ben maggiore utilizzazione delle banche dati e dei servizi in informazione e invita la Commissione a coordinare l'organizzazione di corsi speciali che permettano ai tecnici europei di comprendere il meccanismo delle banche dati e delle procedure di accesso giapponesi;
 13. rileva che i paesi di recente industrializzazione dell'Asia orientale e sud-orientale utilizzano e sviluppano un sempre maggior numero di tecnologie d'avanguardia, diminuendo così la loro dipendenza dall'industria e dalla tecnologia giapponese e creando nuove importanti possibilità di associazione e cooperazione con imprese della Comunità, e sollecita la Commissione a tenere pienamente conto di tali possibilità nella formulazione di future proposte inerenti alla regione;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governi del Giappone.
-

Venerdì 14 ottobre 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 ottobre 1988

ABOIM INGLEZ, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, BANOTTI, BARRETT, BOCKLET, BOOT, DE BREMOND D'ARS, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CLINTON, COLLINOT, COSTE-FLORET, CURRY, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DEPREZ, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMOPOULOS, DUETOFT, DURY, EBEL, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GAUCHER, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUME, HUTTON, IPPOLITO, JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MALANGRÉ, MALAUD, MALLEY, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MONTERO ZABALA, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, NEGRI, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., O'DONNELL, OPPENHEIM, PALMIERI, PARODI, PÉREZ ROYO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, PORDEA, POULSEN, PRAG, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SEAL, SEEFELD, SELVA, SIMMONDS, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, TAYLOR, THEATO, TOLMAN, TORRES MARINHO, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VERGEER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLFF, ZARGES.

Venerdì 14 ottobre 1988

ALLEGATO I

Risultato delle votazione per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 2-202/88

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, BANOTTI, BELO, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, DE BREMOND D'ARS, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CHANTERIE, CHOPIER, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DIMOPOULOS, DUETOFT, EBEL, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FOCKE, FUILLET, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GAUTHIER, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, NIELSEN J. B., NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PELIKAN, PENDERS, PFLIMLIN, PINTASILGO, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SEELER, SIMMONDS, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, THAREAU, TURNER, TZOUNIS, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WELSH, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZARGES.

(-)

BARRETT, BLOCH VON BLOTTNITZ, CALVO ORTEGA, FORD, HITZIGRATH, HOFF, HOON, VAN DER LEK, MEGAHY, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, PUNSET I CASALS, SAKELLARIOU, SCHMID, SEIBEL-EMMERLING, STEWART, TRIDENTE, WEBER.

(O)

ADAM, ARNDT, AVGERINOS, DEPREZ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FITZGERALD, GRIFFITHS, LALOR, MEDEIROS FERREIRA, PUERTA GUTIÉRREZ, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SHERLOCK, ULBURGH.

*Proposta di regolamento COM(88) 507 def.**(Emendamento n. 1)*

(+)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BERSANI, BEUMER, BOCKLET, BOOT, DE BREMOND D'ARS, CHANTERIE, CLINTON, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DUETOFT, EBEL, GAMA, HABSBURG, KLEPSCH, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, NIELSEN J. B., NIELSEN T., PENDERS, PFLIMLIN, POETSCHKI, POETTERING, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, ROSSETTI, SANTOS MACHADO, SCHIAVINATO, SCHMID, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, TZOUNIS, VON WOGAU, ZARGES.

Venerdì 14 ottobre 1988

(—)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BARRETT, BELO, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CHOPIER, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, CURRY, DANKERT, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GAUTHIER, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HOFF, HOON, HUTTON, KILBY, KOLOKOTRONIS, LALOR, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PELIKAN, PINTASILGO, PRAG, PUERTA GUTIÉRREZ, RAMÍREZ HEREDIA, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SHERLOCK, SIMMONDS, STEWART, THAREAU, TOPMANN, TRIDENTE, TURNER, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WEBER, WELSH, WOHLFART, WOLTJER.

(O)

DEPREZ, VAN DER LEK, SEIBEL-EMMERLING, ULBURGHES.

Venerdì 14 ottobre 1988

*ALLEGATO II***Dichiarazioni iscritte nel registro**
(articolo 65 del regolamento)

N. doc.	Autori	Firme
10/88	on. Muntingh	191
13/88	on. Simmonds	3
15/88	on D. Martin, Collins, Ford e McMahon	13

Venerdì 14 ottobre 1988

ALLEGATO III

(doc. 14/88)

DICHIARAZIONE SCRITTA

La glasnost e la situazione delle Comunità dei refusenik

Il Parlamento europeo,

- A. accompiandosi degli sforzi messi in atto da Gorbaciov per liberalizzare la società sovietica,
 - B. ritenendo che il successo di tali tentativi sia una condizione preliminare per il miglioramento delle relazioni tra l'Unione Sovietica e le democrazie occidentali,
 - C. traendo incoraggiamento dalle iniziative volte a migliorare le relazioni tra la Comunità europea e l'Unione Sovietica,
1. deplora che non sia concesso di lasciare l'Unione Sovietica a molti — ebrei, tedeschi del Volga e armeni — che desiderano farlo;
 2. condanna la separazione delle famiglie che è la conseguenza di tale politica;
 3. chiede che sia immediatamente rilasciato un visto d'uscita alla famiglia Keiss-Kuna di Leningrado, che ne aveva fatto richiesta per la prima volta nel 1979 al fine di ricongiungersi ai parenti prossimi in Israele;
 4. chiede alle autorità sovietiche di concedere un visto di uscita ad Alexander Blinov di Leningrado, che ne aveva fatto richiesta per la prima volta nel 1978 e la cui moglie e figlia vivono in Israele;
 5. chiede che sia immediatamente concesso un visto d'uscita a Leonid e Olga Gershun di Leningrado, che avevano presentato domande al riguardo nel 1978 e la cui figlia, insieme al marito e al figlio, ha ottenuto il permesso di emigrare;
 6. chiede che sia rilasciato un visto d'uscita a Edward e Nina Nadgorny di Mosca, che hanno presentato per la prima volta la richiesta di emigrare nel 1972 e al cui figlio è stato concesso il permesso di lasciare l'Unione Sovietica;
 7. chiede che Shimon e Esther Tsirelson di Leningrado possano raggiungere il loro figlio in Israele;
 8. chiede che a Oscar Mendeleyev e alla sua famiglia, di Mosca, sia concesso immediatamente un visto, richiesto per la prima volta nel 1970;
 9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione scritta al presidente della Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al primo ministro di ciascuno Stato membro della Comunità europea e al Segretario generale del partito comunista dell'URSS.

Elenco dei firmatari

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOOT, BORGO, BOUTOS, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANTALAMESSA, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHINAUD, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CURRY, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DELOROZOY, DESAMA, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMOPOULOS, DONNEZ, DOURO, DUETOFT, DUPUY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, FAITH, FANTON A., FELLERMAIER, FERRER CASALS, FITZGERALD, FLANAGAN, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI,

Venerdì 14 ottobre 1988

GIUMMARRA, GRIFFITHS, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUME, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON C., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECHE, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PALMIERI, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PERY, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, SANTOS MACHADO, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEELER, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOMLINSON, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VAN DER WAAL, WAGNER, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.
